

Domande frequenti (FAQ) sull'attuazione del regolamento UE contro la deforestazione

Quinta versione - aprile 2026

Questa traduzione, a cura di Conlegno, è stata realizzata nel modo più letterale possibile. Ciononostante, alcuni passaggi, pur preservandone il significato, potrebbero differire nel lessico da quelli della versione originale inglese, alla quale si rimanda per ogni riscontro necessario. Inoltre, il testo seguente differisce dall'originale per l'impaginazione e per l'eventuale assenza di note e riferimenti ipertestuali, presenti nella versione originale disponibile al link: https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-eudr-implementation_en

Tutto ciò premesso, questa traduzione costituisce unicamente uno strumento di lavoro e pertanto, si declina ogni responsabilità per ogni altro utilizzo. La riproduzione è riservata.

Il presente è un documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione, volto a fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori e ad altri portatori di interesse per l'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento UE n. 995/2010 (nel presente documento denominato «il regolamento», «il presente regolamento» o «EUDR»). Il presente documento riflette esclusivamente il punto di vista dei servizi della Commissione; non è giuridicamente vincolante e non impegna la responsabilità della Commissione.

Gli aggiornamenti, le aggiunte e le eliminazioni rispetto alle FAQ della quarta versione (pubblicata nell'aprile 2025) sono indicati da (AGGIORNATO), (NUOVO) e (ELIMINATO).

SOMMARIO

1. TRACCIABILITÀ	12
1.1. Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate? (AGGIORNATO).....	12
1.2. Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili? (AGGIORNATO)	12
1.3. Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o compositi e di prodotti compositi che contengono diverse materie prime? (AGGIORNATO)	13
1.4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?.....	13
1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?	13
1.6. Quali sono le regole per i terreni che non sono beni immobiliari? (AGGIORNATO).....	14
1.7. Qual è la dimensione in ettari dell'area che può essere coperta da un poligono?	14
1.8. La geolocalizzazione deve essere sempre indicata tramite poligoni?	14
1.9. (ELIMINATO).....	14
1.10. Cosa succede se i registri immobiliari o i titoli di proprietà non sono disponibili? (AGGIORNATO).....	15
1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?	15
1.12. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione (o l'indirizzo postale nel caso di un micro o piccolo operatore primario)? (AGGIORNATO)	15
1.13 (ELIMINATO).....	16
1.14. Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?	16
1.15. Cosa succede se una materia prima pertinente è prodotta su un appezzamento di terreno all'interno di una proprietà immobiliare che ne contiene anche altri?.....	16
1.16. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?	17
1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati? (AGGIORNATO).....	17
1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare, in una dichiarazione di dovuta diligenza, più appezzamenti di terreno rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della specifica materia prima immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una “dichiarazione in eccesso”?	17
1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare la validità di una dichiarazione “a deforestazione zero”? Si tratta di allineare il posizionamento satellitare con mappe della deforestazione? Esisteranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione o degrado forestale? Cosa fare se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile? (AGGIORNATO).....	19
1.20. In che modo le autorità competenti degli Stati membri dell'UE verificheranno la validità di una dichiarazione “a deforestazione zero”? (AGGIORNATO)	19

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE in paesi terzi nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?.....	19
1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?	19
1.23. Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATO)	20
1.24. Come funzionerà la tracciabilità per prodotti provenienti da più paesi? (AGGIORNATO).....	20
1.25. Cosa si intende per data o intervallo temporale di produzione? (AGGIORNATO)	20
1.26. Come funziona la conformità nella catena di approvvigionamento dei bovini? (NUOVO).....	21
1.26.1 Come adempiere agli obblighi relativi ai «mangimi utilizzati per il bestiame»? (AGGIORNATO)	21
1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATO)	22
1.28. Devono essere fornite le coordinate per terreni in paesi classificati a basso rischio? (AGGIORNATO).....	22
1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero? (AGGIORNATO).....	22
1.29.1 Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per ulteriore lavorazione (ad es. fave di cacao da A trasformate in cacao in polvere in B) prima che il cacao in polvere sia immesso sul mercato dell'UE nel paese C. Quali leggi del paese sono rilevanti?	22
1.30. Esistono obblighi giuridici per i paesi non UE? (AGGIORNATO).....	23
1.31. In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da alcuni Governi?.....	23
2. AMBITO D'APPLICAZIONE	23
2.1. Quali prodotti sono inclusi nel regolamento? (AGGIORNATO).....	23
2.2. E i prodotti regolamentati che non contengono materie prime interessate? (AGGIORNATO).....	23
2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore del prodotto? (AGGIORNATO)....	24
2.4. E le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATO).....	24
2.5. Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per l'imballaggio? (AGGIORNATO).....	25
2.6. La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un retailer, è considerata una “messa a disposizione sul mercato UE” anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante? (AGGIORNATO)	25
2.7. Il commercio di prodotti pertinenti di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATO)	26
2.8. La carta/cartone riciclati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATO)	26
2.8.1 I pneumatici ricostruiti e usati sono soggetti al regolamento? (AGGIORNATO)	26
2.9. Cosa sono i codici CN e HS e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATO)	26
2.10. Quando si verifica una «fornitura» di un prodotto pertinente, ossia quando esso è immesso o messo a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti pertinenti nella propria attività o li trasformano? (AGGIORNATO)....	27

2.11. Quali obblighi sorgono se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della propria attività commerciale? (AGGIORNATO)	29
2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? E gli altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti, ma che sono elencati nell'allegato I? (AGGIORNATO)	29
2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti ai requisiti dell'EUDR? (AGGIORNATO)	30
2.14. I campioni e i prodotti utilizzati per esame, analisi o prove rientrano nell'ambito dell'EUDR? (AGGIORNATO)	30
2.15. Il regolamento copre il noleggio di prodotti pertinenti?	30
3. SOGGETTI E OBBLIGHI.	37
3.1. Quali soggetti hanno obblighi EUDR e dove si trovano maggiori informazioni a riguardo? (NUOVO).....	31
3.1.1. In che misura un cambiamento del codice HS incide sulla qualificazione dell'impresa come operatore a valle o commerciante? (AGGIORNATO)	32
3.2. Cosa significa «nel corso di un'attività commerciale»? (AGGIORNATO)	32
3.3. Cosa significa «legislazione pertinente del paese di produzione»? (AGGIORNATO).....	32
3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti? (NUOVO)	33
3.5. Gli operatori a valle o i commercianti sono tenuti a verificare se sono il primo operatore a valle o commerciante? (NUOVO)	34
3.6. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI avranno accesso, nel Sistema informativo, alle informazioni di geolocalizzazione nelle dichiarazioni di dovuta diligenza o alle informazioni sull'indirizzo postale nelle dichiarazioni semplificate presentate dagli operatori a monte? (AGGIORNATO).....	34
3.6.1 Gli operatori sono obbligati a comunicare ai clienti il «numero di verifica» della loro DDS o SD? (NUOVO)	34
3.6.2 Quali misure devono adottare gli operatori a valle e i commercianti se vi sono indicazioni di non conformità, incluse preoccupazioni fondate, nelle loro catene di approvvigionamento? (NUOVO).....	35
3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dall'UE immette un prodotto o una materia prima pertinente sul mercato dell'UE? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dall'UE avranno accesso al Sistema informativo? (AGGIORNATO)	36
3.8. Una persona può essere sia un operatore sia un operatore a valle rispetto allo stesso prodotto nella stessa catena di approvvigionamento? (NUOVO).....	37
3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti? (AGGIORNATO).....	38
3.10. Cosa è una PMI ai sensi dell'EUDR? (AGGIORNATO).....	38
3.10.1 Sono un'impresa esentata dalla presentazione di una DDS: le imprese a cui fornisco possono comunque richiedermi di presentare una DDS? (AGGIORNATO)	39
3.10.2 Posso presentare una DDS o una dichiarazione semplificata per un prodotto immesso sul mercato di un paese terzo che sarà importato nell'UE? (NUOVO)	39
3.11. Chi è responsabile se un prodotto non è conforme all'articolo 3 dell'EUDR? (AGGIORNATO).....	39

3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi in piedi o di detenzione dei diritti di taglio? (AGGIORNATO)	39
3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATO).....	40
3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa incarica un'altra impresa di fornire prodotti pertinenti collegati alle proprie attività commerciali? Ad esempio, una mensa aziendale in loco, un piccolo negozio o uno stand installato accanto a un'attività principale. (AGGIORNATO)	40
3.15. In che modo si articolano i ruoli di «rappresentante autorizzato» ai sensi dell'art. 6 EUDR e di «rappresentante doganale» ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 952/2013 (CDC/UCC)?	41
3.16. Cosa significa la frase «non destinati direttamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione» nella definizione di cui all'art. 2, par. 38 dell'EUDR? (NUOVO)	41
3.17. L'EUDR si applica alle forniture effettuate nell'ambito di vendite online (<i>e-commerce</i>) o di altre vendite a distanza? (NUOVO)	42
3.18. Quali sono gli obblighi di imprese quali distributori e dettaglianti online che forniscono prodotti pertinenti a clienti dell'UE in forniture online B2B o B2C? Quali sono gli obblighi dei marketplace online? (NUOVO)	42
3.19. Il consumatore può essere un «operatore» nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di vendite online B2C (<i>e-commerce</i>) o di altre vendite a distanza? (NUOVO).....	43
3.20. Una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni semplificate o DDS al posto dei propri membri? (NUOVO).....	43
3.21. Chi rientra nella definizione di micro o piccolo operatore primario (MSPO)? (NUOVO)	43
3.22. Una cooperativa o un'associazione può essere considerata un MSPO? (NUOVO)	44
3.23. Una persona fisica o giuridica può essere contemporaneamente un MSPO e un «operatore» «ordinario»? (NUOVO)	45
3.24. Come determina un'impresa la propria dimensione e cosa succede se la dimensione cambia negli anni? (NUOVO)	45
3.25. Un'impresa può qualificarsi come MSPO se le parti della sua attività relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano le soglie rilevanti? Come sono considerate le attività pertinenti? (NUOVO)	46
3.26. Come determinano se sono un MSPO ai sensi dell'EUDR le imprese o le persone fisiche che non sono obbligate a redigere un bilancio? (NUOVO).....	46
3.27. Quando devo aggiornare la mia SD? Ci sono situazioni in cui devo presentare una nuova SD? (NUOVO)..	47
3.28. Quando un MSPO può utilizzare il proprio indirizzo postale anziché la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno o degli stabilimenti? (NUOVO)	47
3.29. Un MSPO può dichiarare più prodotti pertinenti nella propria dichiarazione semplificata (ad esempio bovini e legname)? (NUOVO)	48
3.30. Come devono gli MSPO dichiarare la propria «quantità annua stimata una tantum di prodotti pertinenti» in caso di produzione irregolare o fluttuante? (NUOVO)	48
4. DEFINIZIONI.....	48
4.1. Cosa si intende per «deforestazione globale»?.....	49
4.2. Cosa si intende per «appezzamento di terreno»?	49
4.3. A quali criteri deve conformarsi il legno?	49

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?	49
4.5. Come va interpretata l'espressione «senza indurre degrado forestale» all'interno della definizione di «a deforestazione zero» per i prodotti pertinenti che contengono legno o sono fabbricati utilizzando legno?	50
4.6. Come valutare se un prodotto in legno è esente di degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da considerare?	50
4.7. Un prodotto in legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto in una foresta che ha subito cambiamenti strutturali non indotti da attività di raccolta/abbattimento dopo il 31 dicembre 2020?	51
4.8. In alcuni casi, le prove che le operazioni di raccolta/abbattimento del legno inducano «degrado forestale» potrebbero non essere evidenti per un certo tempo dopo che un prodotto in legno è stato immesso sul (o messo a disposizione o esportato dal) mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere responsabili per eventi che avvengono dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?	52
4.9. La definizione di «degrado forestale» disincentiva la messa a dimora deliberata e la semina di alberi che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste?	52
4.10. Come applicare l'espressione «alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ»?	53
4.11. Quali cambiamenti di uso del suolo forestale sono conformi al regolamento?	53
4.12. Un disastro naturale può essere considerato deforestazione?	53
4.13. Saranno incluse le «altre terre boscate» o altri ecosistemi?	53
4.14. La coltivazione della gomma è considerata «uso agricolo» ai sensi del regolamento?	53
4.15. Che cos'è una «segnalazione/istanza motivata» ai sensi del regolamento? (NUOVO)	54
5. DOVUTA DILIGENZA	55
5.1. Quali sono i miei obblighi in quanto operatore? (AGGIORNATO).....	55
5.1.1 Un operatore può utilizzare i propri sistemi di dovuta diligenza istituiti ai sensi dell'EUDR per conformarsi ad altre leggi UE in materia di dovuta diligenza, come la CSDDD o il Regolamento sul lavoro forzato? (NUOVO)	56
5.2. Chi può nominare un «rappresentante autorizzato»? (AGGIORNATO).....	57
5.2.1. Che cos'è un rappresentante autorizzato? Un rappresentante autorizzato può rappresentare più operatori? Quali obblighi EUDR può svolgere un rappresentante autorizzato? (AGGIORNATO)	57
5.3. Le imprese possono svolgere la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate? (AGGIORNATO).....	58
5.4. Quali sono i miei obblighi se re-importo un prodotto che era stato precedentemente esportato dall'UE? (NUOVO)	58
5.5. Quali sono le procedure doganali interessate?	58
5.6. L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'UE richiede lo sdoganamento doganale? Una dichiarazione doganale sarebbe una documentazione sufficiente in questo contesto?	59
5.6.1. Come si applica il regolamento alle esportazioni e quali sono gli obblighi degli esportatori? (NUOVO)	59
5.7. Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATO).....	59
5.8. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? (AGGIORNATO).....	60

5.9. Quali sono i criteri per i «prodotti a rischio trascurabile»?	60
5.10. I «prodotti a rischio trascurabile» sono esentati? (AGGIORNATO).....	60
5.11. Alcune materie prime di un determinato paese possono essere considerate «a rischio trascurabile»? L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname proveniente da un determinato paese possono essere considerati a "rischio trascurabile"?	60
5.12. Nel verificare il rispetto del requisito «a deforestazione zero», qual è il momento nel tempo su cui dovrebbero concentrarsi i controlli?	61
5.13. Quali prodotti richiedono documentazione da parte degli operatori nell'ambito dei loro obblighi di dovuta diligenza?.....	61
5.14. Le imprese non-PMI quando dovranno produrre il loro primo rapporto annuale ai sensi dell'art. 12 dell'EUDR? (AGGIORNATO)	61
5.15. (ELIMINATO).....	61
5.16. Esisterà un formato predefinito o un elenco di domande per svolgere la dovuta diligenza?	61
5.17. Gli operatori (e/o i loro rappresentanti autorizzati), gli operatori a valle e i commercianti che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel Sistema informativo? (AGGIORNATO).....	62
5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti pertinenti (ad esempio riguardo alla risoluzione minima)? (AGGIORNATO).....	62
5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di dovuta diligenza nel Sistema informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni/lotti? Che fare nel caso di successive immissioni sul mercato nel corso di un periodo di tempo? (AGGIORNATO)	62
5.20. Qual è l'ultima data per presentare una DDS o una SD? (AGGIORNATO)	63
5.21. Qual è la prima data utile per presentare una DDS o una SD? (AGGIORNATO).....	64
5.22. (ELIMINATO).....	64
6. BENCHMARKING E PARTENARIATO	71
6.1. Che cos'è il benchmarking dei paesi? (AGGIORNATO)	64
6.2. Qual è la metodologia? (AGGIORNATO)	65
6.3. Lo sviluppo del sistema di benchmarking nell'ambito del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) è presentato regolarmente nelle riunioni della Piattaforma multi-stakeholder sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo gli stakeholder possono contribuire? In che modo i paesi produttori e le altre parti interessate possono contribuire al processo di analisi comparativa e in che modo le informazioni fornite dai paesi produttori e dalle altre parti interessate saranno valutate, verificate e utilizzate?	65
6.4. I paesi possono condividere dati pertinenti con la Commissione?	65
6.5. I rischi di legalità saranno considerati?	66
6.6. Quale sostegno è previsto per i paesi produttori e i piccoli produttori (<i>smallholders</i>)?.....	66
6.7. Quali sono i diversi elementi della Team Europe Initiative?.....	66
6.8. In che modo la <i>Team Europe Initiative</i> si collega alla CSDDD? (AGGIORNATO).....	67

6.9. Come prevenire il rischio che gli operatori evitino determinate catene di fornitura o determinati paesi/regioni produttori classificati come “ad alto rischio”?	67
6.10. In che modo l’UE garantirà la trasparenza?	67
7. IMLPEMENTAZIONE DIGITALE (SISTEMA INFORMATIVO EUDR)	68
7.1. Cos’è il Sistema informativo e lo sportello unico dell’UE?	68
7.2. Quali misure di sicurezza dei dati saranno previste?	68
7.3. Come possono registrarsi gli operatori, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI? (AGGIORNATO)	68
7.4. Il sistema può memorizzare dati utilizzati frequentemente? (AGGIORNATO)	69
7.5. Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico del Sistema informativo? (AGGIORNATO)	69
7.6. Una dichiarazione di dovuta diligenza può essere modificata? (AGGIORNATO)	69
7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)	70
7.8. Quale formato di dati è necessario affinché la geolocalizzazione possa essere caricata nel Sistema informativo?	70
7.9. Il Sistema informativo è pronto? (AGGIORNATO)	70
7.10. (ELIMINATO)	70
7.11. Il sistema informativo è sempre disponibile o ci saranno finestre ricorrenti di indisponibilità? (AGGIORNATO)	70
7.12. Quali sono i limiti di inserimento dati della dichiarazione di dovuta diligenza? Ossia, qual è il massimo che un utente può inserire in una singola DDS? (AGGIORNATO)	70
7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON composto da più coordinate in più paesi?	71
7.14. Per quanto tempo i dati della DDS saranno conservati nel Sistema informativo? È necessario esportare e salvare i dati a fini di archiviazione? (AGGIORNATO)	72
7.15. Come possono essere condivise le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione tramite il numero di riferimento nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)	72
7.16. Cosa succede se la dimensione della DDS supera la dimensione massima del file di 25 MB?	72
7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello richiesto dal Regolamento? (AGGIORNATO)	73
7.18. Quando si importano o esportano prodotti, la massa netta deve essere dichiarata anche se il prodotto è solitamente commercializzato in altre unità di misura? (AGGIORNATO)	73
7.19. È possibile che DDS e SD contengano testo non in inglese (ad es. nella lingua dello Stato membro)? (AGGIORNATO)	73
7.20. È necessario creare una DDS o una SD separata per ciascun mercato verso cui il prodotto è esportato? (AGGIORNATO)	73

7.21. È necessario includere il numero di riferimento EUDR o l'identificativo della dichiarazione nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare tali documenti con le spedizioni? È un requisito per lo sdoganamento di importazioni/esportazioni? (AGGIORNATO).....	74
7.22. La “massa netta” in una DDS o SD si riferisce alla massa dell'intero prodotto, oppure solo alla parte di materia prima pertinente contenuta nel prodotto, o all'intera partita (cioè prodotto più pallet/imballaggio)? (AGGIORNATO)	74
7.23. È possibile condividere informazioni aggiuntive, come documenti legali, tramite il Sistema informativo? (AGGIORNATO)	74
7.24. Qual è il livello dei codici HS che devono essere dichiarati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO).....	74
7.25. È possibile verificare la validità del numero di riferimento DDS e dei numeri di verifica nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)	75
7.26. Perché è consentito solo il formato GeoJSON per caricare in file i dati di geolocalizzazione?.....	75
7.27. Quale elenco di nomi scientifici utilizza il Sistema informativo? È sufficiente indicare il genere o è necessario indicare anche le specie? Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti della materia prima legno, come pasta di cellulosa o prodotti cartari? (AGGIORNATO).....	75
7.28. (ELIMINATO).....	75
7.29. Quali sono i requisiti dell'account dell'operatore economico per una persona che svolge più ruoli, ad esempio operatore, operatore a valle non PMI, commerciante non PMI e rappresentante autorizzato? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account dedicato nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)	76
7.30. Cosa si deve fare in caso di problemi informatici relativi al Sistema informativo?	76
8. TEMPISTICHE	76
8.1. Quando entra in vigore e quando si applica il Regolamento? (AGGIORNATO)	76
8.2. Cosa fare nel periodo intermedio? (AGGIORNATO)	76
8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?	77
9. ALTRE DOMANDE	77
9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti che immettono sul mercato, mettono a disposizione o esportano un prodotto pertinente derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29 giugno 2023) e quella d'attuazione del Regolamento (30 dicembre 2026)? (AGGIORNATO).....	77
9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell'UE prima della data di inizio dell'attuazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell'“immissione sul mercato”)? Tali prodotti devono essere dichiarati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)	78
9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere miscelati con prodotti conformi al Regolamento e immessi sul mercato dopo il periodo transitorio, se si può dimostrare che ciascun lotto è stato o immesso sul mercato durante tale periodo, oppure che è conforme al Regolamento?	79
9.4. In che modo, nella pratica, funzionerà la miscelazione di materie prime stoccate durante il periodo transitorio con materie prime da immettere sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026, in particolare per il Sistema informativo? (AGGIORNATO).....	79

9.5. Quando inizia e quando termina il periodo transitorio?	79
9.6. Come dovrebbero effettuare i controlli le Autorità competenti sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al Regolamento?	79
9.7. La Commissione pubblicherà linee guida?	80
9.8. La Commissione pubblicherà linee guida specifiche per materia prima (<i>commodity-specific</i>)? (AGGIORNATO)	80
9.9. Quali sono gli obblighi di rendicontazione per gli operatori?	80
9.10. Che cos'è l'Osservatorio UE sulla deforestazione e sul degrado forestale? (AGGIORNATO)	80
9.10.1. La mappa Global Forest Cover per l'anno 2020 può essere utilizzata come fonte definitiva di informazione per la conformità al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), oppure sono necessari ulteriori passaggi e fonti di dati per dimostrare la conformità?	81
9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può aspettare dalle mappe spaziali globali e nazionali? Si può fare affidamento su di esse come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (AGGIORNATO)	82
9.10.3. Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta su un'area designata come foresta nella mappa Global Forest Cover per l'anno 2020?	82
9.10.4. Uno stakeholder può utilizzare mappe forestali nazionali congiuntamente alla mappa Global Forest Cover per l'anno 2020?	82
9.10.5. Che cos'è la mappa <i>Global Forest Types</i> per l'anno 2020? (NUOVO)	82
9.10.6. Quali strumenti posso usare per valutare se i miei dati geospaziali coincidono con aree forestali nelle mappe? (NUOVO)	83
9.11. Che cosa costituisce "alto rischio" e per quanto tempo può durare una sospensione? L'articolo 17 dell'EUDR consente alle autorità competenti di adottare misure immediate, compresa la sospensione, in situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e quanto tempo può durare la sospensione?	83
9.12. In che modo il Regolamento si collega alla Direttiva UE sulle energie rinnovabili?	83
9.13. In che modo il Regolamento riguarda gli Stati EFTA/SEE? (AGGIORNATO)	84
10. SANZIONI	84
10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri dell'UE si applicano "fatte salve" le obbligazioni degli Stati membri ai sensi della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?	85
10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni? (AGGIORNATO)	85
10.3. Con riferimento alla Direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del Regolamento, se consentire il " <i>self-cleaning</i> "?	85
10.4. Ai sensi dell'art. 25(3) EUDR, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" e le sanzioni imposte alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di tali sentenze sul proprio sito web. Ciò si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle pronunce dei tribunali?	85
10.5. Ho abbattuto alcuni alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Intendo vendere il legname e la carne dei bovini in un mercato locale all'interno dell'UE. Mi saranno applicate sanzioni per aver venduto il legname degli alberi che ho abbattuto? (AGGIORNATO)	85

1. TRACCIABILITA'

1.1. Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate? (AGGIORNATO)

Il regolamento impone, agli operatori che immettono sul mercato dell'UE o esportano prodotti rientranti nel suo ambito di applicazione, di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte. Ciò non si applica agli operatori a valle che immettono sul mercato o esportano tali prodotti (per maggiori informazioni sugli operatori a valle, cfr. il capitolo 3 del presente documento).

La tracciabilità fino all'appezzamento di terreno (ossia l'obbligo di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte) è necessaria per dimostrare che non vi è stata deforestazione nello specifico luogo di produzione.

Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento sono già utilizzate da alcune imprese e da diverse organizzazioni di certificazione. Informazioni da telerilevamento (foto aeree, immagini satellitari) o d'alto tipo (ad es. fotografie con geotag e marcature temporali) possono essere utilizzate per verificare se le materie prime geolocalizzate e i prodotti da esse derivati sono interessati da deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza (di seguito chiamate «DDS») o, se del caso, nelle dichiarazioni semplificate (di seguito chiamate «SD») che gli operatori sono tenuti a presentare nel Sistema informativo prima dell'immissione sul mercato dell'UE o dell'esportazione dei prodotti.

Si tratta quindi di un elemento centrale del regolamento, che vieta l'immissione sul mercato o l'esportazione di qualsiasi prodotto interessato le cui coordinate di geolocalizzazione non siano state ancora raccolte e presentate nell'ambito di una dichiarazione di dovuta diligenza. L'unica eccezione è la SD dei micro o piccoli operatori primari (MSPO), per i quali la geolocalizzazione può essere sostituita da un indirizzo postale, purché questo corrisponda chiaramente alla posizione geografica degli appezzamenti di terreno o dello stabilimento interessato (cfr. FAQ 3.28 per maggiori dettagli).

La geolocalizzazione di un appezzamento di terreno può essere effettuata tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili di *Global Navigation Satellite System* (GNSS) e comuni applicazioni digitali anche gratuite (ad es. sistemi informativi geografici – *Geographic Information Systems*, GIS) che non richiedono copertura della rete mobile, ma un segnale GNSS adeguato, come quelli forniti da Galileo. Per gli appezzamenti di terreno superiori a quattro ettari, utilizzati per la produzione di materie prime diverse dai bovini, la geolocalizzazione deve essere fornita mediante poligoni, ossia punti di latitudine e longitudine con sei cifre decimali per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento. Per appezzamenti inferiori a quattro ettari, gli operatori possono utilizzare un poligono oppure un unico punto di latitudine e longitudine con sei cifre decimali. Gli stabilimenti in cui sono allevati bovini possono essere descritti con un unico punto di geolocalizzazione.

Si noti che il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori dei paesi terzi (a meno che non immettano direttamente prodotti sul mercato dell'UE). Per gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, cfr. FAQ 3.4.

1.2. Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili? (AGGIORNATO)

I requisiti di tracciabilità si applicano a ciascun lotto di materie prime pertinenti importate, esportate o scambiate.

Il regolamento richiede che gli operatori traccino ogni materia prima fino al relativo appezzamento di terreno prima di rendere disponibile un prodotto pertinente, di immetterlo sul mercato, o di

esportarlo. Di conseguenza, la presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza che includa informazioni di geolocalizzazione (o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, l'indirizzo postale chiaramente corrispondente alla posizione geografica degli appezzamenti di terreno o dello stabilimento) è un requisito affinché i prodotti pertinenti siano importati (procedura doganale «immissione in libera pratica»), esportati (procedura doganale «esportazione») e per le transazioni interne al mercato dell'UE.

Gli operatori a valle e i commercianti garantiscono la tracciabilità raccogliendo informazioni sui loro partner commerciali diretti (fornitori e clienti commerciali) e mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che dovessero richiederle (cfr. art. 5, paragrafi 3 e 4, EUDR).

1.3. Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o compositi e di prodotti compositi che contengono diverse materie prime? (AGGIORNATO)

Per i prodotti sfusi, come ad esempio la soia o l'olio di palma, l'operatore deve assicurare che siano identificati tutti gli appezzamenti di terreno che hanno contribuito a una fornitura e che le materie prime non siano mescolate - in nessuna fase del processo - con altre di origine sconosciuta o provenienti da aree deforestate o sottoposte a degrado forestale dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Per i prodotti compositi pertinenti, come ad esempio mobili importati realizzati con diversi componenti in legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima pertinente (ossia il legno) utilizzata nel processo di fabbricazione. I componenti derivati da materie prime pertinenti non possono essere né di origine sconosciuta né provenire da aree deforestate o da aree forestali degradate dopo la suddetta data limite.

Nel caso di prodotti compositi contenenti più materie prime o più prodotti pertinenti diversi (ad esempio una barretta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma), l'operatore che immette tale prodotto sul mercato dell'UE o lo esporta deve svolgere la dovuta diligenza solo sulla materia prima principale e sui prodotti (derivati) considerati pertinenti ai sensi dell'EUDR, ossia la materia prima indicata nella colonna di sinistra dell'allegato I. Ad esempio, per le barrette di cioccolato (codice 1806), la materia prima pertinente collegata è il cacao.

Ciò significa che gli obblighi di dovuta diligenza e i requisiti informativi riguardano soltanto i prodotti pertinenti (elencati nella colonna di destra dell'allegato I, sotto la materia prima pertinente) che la barretta di cioccolato contiene o con cui è stata fabbricata e che, in questo caso, sono il cacao in polvere e il burro di cacao.

1.4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?

Il regolamento prevede che le materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione siano riconducibili all'appezzamento di terreno. Le catene di custodia di bilancio di massa che consentono di mescolare, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, prodotti a deforestazione zero con prodotti di origine sconosciuta o prodotti non a deforestazione zero **non sono consentite** ai sensi del regolamento, in quanto non garantiscono che i prodotti immessi sul mercato o esportati siano a deforestazione zero. Pertanto, le materie prime immesse sul mercato, o esportate, devono essere separate da materie prime di origine sconosciuta o da materie prime non prive di deforestazione in ogni fase della catena di approvvigionamento. Poiché il bilancio di massa è quindi da escludere, non è necessaria la piena conservazione dell'identità.

1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto interessato non è conforme deve essere identificata e separata dal resto prima che il prodotto in questione sia immesso sul mercato o esportato, e tale parte non può essere né

immessa sul mercato né esportata. Se non è possibile procedere all'identificazione e alla separazione, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con il resto, l'intero lotto di prodotti in questione è da considerarsi non conforme, poiché non è possibile garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 dell'EUDR e pertanto non può essere immesso sul mercato dell'UE né esportato. Ad esempio, quando i prodotti sfusi sono stati tutti mescolati e sono collegati a diverse centinaia di appezzamenti di terreno, il fatto che uno degli appezzamenti di terreno sia stato disboscato dopo il 2020 renderebbe l'intero prodotto in questione non conforme. Ciò non pregiudica altre situazioni, comunque definite, in cui il 100% delle materie prime o dei prodotti pertinenti immessi sul mercato 1) può essere ricondotto all'appezzamento di terreno, 2) è legale e privo di deforestazione ai sensi del regolamento e 3) non è mai stato mescolato con prodotti di origine sconosciuta o non privi di deforestazione.

1.6. Quali sono le regole per i terreni che non sono beni immobiliari? (AGGIORNATO)

Cosa succede con i terreni pubblici o comunali che non rientrano nel concetto di «bene immobile»?

Il regolamento richiede che le materie prime immesse sul mercato dell'UE o esportate siano state prodotte su un terreno designato come appezzamento o, nel caso dei bovini, come stabilimento.

L'assenza di un registro fondiario o di un titolo formale non dovrebbe impedire la designazione di un terreno che, di fatto, è utilizzato come appezzamento di terreno o stabilimento.

1.7. Qual è la dimensione in ettari dell'area che può essere coperta da un poligono?

Il regolamento non prevede una soglia fissa per la dimensione minima o massima degli appezzamenti di terreno, a condizione che l'appezzamento rappresenti l'effettiva area di produzione e goda di condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale, associato alle materie prime interessate provenienti da tali terreni. Vedere anche la domanda 1.1 relativa alle coordinate geografiche degli appezzamenti inferiori a 4 ettari. Non c'è un limite prefissato per l'area dei poligoni da riportare sul Sistema informativo, ma la dimensione totale del file della DDS non può superare i 25 Mb.

1.8. La geolocalizzazione deve essere sempre indicata tramite poligoni?

No. Per appezzamenti di terreno di dimensioni inferiori a quattro ettari, la geolocalizzazione può essere descritta con la latitudine e longitudine di un solo punto. Nel caso dei bovini, non sono necessari poligoni, ma punti di geolocalizzazione singoli; ciò, in particolare, per tutti gli “stabilimenti” (ai sensi dell'articolo 2, comma 29, del Regolamento) in cui sono stati ospitati gli animali.

1.9. (ELIMINATO)

1.10. Cosa succede se i registri immobiliari o i titoli di proprietà non sono disponibili? (AGGIORNATO)

Come possono gli operatori ottenere i dati di geolocalizzazione in paesi in cui i registri di proprietà sono incompleti e in cui gli agricoltori possono non disporre di documenti d'identità o titoli di proprietà sui loro terreni?

Gli agricoltori possono provvedere alla geolocalizzazione dei loro appezzamenti indipendentemente dal fatto che siano o meno iscritti in un registro fondiario o dalla mancanza di documenti d'identità o titoli di proprietà sui loro terreni. A meno che non siano fornitori diretti degli operatori o operatori essi stessi, non sono richieste informazioni personali sugli agricoltori, ma è sufficiente la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione delle materie prime destinate all'immissione sul mercato dell'UE.

Per quanto riguarda il requisito di legalità in relazione al diritto d'uso del suolo (art. 2, par. 40, lett. a), EUDR), il regolamento richiede il rispetto delle leggi nazionali. Il fatto che gli agricoltori siano legalmente autorizzati a vendere i loro prodotti dalla legislazione nazionale vigente (che potrebbe non prevedere un registro di proprietà o l'obbligo di disporre di documenti d'identità) non significa che gli operatori EUDR che si approvvigionano da tali agricoltori abbiano soddisfatto i requisiti di legalità. Se il possesso di un titolo di proprietà non è richiesto dal diritto interno per produrre e commercializzare prodotti agricoli, allora non è neanche richiesto dal regolamento. Tuttavia, gli operatori devono verificare che non vi sia rischio di illegalità nelle loro catene di approvvigionamento, ossia che siano rispettate le leggi pertinenti applicabili nel paese di produzione. Esistono molti strumenti che gli operatori già oggi utilizzano per raccogliere le informazioni sulla legalità (e sulla geolocalizzazione): alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei propri fornitori, mentre altri si affidano a intermediari come cooperative, organismi di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre imprese. Gli operatori sono giuridicamente responsabili della garanzia che le informazioni sulla geolocalizzazione e sulla legalità siano corrette, indipendentemente dalle modalità o dagli intermediari utilizzati per raccoglierle.

1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma è l'operatore che è in ultima analisi responsabile della sua accuratezza e non il produttore che la fornisce. Il regolamento non si applica ai produttori (agricoltori) che non immettono direttamente prodotti sul mercato dell'Unione europea (e quindi non rientrano nella definizione di operatori e commercianti). In tal caso, l'operatore dovrà assicurarsi che l'area in cui è stata prodotta la materia prima interessata sia mappata correttamente e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento di terreno. Tra le misure che l'operatore può utilizzare vi è il sostegno ai fornitori per soddisfare i requisiti del presente regolamento, in particolare per i piccoli agricoltori, attraverso iniziative di *capacity building* e d'altro tipo.

1.12. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione (o l'indirizzo postale nel caso di un micro o piccolo operatore primario)? (AGGIORNATO)

Gli operatori devono verificare ed essere in grado di dimostrare che la geolocalizzazione o l'indirizzo postale (nel caso di un micro o piccolo operatore primario) è corretto.

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione o dell'indirizzo postale è un aspetto cruciale delle responsabilità che gli operatori devono adempiere. Fornire informazioni errate costituirebbe una violazione degli obblighi degli operatori ai sensi del regolamento.


1.13 (ELIMINATO)

1.14. Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima. Ogni poligono deve indicare un singolo appezzamento di terreno, contiguo o meno. Diversi poligoni devono essere forniti in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza quando un prodotto interessato è costituito da merci provenienti da diversi appezzamenti di terreno. Un poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un'area di terreno casuale che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune delle sue parti.

1.15. Cosa succede se una materia prima interessata viene prodotta su un appezzamento di terreno facente parte di una proprietà immobiliare che ne contiene anche altri?

La situazione è descritta di seguito.



i) Se la materia prima (quale la soia dell'esempio) viene prodotta nell'area B, quale geolocalizzazione deve essere fornita?

Sulla base della definizione di appezzamento di terreno ("terreno all'interno di una singola proprietà immobiliare") l'operatore deve fornire soltanto la geolocalizzazione del lotto di terreno in cui viene prodotta la materia prima in questione (l'area B dell'esempio).

ii) Cosa succede se la deforestazione nell'area C è legale e posteriore alla data limite?

- Se nell'area C non viene prodotta alcuna materia prima interessata, l'eventuale deforestazione dell'area C non pregiudica la conformità della soia prodotta nell'area B.
- Se nell'area C viene prodotta un'altra materia prima interessata (ad esempio bovini), il bestiame non è conforme (non privo di deforestazione), ma la soia dell'area B è, in linea di principio, conforme;
- Se la stessa materia prima (soia) è prodotta nelle aree B e C, l'operatore dovrà dimostrare la trascurabilità del rischio, tenendo conto in particolare dell'elevata probabilità di mescolanza all'interno della singola proprietà [articolo 10, comma 2, lettera j].

iii) Cosa succede se lo status giuridico dell'immobile A è compromesso da una non conformità EUDR (ad esempio, in caso di deforestazione illegale nell'area C)? La soia prodotta nell'area B è compromessa?

La soia prodotta nell'area B non è legale - e quindi non conforme all'EUDR - in quanto lo status giuridico dell'area di produzione (non l'appezzamento di terreno, ma l'intera proprietà, in linea con

l'articolo 2, comma 40 dell'EUDR) non è conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione.

1.16. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?

Non vi è né l'obbligo né la possibilità di fornire informazioni sull'appezzamento di terreno per mezzo di una circonferenza. Per gli appezzamenti di terreno superiori a quattro ettari (dove si producono materie prime interessate diverse dal bestiame), la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni (non un unico punto centrale con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti a descrivere il perimetro di ciascun appezzamento.

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati? (AGGIORNATO)

L'operatore deve dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci effettivamente immesse nell'UE. Ad esempio, se merci conformi provenienti da più luoghi di produzione vengono mescolate nello stesso silo, catasta, mucchio, serbatoio, ecc., e poi una parte di tali merci è immessa sul mercato dell'UE:

- Il luogo di produzione dichiarato dovrebbe includere quello di tutte le merci che sono entrate nel silo dall'ultima volta che era vuoto (e che potrebbero quindi potenzialmente essere incluse nella fornitura).
- Se i silos non venissero svuotati regolarmente, l'operatore dovrebbe dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci entrate nel silo durante un periodo di tempo che garantisca che nel processo non vengano mescolate materie prime di provenienza ignota. Ad esempio, scaricando una parte delle merci stoccate nel silo, ciò potrebbe essere fatto in modo sicuro dichiarando la geolocalizzazione di tutte le merci precedenti entrate nel silo fino ad un minimo del 200% della capacità del silo, a condizione che il silo funzioni secondo un sistema *first-in first-out* (FIFO) o un sistema equivalente che garantisca l'esaurimento cronologico delle materie prime nell'ordine di ingresso. Questo approccio si applica alle materie prime o ai prodotti pertinenti stoccati in cataste, serbatoi, ecc. e alla lavorazione in continuo.
- Sono possibili anche altri approcci sia per sistemi FIFO sia per altri sistemi di stoccaggio, purché sia garantito che nel processo non vengano mescolate materie prime di produzione sconosciuta o non conformi all'EUDR.
- Dichiarare il luogo di produzione di una quantità x di merci entrate nel silo, dove x è la quantità immessa nell'UE, non è consentito ai sensi del regolamento, poiché violerebbe il divieto di immettere sul mercato prodotti di origine sconosciuta. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni transitorie descritte nel capitolo 9.

1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare, in una dichiarazione di dovuta diligenza, più appezzamenti di terreno rispetto a quelli effettivamente interessati dalla produzione della specifica materia prima immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una “dichiarazione in eccesso”?

L'orientamento della norma impone una corrispondenza tra materie prime e prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti di terreno in cui sono effettivamente prodotti (pertanto, la norma si basa sul principio di una rigorosa tracciabilità, in base alla quale gli operatori devono raccogliere le

coordinate precise di geolocalizzazione corrispondenti agli appezzamenti di terreno di produzione). Tuttavia, un operatore può, in circostanze specifiche, fornire le coordinate di geolocalizzazione per un numero limitato di appezzamenti di terreno superiori a quelli in cui sono state prodotte le materie prime. Gli operatori possono dichiarare "in eccesso" solo in situazioni in cui una merce sfusa è completamente tracciabile fino all'appezzamento di terreno e non è soggetta a miscelazione con merci non conformi o d'origine sconosciuta. Quando tale merce sfusa viene mescolata durante il processo logistico o produttivo (ad esempio in silos per lo stoccaggio, a bordo delle navi per il trasporto o in molini durante il processo di produzione), l'operatore può ricorrere a una dichiarazione in eccesso unicamente quando, sul mercato, ne viene immessa soltanto una parte. Gli operatori sono tenuti a ottenere dati di tracciabilità il più possibile dettagliati. La dichiarazione in eccesso può essere applicata anche in caso di rotazione delle colture su un insieme di appezzamenti di terreno agricolo di un'azienda agricola, dove ad esempio la soia viene prodotta ogni anno in una parte diversa della superficie totale coltivabile dell'azienda agricola. Se l'operatore dichiara "in eccesso" nella dichiarazione di dovuta diligenza, si assume la piena responsabilità per tutti gli appezzamenti di terreno per i quali è prevista la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti siano interessati dalla produzione di materie prime (o prodotti) eventualmente immessi sul mercato. Se anche un singolo appezzamento di terreno "geolocalizzato" nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, non è considerato conforme l'intero insieme degli appezzamenti. In questi casi, l'operatore che dichiara gli appezzamenti di terreno in eccesso deve esercitare la dovuta diligenza nel rispetto degli obblighi previsti dall'EUDR, per tutti gli appezzamenti di terreno dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve comprovare che: 1) il rischio di non conformità (per quanto riguarda l'assenza di deforestazione e l'obbligo di legalità) è stato valutato in conformità all'articolo 10, comma 2, per tutti gli appezzamenti, 2) che, nell'ambito di tale valutazione, ha tenuto conto in particolare dei criteri (i) e (j), dell'articolo 10, e 3) che il rischio è trascurabile per tutti gli appezzamenti di terreno. Più in dettaglio, l'operatore deve considerare l'esistenza di un rischio se è difficile collegare i prodotti agli appezzamenti (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera i) e se sussiste la probabilità d'elusione del regolamento o di miscelazione di prodotti d'origine sconosciuta (ai sensi dell'art. 10, comma 3). L'operatore deve ridurre tali rischi a un livello trascurabile, prima di immettere o rendere disponibili tali prodotti sul mercato o di esportarli. Fatti salvi gli scenari di cui sopra, le pratiche di tracciabilità che mirano a dichiarare appezzamenti di terreno in eccesso (ad esempio, a scala regionale o nazionale) non sono generalmente in linea con l'EUDR. Tali pratiche non consentirebbero agli operatori di rispettare i loro obblighi fondamentali di dovuta diligenza, attenuando il rischio di elusione (in quanto, ai sensi dell'articolo 8, non è possibile esercitare la dovuta diligenza su un intero paese). Ciò ostacolerebbe inoltre il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, rendendo difficile (o addirittura impossibile) i controlli obbligatori di cui all'articolo 16.

**1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare la validità di una dichiarazione “a deforestazione zero”? Si tratta di allineare il posizionamento satellitare con mappe della deforestazione? Esisteranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione o degrado forestale? Cosa fare se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile?
(AGGIORNATO)**

È responsabilità dell'operatore raccogliere le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte. Se l'operatore non potesse geolocalizzare tutti gli appezzamenti che contribuiscono a un prodotto pertinente, non dovrebbe immettere tale prodotto sul mercato dell'UE né esportarlo, conformemente all'art. 3 EUDR.

Gli operatori (e gli operatori a valle e i commercianti non PMI) e le autorità di controllo possono verificare le coordinate di geolocalizzazione confrontandole con immagini satellitari o mappe della copertura forestale, per valutare se i prodotti soddisfano il requisito “a deforestazione zero” del regolamento.

**1.20. In che modo le autorità competenti degli Stati membri dell'UE verificheranno la validità di una dichiarazione “a deforestazione zero”?
(AGGIORNATO)**

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE effettuano controlli conformemente all'art. 16 EUDR per accertare che le materie prime e i prodotti pertinenti che sono stati o sono destinati a essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati provengano da appezzamenti di terreno a deforestazione zero e siano stati prodotti legalmente. Ciò include la verifica della validità delle dichiarazioni di dovuta diligenza e, più in generale, della conformità degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti alle disposizioni del regolamento.

Per maggiori informazioni sull'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti, si vedano gli artt. 18 e 19 EUDR.

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare le autorità competenti degli Stati membri dell'UE in paesi terzi nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?

Le autorità competenti, cooperando con le autorità amministrative di paesi terzi, possono effettuare audit in campo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), del Regolamento, a condizione che tali paesi siano d'accordo. Si ricorda che il regolamento non impone alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di consultare i paesi produttori se un prodotto è valutato come “potenzialmente non conforme” o “non conforme”.

1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione dell'EUDR le autorità competenti degli Stati membri dell'UE utilizzeranno le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento.

Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Deve essere applicato in modo armonizzato nella sua interezza nei 27 Stati membri.

1.23. Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATO)

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori devono raccogliere e conservare per cinque anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'art. 9 e nell'allegato II, nonché all'art. 2, par. 28, EUDR per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori devono effettuare la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti forniti da ciascun fornitore specifico. Pertanto, devono istituire un sistema di dovuta diligenza, che comprende la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare i requisiti di cui all'art. 9, le misure di valutazione del rischio descritte all'art. 10 e le misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 11 EUDR. I requisiti per l'istituzione e il mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, la rendicontazione e la conservazione delle registrazioni sono elencati all'art. 12 EUDR. Nel caso di operatori soggetti a dovuta diligenza semplificata (art. 13 EUDR), il sistema di dovuta diligenza dell'operatore è limitato ai relativi obblighi di dovuta diligenza semplificata (cfr. anche FAQ 5.1). Gli operatori dovranno comunicare agli operatori a valle o ai commercianti più a valle nella catena di approvvigionamento i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi della dichiarazione associati ai prodotti coperti da una dichiarazione semplificata ai sensi dell'art. 4, par. 7, EUDR.

Gli operatori a valle e i commercianti più a valle nella catena di approvvigionamento garantiscono la tracciabilità raccogliendo e conservando informazioni relative ai propri partner commerciali diretti (fornitori e clienti commerciali). Per gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, cfr. FAQ 3.4. Gli operatori sono tenuti a garantire che le informazioni sulla tracciabilità che forniscono alle autorità di controllo negli Stati membri tramite la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata presentata nel Sistema informativo siano corrette.

Lo sviluppo e il funzionamento del Sistema informativo saranno conformi alle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.

1.24. Come funzionerà la tracciabilità per prodotti provenienti da più paesi? (AGGIORNATO)

Gli operatori sono tenuti a garantire che le informazioni richieste sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti negli Stati membri siano corrette, indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.

Le informazioni di tracciabilità possono essere "sommate" lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio, un grande approvvigionamento di soia sfusa, proveniente da diverse centinaia di appezzamenti di terreno situati in più paesi, dovrebbe essere associata a una dichiarazione di dovuta diligenza che includa ogni paese e la geolocalizzazione di ciascun singolo appezzamento che ha contribuito alla produzione.

1.25. Cosa si intende per data o intervallo temporale di produzione? (AGGIORNATO)

Gli operatori sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sull'intervallo temporale di produzione nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 9 EUDR. Tali informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto pertinente è a deforestazione zero. Per questo si applicano alle materie prime coperte dal regolamento che sono immesse sul mercato dell'UE oppure alle materie prime utilizzate per la produzione di prodotti pertinenti coperti dal regolamento.

Per materie prime diverse dai bovini, la data di produzione si riferisce alla data di raccolta delle materie prime, mentre l'intervallo temporale di produzione si riferisce al periodo/durata del processo

produttivo (ad esempio, nel caso del legno, l'«intervallo temporale di produzione» si riferirebbe alla durata delle pertinenti operazioni di raccolta/abbattimento). La data di produzione e l'intervallo temporale di produzione dovrebbero entrambi essere collegati agli appezzamenti di terreno designati. Se informazioni più precise non sono disponibili, a causa delle specificità della produzione, possono essere utilizzati l'anno e/o la stagione di raccolta.

Per i prodotti pertinenti collegati alla materia prima «bovini», l'intervallo temporale di produzione si riferisce alla vita degli animali dalla nascita fino al momento della macellazione. Se bovini vivi (codici HS 0102 21, 0102 29) sono immessi sul mercato dell'UE (ad es. mediante importazione o nascita nell'UE), tutte le geolocalizzazioni (o, se del caso, gli indirizzi postali) fino alla prima immissione sul mercato dell'UE dovranno essere raccolte e presentate con la DDS o la SD.

Si noti che, ai sensi dell'art. 1, par. 2, EUDR, e in linea con la definizione di «prodotto» all'art. 2, par. 14, l'EUDR non si applica ai bovini e ai prodotti derivati dai bovini se l'animale è nato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ossia prima del 29 giugno 2023.

1.26. Come funziona la conformità nella catena di approvvigionamento dei bovini? (NUOVO)

Come per gli altri prodotti pertinenti, la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta i bovini sul mercato (sia animali vivi sia carne trasformata) è un operatore ai sensi dell'art. 2, par. 15, EUDR. Prima di immettere i bovini sul mercato dell'UE, l'operatore deve svolgere la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'art. 4, par. 1 dell'EUDR. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2, par. 15 a, EUDR, il proprietario dei bovini può qualificarsi come micro o piccolo operatore primario e, pertanto, prima dell'immissione dei bovini sul mercato dell'UE, deve presentare soltanto una dichiarazione semplificata invece di una DDS. Il proprietario dei bovini non è tenuto a presentare la dichiarazione semplificata se lo Stato membro ha reso disponibili i dati richiesti nel Sistema informativo, conformemente all'art. 4 a, par. 4 dell'EUDR e, di conseguenza, è stato assegnato al proprietario un identificativo della dichiarazione.

Ogni soggetto successivo che vende bovini si qualifica come commerciante o operatore a valle. Se il codice TARIC rimane lo stesso (ad esempio in un allevamento d'ingrasso), il soggetto mette a disposizione i bovini sul mercato ai sensi dell'art. 2, par. 18, EUDR ed è quindi considerato un commerciante. Un soggetto più a valle nella catena di approvvigionamento che trasforma bovini vivi in prodotti derivati inclusi nell'allegato I, come un taglio di carne, si qualifica come operatore a valle. Gli obblighi di operatori a valle e commercianti variano a seconda della dimensione dell'impresa (cfr. FAQ 3.4).

1.26.1 Come adempiere agli obblighi relativi ai «mangimi utilizzati per il bestiame»? (AGGIORNATO)

Secondo il considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115, gli operatori che immettono sul mercato o esportano prodotti pertinenti fabbricati utilizzando bovini dovrebbero garantire, nell'ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi utilizzati per il bestiame siano a deforestazione zero. Tuttavia, non dovrebbero essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime in sé. Le prove possono includere fatture, numeri di riferimento di dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente come prova che il mangime è a deforestazione zero. Dovrebbe coprire la vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni.

Considerato che l'EUDR impone requisiti ai prodotti pertinenti, i mangimi utilizzati per il bestiame sono rilevanti ai fini dell'EUDR solo se tali mangimi costituiscono un prodotto pertinente al momento della somministrazione (ad es. HS 1208 10 – farina e semola di soia). Viceversa, qualsiasi altro mangime per bovini che non costituisce un prodotto pertinente (ad esempio erba) non rientra

nell'EUDR; pertanto, il considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115 non riguarda tali altri mangimi.

Una DDS per i mangimi inclusi nell'allegato I deve essere presentata solo quando il mangime è immesso sul mercato o esportato in quanto tale.

1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATO)

Se un operatore, un operatore a valle o un commerciante che immette o mette a disposizione una materia prima sul mercato dell'UE o la esporta non è in grado di ottenere dai propri fornitori le informazioni richieste dal regolamento, deve astenersi dall'immettere o mettere a disposizione i prodotti pertinenti sul mercato dell'UE o dall'esportarli dall'UE, poiché ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

1.28. Devono essere fornite le coordinate per terreni in paesi classificati a basso rischio? (AGGIORNATO)

Non esiste alcuna eccezione al requisito di tracciabilità tramite geolocalizzazione (o, nel caso di un micro o piccolo operatore primario, tramite indirizzo postale). Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento, nonché il rischio di miscelazione con prodotti di origine sconosciuta o originari di paesi (o parti di essi) classificati ad alto rischio o a rischio standard (art. 13 EUDR). Se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti che indichino un rischio che i prodotti pertinenti non siano conformi al regolamento o che il regolamento sia eluso, l'operatore deve adempiere a tutti gli obblighi di cui agli artt. 10 e 11 EUDR e deve comunicare immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.

1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero? (AGGIORNATO)

Le materie prime pertinenti non possono essere messe a disposizione sul mercato dell'UE né esportate dall'UE se non sono state prodotte in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione ai sensi dell'art. 3, lett. b), EUDR (il cosiddetto «requisito di legalità»).

Gli obblighi di cui all'art. 3 sono cumulativi, il che significa che devono essere tutti soddisfatti: (1) il requisito di legalità (art. 3, lett. b)), (2) il requisito di «a deforestazione zero» (art. 3, lett. a)) e (3) il requisito che le materie prime o i prodotti siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (art. 3, lett. c), EUDR).

1.29.1 Una materia prima è raccolta nel paese A e trasportata nel paese B per ulteriore lavorazione (ad es. fave di cacao da A trasformate in cacao in polvere in B) prima che il cacao in polvere sia immesso sul mercato dell'UE nel paese C. Quali leggi del paese sono rilevanti?

Nell'esempio indicato, il paese A è il paese di produzione; pertanto, il requisito di legalità riguarda soltanto le leggi applicabili nel paese A.

1.30. Esistono obblighi giuridici per i paesi non UE? (AGGIORNATO)

Non esistono obblighi giuridici applicabili ai paesi non UE. Il presente regolamento stabilisce obblighi per operatori, operatori a valle e commercianti (come descritto nel capitolo 2 del regolamento), nonché per gli Stati membri dell'UE e le loro autorità competenti (cfr. il capitolo 3 del regolamento).

Tuttavia, molti paesi nel mondo hanno adottato misure per rafforzare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, potenziare i sistemi pubblici di tracciabilità per le materie prime pertinenti, ecc., facilitando così i compiti delle imprese ai sensi del presente regolamento. Si tratta di sviluppi positivi, poiché possono aiutare notevolmente operatori e commercianti a conformarsi ai loro obblighi.

1.31. In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da alcuni governi?

Uno dei requisiti centrali per gli operatori ai sensi del presente regolamento è raccogliere le informazioni di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime e i prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE (art. 9, par. 1, lett. d), EUDR). Gli operatori non possono fare affidamento sull'esistenza di leggi nazionali che vietano la condivisione di tali dati (pubblici) per essere esentati dall'obbligo di raccogliere e caricare tali dati nel Sistema informativo.

Gli operatori devono presentare le informazioni di geolocalizzazione nell'ambito dei loro obblighi; in caso contrario, non possono rispettare i requisiti di dovuta diligenza ai sensi dell'art. 8 e, pertanto, non possono immettere sul mercato dell'UE né esportare prodotti pertinenti.

2. AMBITO D'APPLICAZIONE

2.1. Quali prodotti sono inclusi nel regolamento? (AGGIORNATO)

Il regolamento si applica esclusivamente ai prodotti elencati nel suo allegato I. I prodotti non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono materie prime pertinenti rientranti nel suo ambito di applicazione. Ad esempio, la margarina a base di olio di palma non è coperta dal regolamento.

Allo stesso modo, i prodotti con un codice HS non incluso nell'allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da materie prime coperte dal regolamento – ad esempio le automobili con pneumatici in gomma naturale – non sono soggetti ai requisiti del regolamento.

N.B.: Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti pertinenti e le descrizioni dei prodotti possano essere modificati dalla Commissione mediante un atto delegato. Inoltre, la Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad ulteriori materie prime, sulla base di una valutazione d'impatto degli effetti delle materie prime pertinenti sulla deforestazione e sul degrado forestale.

2.2. E i prodotti regolamentati che non contengono materie prime interessate? (AGGIORNATO)

	... costituito da una materia prima elencata nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I	... <u>non</u> costituito da una materia prima elencata nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I
Prodotti rilevanti elencati nell'allegato I	Soggetto al regolamento (EUDR)	<u>Non</u> soggetto al regolamento
Altri prodotti <u>non</u> elencati nell'allegato I	<u>Non</u> soggetto al regolamento	<u>Non</u> soggetto al regolamento

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono, o non sono fabbricati utilizzando, le materie prime elencate nella corrispondente colonna di sinistra dell'allegato I non sono coperti dal regolamento.

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono, o non sono fabbricati utilizzando, le materie prime elencate nella corrispondente colonna di sinistra dell'allegato I non sono coperti dal regolamento.

La dicitura “ex” prima del codice HS dei prodotti nell'allegato I indica che il prodotto descritto nell'allegato è un “estratto” dell'insieme dei prodotti che possono essere classificati sotto quel codice HS. Ad esempio, il codice 9401 può includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma solo i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento. Analogamente, il codice HS 0201 copre la «carne di animali della specie bovina, fresca o refrigerata», mentre “ex 0201” nell'allegato I del regolamento copre solo la «carne di bovini, fresca o refrigerata», ossia bovini del genere *Bos* e dei suoi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*; la carne di bisonte (genere *Bison*) o di bufalo (genere *Syncerus*) non è invece coperta dal regolamento.

Nel caso in cui il prodotto pertinente, ad esempio “ex 4011 Pneumatici nuovi di gomma”, sia fabbricato con una miscela di gomma sintetica e gomma naturale, l'operatore deve svolgere la dovuta diligenza solo per l'ingrediente in gomma naturale.

2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore del prodotto? (AGGIORNATO)

Non esiste alcuna soglia di volume o di valore di una materia prima pertinente o di un prodotto pertinente, inclusi i prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applicherebbe. Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o esportano un prodotto pertinente incluso nell'allegato I, qualunque sia la sua quantità, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

2.4. E le materie prime prodotte nell'UE? (AGGIORNATO)

Le materie prime prodotte all'interno dell'UE sono soggette agli stessi requisiti delle materie prime prodotte al di fuori dell'UE. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, indipendentemente dal fatto che siano prodotti o fabbricati nell'UE o importati.

Ad esempio, se un'azienda dell'UE fabbrica cioccolato (codice 1806, incluso nell'allegato I), sarà considerata un operatore a valle soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato dell'UE ed ha soddisfatto i requisiti di dovuta diligenza (cfr. anche FAQ 3.4 sugli operatori a valle).

2.5. Come si applica il regolamento al legno e alla carta utilizzati per l'imballaggio? (AGGIORNATO)

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi, come pallet, a fabbricanti (per sostenere o proteggere il prodotto finale, non destinati a essere venduti come prodotto finale ai consumatori), il testo «escluso il materiale di imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato» nell'allegato I dovrebbe essere interpretato come segue.

Se uno degli imballaggi interessati è immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato come prodotto a sé stante (ossia come imballaggio a sé stante), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso rientra nell'ambito del regolamento e pertanto, si applicano i relativi requisiti.

Se l'imballaggio, classificato ad esempio sotto il codice HS 4415 o un altro codice HS (ad esempio HS 48), è utilizzato per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto, esso non è coperto dal regolamento.

I materiali da imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato dell'UE non costituiscono un prodotto pertinente ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice HS sotto il quale ricadono. Il fatto che il materiale da imballaggio sia elencato in fattura insieme al prodotto trasportato è irrilevante; è invece decisivo se, in uno scenario d'importazione o esportazione, l'imballaggio venisse classificato congiuntamente o separatamente (cfr. regola 5b delle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata). Secondo la regola 5b), i materiali e i contenitori di imballaggio presentati con le merci in essi contenute sono classificati con le merci se sono del tipo normalmente utilizzato per l'imballaggio di tali merci. Quando l'imballaggio è o viene classificato congiuntamente con il prodotto trasportato, può essere considerato utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato dell'UE o esportato.

2.6. La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un *retailer*, è considerata una “messa a disposizione sul mercato UE” anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante? (AGGIORNATO)

Finché l'imballaggio interessato (ad esempio un pallet) è immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia come imballaggio *standalone*), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso rientra nell'ambito del regolamento e pertanto si applicano i relativi requisiti (cfr. la domanda precedente). Ciò vale finché l'imballaggio è utilizzato per fini commerciali come prodotto a sé stante.

Tuttavia, una volta che l'imballaggio interessato diventa un materiale utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un prodotto, esso non rientra più nell'ambito del regolamento. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale da imballaggio usato ad altre imprese non è soggetta all'EUDR, inclusi i materiali che sono entrati nell'UE come imballaggio di carico (mentre sostenevano, proteggevano o trasportavano un altro prodotto) e che successivamente sono venduti.

Analogamente, il materiale da imballaggio vuoto già utilizzato una prima volta per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto – ad esempio quando è scambiato all'interno di un sistema di scambio a circuito chiuso (ossia pallet trasferiti da un'impresa all'altra per essere riutilizzati per il trasporto) – non è coperto dal regolamento. Per ulteriori informazioni sul noleggio di prodotti, cfr. FAQ 2.15.

Se un imballaggio che è già stato utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto viene riparato e venduto, esso deve rispettare l'EUDR solo per quanto riguarda i nuovi prodotti pertinenti utilizzati nella riparazione (ad esempio un pallet riparato con componenti in legno non riciclato). Ciò significa che, nell'esempio, il venditore del pallet riparato è considerato un operatore

o un operatore a valle, a seconda che i componenti in legno aggiunti siano già stati o meno oggetto di dovuta diligenza in precedenza.

2.7. Il commercio di prodotti pertinenti di seconda mano sul mercato dell'UE rientra nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATO)

I prodotti di seconda mano che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero smaltiti come rifiuti (cfr. considerando 40 e allegato I) non sono soggetti agli obblighi del presente regolamento.

Ulteriori informazioni sull'esenzione dei prodotti usati e dei prodotti di seconda mano saranno fornite in un progetto di atto delegato pubblicato dalla Commissione per consultazione pubblica.

2.8. La carta/cartone riciclati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento? (AGGIORNATO)

La maggior parte dei prodotti in carta/cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta vergine o di carta riciclata (ad esempio scarti di cartone dalla produzione di scatole) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento non si applica alle merci se sono prodotte interamente da materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto, come definito all'art. 3, punto (1), della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, il materiale riciclato non è soggetto agli obblighi del regolamento.

Al contrario, se il prodotto contiene materiale non riciclato, esso è soggetto ai requisiti del regolamento e il materiale non riciclato dovrà essere tracciato fino all'appezzamento di origine tramite geolocalizzazione dall'operatore che immette per primo tale materiale (o i suoi componenti) sul mercato. L'allegato I chiarisce inoltre che, in generale, i sottoprodotti di un processo di fabbricazione sono soggetti al regolamento. Nel caso di carta o cartone che costituiscono un prodotto recuperato (rifiuti e cascami), tali prodotti sono esentati dall'ambito di applicazione ai sensi dell'allegato I (cfr. capitoli 47 e 48 della Nomenclatura combinata).

2.8.1 I pneumatici ricostruiti e usati sono soggetti al regolamento? (AGGIORNATO)

In un progetto di atto delegato pubblicato per consultazione pubblica, si propone che gli pneumatici ricostruiti e usati siano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Il progetto di atto delegato, se dovesse entrare in vigore come proposto, limiterebbe gli obblighi del regolamento all'immissione, messa a disposizione sul mercato o esportazione di battistrada nuovi di gomma da applicare alle carcasse di pneumatici per il processo di ricostruzione.

2.9. Cosa sono i codici CN e HS e come dovrebbero essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATO)

La nomenclatura disciplinata dalla Convenzione sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, comunemente nota come «nomenclatura HS», è una nomenclatura internazionale multiuso elaborata sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD/WCO). Essa assegna codici a sei cifre per classificare le merci ed è utilizzata a livello

mondiale. Paesi/regioni possono aggiungere ulteriori cifre ai codici HS a sei cifre per una classificazione più dettagliata.

La Nomenclatura combinata (codice CN) dell'Unione europea è un codice merceologico a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura HS globale in merci più specifiche per rispondere alle esigenze dell'Unione.

Il codice CN è la base per la dichiarazione delle merci in importazione o esportazione dall'Unione europea e anche per le statistiche degli scambi intra UE. Le materie prime e i prodotti nell'allegato I del regolamento sono classificati tramite i rispettivi codici CN. I prodotti pertinenti nell'allegato I del regolamento sono classificati nella Nomenclatura combinata stabilita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, quando le merci sono vincolate al regime doganale di «immissione in libera pratica» come definito all'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione – CDU/UCC), il codice CN può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre creato specificamente per rispondere alle esigenze della normativa UE. Quando si dichiarano merci per il regime di esportazione come definito all'art. 269 del regolamento (UE) n. 952/2013, la suddivisione finale può arrivare fino al codice CN a otto cifre.

I membri della catena di approvvigionamento devono classificare i propri prodotti sulla base dell'allegato I del regolamento di base sulla CN (regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune) per stabilire se il regolamento si applica a loro. I codici HS possono evolvere ogni cinque anni. La normativa UE sulla CN è adottata ogni anno per riflettere eventuali aggiornamenti. I codici di nomenclatura menzionati nell'allegato I dell'EUDR sono quelli validi al momento dell'adozione del regolamento. Le modifiche a tali codici attraverso aggiornamenti della CN si applicano direttamente anche all'EUDR.

Per ulteriori dettagli, si veda il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nonché la documentazione esplicativa disponibile presso i canali ufficiali dell'UE per l'integrazione delle misure EUDR nel sistema tariffario integrato (TARIC).

2.10. Quando si verifica una «fornitura» di un prodotto pertinente, ossia quando esso è immesso o messo a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le imprese rientrano nell'ambito di applicazione quando utilizzano prodotti pertinenti nella propria attività o li trasformano? (AGGIORNATO)

È necessario distinguere tra il soggetto della catena di approvvigionamento che importa o immette sul mercato dell'UE un prodotto pertinente (anche prodotto nell'UE) e i soggetti più a valle della catena. Se un soggetto immette sul mercato dell'UE un prodotto pertinente prodotto nell'UE, sta in tal modo fornendo il prodotto sul mercato per la prima volta. Una «fornitura» presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone giuridiche o fisiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sul prodotto in questione; richiede che il prodotto sia stato fabbricato o che, se la materia prima è immessa sul mercato senza fabbricazione, essa sia stata prodotta (cfr. art. 2, par. 14, EUDR). Tale attività è rilevante ai sensi dell'EUDR indipendentemente dal fatto che il prodotto pertinente sia immesso sul mercato: a) ai fini della trasformazione, b) per la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, oppure c) per l'uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. art. 2, par. 19, EUDR). L'impresa è un operatore e deve svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS (o una SD, se del caso).

Se un prodotto pertinente deve essere vincolato al regime doganale di «immissione in libera pratica» nel corso di un'attività commerciale e non è destinato all'uso o al consumo privato, si presuppone che sia destinato a essere immesso sul mercato, indipendentemente dall'esistenza di una «fornitura»

o di un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone giuridiche o fisiche per il trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente sul prodotto in questione.

Dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato, esso è «fornito» sul mercato per distribuzione, consumo o uso se esiste un accordo tra due o più persone giuridiche o fisiche per un trasferimento di proprietà o di un diritto equivalente relativo al prodotto in questione (ad es. una vendita o una donazione) a fase di fabbricazione (e di produzione nel caso delle materie prime) ultimata. In generale, l'EUDR non stabilisce obblighi per i soggetti che offrono servizi logistici lungo la catena di approvvigionamento (ad es. spedizionieri/agenti di trasporto o rappresentanti doganali non sono «operatori», «operatori a valle» o «commercianti» ai sensi dell'EUDR) nella misura in cui non immettono prodotti sul mercato né li esportano.

Queste situazioni possono essere illustrate con alcuni esempi:

1) Un'azienda automobilistica B acquista pneumatici in gomma naturale (prodotto pertinente) dal fornitore UE T per fabbricare un'automobile utilizzando tali pneumatici. L'azienda automobilistica B immette l'automobile (prodotto non pertinente) sul mercato vendendola ai consumatori finali. L'azienda automobilistica B non è un operatore né un operatore a valle, perché l'automobile che fornisce sul mercato non è un prodotto pertinente dell'allegato I, né è un commerciante, perché non sta fornendo i pneumatici (singolarmente) sul mercato.

2) L'azienda automobilistica B importa (ossia vincola al regime doganale di «immissione in libera pratica») pneumatici per fabbricare automobili. L'azienda automobilistica B è un operatore quando importa pneumatici per le proprie operazioni aziendali. B deve svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica.

Un agricoltore D acquista farina di soia (prodotto pertinente) da un'impresa di molitura all'interno del mercato dell'UE e la somministra ai propri polli (prodotto non pertinente), che poi vende. D non è un operatore quando vende i polli, poiché i polli non sono un prodotto pertinente nell'allegato I, né è un commerciante, poiché non sta fornendo la farina di soia sul mercato. Tuttavia, D sarebbe un operatore se importasse (ossia vincolasse al regime doganale di «immissione in libera pratica») la farina di soia per alimentare i polli (cfr. lo scenario 2) sopra).

Nel caso in cui l'agricoltore somministri prodotti pertinenti a base di soia a bovini (prodotto pertinente), si vedano il considerando 39 del regolamento (UE) 2023/1115 e la FAQ 1.26.1.

Recital 39 of Regulation (EU) 2023/1115 and FAQ 1.26.1.

Negli esempi che seguono, i soggetti trasformano o utilizzano prodotti pertinenti nella propria attività. Essi sono soggetti al regolamento solo nei casi in cui forniscono prodotti pertinenti sul mercato:

4) L'impresa A acquista da un dettagliante B in un paese terzo e importa (ossia vincola al regime doganale di «immissione in libera pratica») tavoli e sedie in legno (prodotti pertinenti). I mobili saranno utilizzati dai dipendenti di A durante l'orario di lavoro. A è un operatore e deve svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica dei tavoli e delle sedie in legno.

5) L'impresa D acquista tavoli e sedie in legno (prodotti pertinenti) da un operatore UE B che li ha importati da un paese terzo e che ha già svolto la dovuta diligenza e presentato una DDS. L'impresa D utilizzerà i mobili per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro. I mobili non vengono forniti (non c'è «fornitura»), pertanto D non è soggetta all'EUDR.

6) L'agricoltore F, stabilito nell'UE, raccoglie i propri semi di soia (prodotti pertinenti) e li trasforma in farina di soia (prodotto pertinente), che utilizza per alimentare i propri polli nella propria azienda. Poiché l'agricoltore F non fornisce sul mercato i semi di soia e la farina di soia (ad esempio a un'altra persona fisica o giuridica), tali prodotti non sono immessi sul mercato e F non è soggetto all'EUDR.

7) L'agricoltore F, stabilito nell'UE, raccoglie i propri semi di soia (prodotti pertinenti) e li trasforma in farina di soia (prodotto pertinente), che vende all'agricoltore G, stabilito nell'UE. L'agricoltore F è un operatore con riguardo alla farina di soia, poiché essa viene fornita all'agricoltore G. A seconda delle proprie dimensioni aziendali, F potrebbe essere considerato un micro o piccolo operatore primario con obblighi di rendicontazione limitati (cfr. FAQ 3.21).

8) L'impresa B, stabilita nell'UE, sfrutta la propria foresta e trasforma i tronchi in cippato (prodotto pertinente) a partire dai tronchi (prodotto pertinente). Utilizza il cippato come combustibile per riscaldare i propri impianti. Poiché B non fornisce sul mercato né i tronchi né il cippato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e B non è soggetta all'EUDR.

9) L'impresa C acquista cippato (prodotto pertinente) da un operatore UE che ha già svolto la dovuta diligenza e presentato una DDS o una SD. L'impresa C utilizza il cippato come combustibile per riscaldare i propri impianti. Poiché C non fornisce sul mercato né i tronchi né il cippato, non vi è immissione o messa a disposizione sul mercato e C non è soggetta all'EUDR.

10) L'impresa C acquista cippato (prodotto pertinente) da un operatore UE che ha già svolto la dovuta diligenza e presentato una DDS o una SD. L'impresa C utilizza il cippato per produrre elettricità. Poiché C non immette né mette a disposizione sul mercato un prodotto pertinente, C non è soggetta all'EUDR.

2.11. Quali obblighi sorgono se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della propria attività commerciale? (AGGIORNATO)

In caso di più trasformazioni interne (un prodotto pertinente X trasformato in un prodotto pertinente Y e successivamente in un prodotto pertinente Z dalla stessa impresa), gli obblighi EUDR sorgono solo in relazione all'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto pertinente (prodotto Z). Gli obblighi dipendono dal fatto che il soggetto che immette sul mercato l'ultimo prodotto pertinente sia un «operatore» oppure un «operatore a valle». Ciò può essere illustrato dai seguenti esempi:

Esempio 1: L'impresa C (non PMI) del settore cioccolato acquista fave di cacao (prodotto pertinente) dall'operatore UE I e le trasforma in cacao in polvere (prodotto pertinente) e successivamente in preparazioni alimentari contenenti cacao (prodotto pertinente). L'impresa C immette poi le preparazioni alimentari sul mercato vendendole all'impresa D. In questo caso, gli obblighi si applicano solo alle preparazioni alimentari; pertanto, l'impresa C sarebbe considerata un operatore a valle quando immette sul mercato le preparazioni alimentari (cfr. FAQ 3.4 per gli obblighi degli operatori a valle e FAQ 3.10 su quali imprese sono PMI/non PMI ai sensi dell'EUDR).

Esempio 2: L'impresa T (non PMI) del settore legno raccoglie legno nell'UE e, all'interno di un diverso ramo della stessa impresa, lo trasforma in pasta, vendendo la pasta sul mercato dell'UE. Il trasferimento (fisico) del legno all'interno della medesima persona giuridica per ulteriore trasformazione non costituisce immissione sul mercato, poiché non esiste alcun accordo (scritto o verbale) tra due o più persone giuridiche o fisiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sul prodotto in questione. L'immissione sul mercato avviene solo quando la pasta è fornita per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale; pertanto, la dovuta diligenza deve essere svolta dall'impresa T con riguardo alla pasta, in quanto T è un operatore (a monte).

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? E gli altri prodotti che non contengono o non sono stati fabbricati utilizzando materie prime pertinenti, ma che sono elencati nell'allegato I? (AGGIORNATO)

I prodotti realizzati esclusivamente in bambù non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. L'art. 1, par. 1, EUDR definisce che, ai fini dell'EUDR, i «prodotti pertinenti» sono solo quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime pertinenti, tra cui il «legno». La definizione di cui all'art. 2, par. 2, EUDR chiarisce inoltre che, ai fini dell'EUDR, i codici HS elencati nell'allegato I sono pertinenti solo per individuare quali prodotti rientrino nell'EUDR.

In conformità alle note esplicative FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso; di conseguenza, il bambù non rientra nella materia prima «legno». Nel caso di prodotti in legno che

contengono anche componenti in bambù, le componenti in bambù non sono soggette agli obblighi di dovuta diligenza.

2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri invii di corrispondenza sono soggetti ai requisiti dell'EUDR? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 1, par. 26, e dell'art. 141, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 di integrazione del Codice doganale dell'Unione, gli «invii di corrispondenza» non sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e quindi alla presentazione di un numero di riferimento della DDS. Analogamente, all'interno dell'UE tali invii di corrispondenza non sono immessi o messi a disposizione sul mercato, ma hanno una finalità di comunicazione. Ciò è inoltre chiarito in un progetto di regolamento delegato che modifica l'allegato I, pubblicato per consultazione pubblica. Si noti che i prodotti pertinenti contenuti negli invii di corrispondenza (ad es. in una busta) non possono essere considerati «invii di corrispondenza» e, pertanto, se del caso, sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e alla presentazione di un numero di riferimento della DDS.

2.14. I campioni e i prodotti utilizzati per esame, analisi o prove rientrano nell'ambito dell'EUDR? (AGGIORNATO)

In un progetto di atto delegato pubblicato per consultazione pubblica, si propone che i campioni di prodotti, di valore e quantità trascurabili e che possono essere consumati o utilizzati solo per sollecitare ordini di merci del tipo che rappresentano, a condizione che la modalità di presentazione e la quantità (per prodotti dello stesso tipo o qualità) escludano il consumo o l'uso per finalità diverse dalla richiesta di ordini, non rientrino nell'ambito del regolamento. Lo stesso (ossia che gli obblighi EUDR non si applicano) vale per i prodotti destinati a esami, analisi o prove per determinarne composizione, qualità o altre caratteristiche tecniche ai fini di informazione o ricerca industriale o commerciale, a condizione che i prodotti da analizzare/esaminare/testare siano: completamente consumati o distrutti nel corso dell'esame/analisi/prova, oppure conservati o restituiti per nessun altro motivo o finalità se non l'adempimento di obblighi legali o contrattuali relativi all'esame/analisi/prova.

Esempi di forniture di campioni e di prodotti utilizzati per esame, analisi o prove includono:

- Un fornitore invia pneumatici a un costruttore di veicoli affinché il destinatario ne testi qualità e durata – i pneumatici saranno distrutti durante le prove.
- Un fornitore invia piccole quantità di un nuovo ingrediente (ad es. cacao o chicchi di caffè) a un produttore alimentare per una valutazione sensoriale e per testarne qualità e sicurezza alimentare nell'ambito dell'attività. L'ingrediente è completamente utilizzato nel corso di analisi e prove. In tal caso, il fornitore e il produttore alimentare sono fuori ambito se, alla luce degli accordi contrattuali e delle circostanze, l'ingrediente è chiaramente destinato a finalità di analisi e prova.
- Un'azienda del caffè importa un piccolo campione di chicchi di caffè da una nuova area di produzione per utilizzarlo e consumarlo nella propria attività, al fine di decidere se ordinare una grande quantità di chicchi di caffè dalla stessa area.

2.15. Il regolamento copre il noleggio di prodotti pertinenti?

Se un prodotto pertinente è noleggiato, o messo a disposizione mediante un accordo contrattuale analogo, il prodotto non è considerato immesso o messo a disposizione sul mercato. Una «fornitura» ai sensi dell'EUDR presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone giuridiche o fisiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sul prodotto in questione (cfr. FAQ 2.10). Tuttavia, come precisato al paragrafo 3 della FAQ 2.10, qualsiasi prodotto vincolato al regime doganale di «immissione in libera pratica» sul mercato dell'UE o posto sotto la procedura

doganale di «esportazione», anche se noleggiato, è considerato immesso sul mercato ed è quindi soggetto al regolamento.

Esempio: l'impresa P (non PMI) con sede nell'UE acquista articoli di arredamento in legno (prodotto pertinente) dal fabbricante UE S che ha svolto la dovuta diligenza e presentato una DDS per i mobili. I mobili sono noleggiati da P all'interno dell'UE per essere utilizzati per un certo periodo, prima di essere restituiti a P per un successivo noleggio. P non è soggetta agli obblighi dell'EUDR, poiché sta solo noleggiando i mobili e non trasferisce la proprietà né un altro diritto reale.

3. SOGGETTI E OBBLIGHI

3.1. Quali soggetti hanno obblighi EUDR e dove si trovano maggiori informazioni a riguardo? (NUOVO)

L'EUDR si applica agli operatori economici lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato I del regolamento.

Esistono tre categorie distinte di soggetti:

1. Gli operatori (talvolta anche definiti «operatori a monte») sono persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta un prodotto pertinente sul mercato dell'UE o lo esportano dall'UE, esclusi gli operatori a valle (cfr. art. 2, par. 15, EUDR). Ad esempio, un importatore di fave di cacao o un allevatore di bovini nell'UE che alleva bovini vivi è considerato un operatore. Alcuni operatori sono produttori primari che immettono sul mercato prodotti che essi stessi hanno prodotto, ossia che hanno coltivato, raccolto, ottenuto da o allevato materie prime pertinenti su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti. Tali produttori primari possono rientrare nella definizione di «micro o piccolo operatore primario» ai sensi del regolamento (cfr. art. 2, par. 15 bis, EUDR). Essi costituiscono una sottocategoria di operatori e sono quindi soggetti alle disposizioni previste per gli operatori, salvo diversa previsione del regolamento.

Gli obblighi degli operatori sono indicati all'art. 4 EUDR, mentre il regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari è disciplinato all'art. 4a EUDR.

2. Gli operatori a valle sono persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato o esportano prodotti pertinenti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti, tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (cfr. art. 2, par. 15 ter, EUDR). Ad esempio, un produttore di cioccolato che acquista fave di cacao da un importatore e le trasforma in cioccolato destinato al mercato dell'UE o all'esportazione è considerato un operatore a valle. Analogamente, un'impresa che acquista legno grezzo (HS 4403) da un proprietario forestale nell'UE e lo esporta verso un paese terzo è considerata un operatore a valle. Gli obblighi degli operatori a valle sono allineati a quelli dei commercianti e sono indicati all'art. 5 EUDR; variano a seconda che l'impresa sia una PMI o una non-PMI.

3. I commercianti sono persone fisiche o giuridiche nella catena di approvvigionamento diverse dall'operatore o dall'operatore a valle che mettono a disposizione prodotti pertinenti sul mercato dell'UE (cfr. art. 2, par. 17, EUDR). Può essere, ad esempio, un dettagliante che vende cioccolato prodotto da un fabbricante di cioccolato. Per informazioni sugli obblighi dei commercianti, cfr. art. 5 EUDR.

Ulteriori informazioni sugli obblighi delle diverse categorie di soggetti sono disponibili nel presente documento (cfr., tra le altre, le FAQ 3.4 e 5.1).

3.1.1. In che misura un cambiamento del codice HS incide sulla qualificazione dell'impresa come operatore a valle o commerciante? (AGGIORNATO)

Un cambiamento del codice merceologico (HS, CN o TARIC) di un prodotto già immesso sul mercato comporta che l'impresa che immette sul mercato un prodotto derivato sia qualificata come operatore a valle solo se il cambiamento riguarda le cifre che sono elencate nell'allegato I. Ad esempio, l'impresa A, con sede nell'UE, importa caffè non torrefatto non decaffeinato (codice HS 0901 11), che ricade sotto il codice HS 0901 indicato nell'allegato I. L'impresa B, anch'essa con sede nell'UE, tosta successivamente e vende i chicchi di caffè non decaffeinato (codice HS 0901 21), che rimangono sotto il codice HS 0901 nell'allegato I. Nell'esempio, l'impresa A sarebbe considerata un operatore ai sensi del regolamento, mentre l'impresa B sarebbe classificata come commerciante. Ciò perché il codice HS del caffè torrefatto inizia con le stesse prime quattro cifre del codice HS dei chicchi di caffè non torrefatti e soltanto queste prime quattro cifre sono elencate nell'allegato I dell'EUDR. Nel caso dei codici HS 47 e 48, lo stesso principio si applica alle prime due cifre di tali codici.

3.2. Cosa significa «nel corso di un'attività commerciale»? (AGGIORNATO)

Per «attività commerciale» si intende un'attività svolta in un contesto connesso a un'impresa. Le definizioni congiunte di «operatore» (art. 2, par. 15, EUDR) e di «nel corso di un'attività commerciale» (art. 2, par. 19, EUDR) implicano che qualsiasi soggetto diverso da un operatore a valle che immette un prodotto pertinente sul mercato dell'UE per la vendita (con o senza trasformazione) o gratuitamente, ai fini della trasformazione o per la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, oppure per l'uso nel contesto delle proprie attività commerciali, è soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o, se del caso, una dichiarazione semplificata.

3.3. Cosa significa «legislazione pertinente del paese di produzione»? (AGGIORNATO)

Le materie prime e i prodotti pertinenti possono essere immessi sul mercato dell'UE solo se rispettano i tre requisiti dell'art. 3 EUDR, ossia: (1) sono a deforestazione zero (art. 3, lett. a), (2) sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione (art. 3, lett. b) e (3) sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (art. 3, lett. c).

Per «legislazione pertinente» si possono intendere, tra l'altro, le leggi nazionali (incluse le pertinenti norme secondarie) e il diritto internazionale nella misura in cui sia applicabile nel diritto interno. Per «paese di produzione» si intende il paese in cui una materia prima pertinente è stata prodotta (cfr. art. 2, par. 24, EUDR). «Prodotto» significa coltivato, raccolto, ottenuto da o allevato su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti (cfr. art. 2, par. 14, EUDR). Di conseguenza, le leggi di altri paesi in cui possono aver avuto luogo fasi ulteriori di un processo di fabbricazione non sono rilevanti ai fini del requisito di legalità (ad esempio, fave di soia raccolte nel paese A (paese di produzione) trasformate in farina di soia nel paese B prima di essere immesse sul mercato dell'UE nel paese C). Il regolamento fornisce un elenco di ambiti legislativi senza specificare singoli atti giuridici, poiché questi differiscono da paese a paese e possono essere modificati. In base alla definizione, la legislazione elencata all'art. 2, par. 40, lettere da a) a h), deve essere interpretata come riferita allo status giuridico dell'area di produzione.

Inoltre, per i diversi ambiti legislativi, occorre tenere conto del significato e della finalità indicati all'art. 1, par. 1, lett. a) e b), EUDR. Pertanto, tra l'altro, è rilevante la legislazione collegata alla

protezione delle foreste, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o alla tutela della biodiversità.

La documentazione pertinente è necessaria ai fini della raccolta delle informazioni e della valutazione del rischio ai sensi degli artt. 9, par. 1, lett. h), e 10 EUDR. Tale documentazione può consistere, ad esempio, in documenti ufficiali rilasciati da autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit eventualmente svolti. In ogni caso, l'operatore deve verificare che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione.

3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti? (NUOVO)

a) Obblighi ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1, 2 e 3, EUDR

Gli operatori a valle e i commercianti sono tenuti a raccogliere e conservare informazioni sui loro partner commerciali diretti (cfr. art. 5, par. 3, EUDR). Essi possono immettere o mettere a disposizione sul mercato prodotti pertinenti o esportarli solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste dal/dai loro fornitore/i diretto/i. Le informazioni comprendono il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e, se disponibile, un indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti pertinenti, nonché degli operatori a valle o dei commercianti ai quali essi stessi forniscono. Solo nel caso in cui il fornitore diretto sia un operatore (a monte) ai sensi dell'art. 2, par. 15, EUDR, rendendo l'operatore a valle o il commerciante un cosiddetto primo operatore a valle o primo commerciante, le informazioni richieste includono anche i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione associati ai prodotti.

Il primo soggetto della catena di approvvigionamento a valle che è rifornito da un operatore può desumere la propria posizione di primo operatore a valle o primo commerciante dal fatto di ricevere dal/dai fornitore/i a monte i numeri di riferimento DDS / gli identificativi della dichiarazione. L'obbligo di trasmettere tali numeri grava sull'operatore (a monte).

Il primo operatore a valle o commerciante non deve chiedere proattivamente il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione né investigare la propria posizione nella catena di approvvigionamento, salvo che sia in possesso di informazioni che indichino che il proprio fornitore è un operatore a monte. Deve semplicemente registrare il numero nei propri archivi una volta ricevuto. L'operatore a valle o il commerciante, agendo in buona fede, può presumere che i propri fornitori non siano operatori a monte se non riceve da essi numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione. Solo quando il primo operatore a valle o commerciante è consapevole che il proprio fornitore è un operatore a monte e che tale operatore non rispetta l'obbligo di condividere il numero di riferimento della DDS o l'identificativo della dichiarazione, il primo operatore a valle o commerciante deve astenersi dall'immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti pertinenti (art. 5, par. 1, EUDR).

b) «Raccolta e conservazione» delle informazioni ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 4, EUDR

Gli operatori a valle e i commercianti devono raccogliere e conservare le informazioni descritte alla lettera a) per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione. Ciò non comporta alcun obbligo di archiviare tali informazioni in un sistema o database specifico. Né implica un obbligo di verificare sistematicamente il contenuto o la validità dei numeri di riferimento ricevuti dal fornitore.

Per rispettare l'obbligo di «raccolta e conservazione», è sufficiente che l'operatore a valle o il commerciante sia in grado di reperire e compilare tali informazioni entro un periodo di tempo ragionevole a seguito di una richiesta di un'autorità competente o in caso di preoccupazioni fondate. Gli operatori a valle e i commercianti devono conservare le informazioni raccolte per almeno cinque anni e metterle a disposizione delle autorità competenti su richiesta ai sensi dell'art. 5, par. 4, EUDR.

Devono essere in grado di collegare i numeri di riferimento DDS e gli identificativi della dichiarazione ai flussi di prodotto in entrata, ma non necessariamente ai flussi in uscita.

c) Obbligo di registrazione per operatori a valle non PMI e commercianti non PMI

Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono inoltre registrarsi nel Sistema informativo (art. 5, par. 2, EUDR).

3.5. Gli operatori a valle e i commercianti sono tenuti a verificare se sono il primo operatore a valle o commerciante? (NUOVO)

Gli operatori a valle o i commercianti il cui fornitore diretto è un operatore devono raccogliere e conservare i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione associati ai prodotti immessi sul mercato dall'operatore (art. 5, par. 3, lett. a), EUDR). In quanto tali, tali operatori a valle o commercianti il cui fornitore è un operatore si qualificano come primi operatori a valle o primi commercianti.

Gli operatori (inclusi gli MSPO) hanno l'obbligo di trasmettere proattivamente il proprio numero DDS/SD al primo operatore a valle o commerciante (art. 4, par. 7, EUDR). In linea di principio, gli operatori (inclusi gli MSPO) si auto-identificano come tali nei confronti del proprio cliente nel momento in cui, adempiendo a tale obbligo, trasmettono il proprio numero DDS/SD.

L'operatore a valle o il commerciante, agendo in buona fede, può presumere che i propri fornitori non siano operatori a monte se non riceve da essi numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione. Solo quando il primo operatore a valle o commerciante è consapevole che il proprio fornitore è un operatore a monte e che tale operatore non rispetta l'obbligo di condividere il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione, il primo operatore a valle o commerciante deve astenersi dall'immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti pertinenti (art. 5, par. 1, EUDR).

Un operatore a valle o un commerciante non è obbligato a valutare proattivamente se il proprio fornitore sia un operatore, né a richiedere o ottenere il numero DDS/SD dal proprio fornitore, salvo che sia consapevole che il fornitore è un operatore.

3.6. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI avranno accesso, nel Sistema informativo, alle informazioni di geolocalizzazione nelle dichiarazioni di dovuta diligenza o alle informazioni sull'indirizzo postale nelle dichiarazioni semplificate presentate dagli operatori a monte? (AGGIORNATO)

Gli operatori a monte potranno decidere se le informazioni di geolocalizzazione o sull'indirizzo postale contenute nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate presentate nel Sistema informativo siano accessibili e visibili agli operatori a valle non PMI o ai commercianti non PMI che dispongono dei numeri di riferimento o degli identificativi della dichiarazione associati e dei relativi numeri di verifica. La consultazione delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza e nelle dichiarazioni semplificate è uno dei mezzi che gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI possono utilizzare per verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata in caso di preoccupazioni fondate ai sensi dell'art. 5, par. 6, EUDR.

3.6.1 Gli operatori sono obbligati a comunicare ai clienti il «numero di verifica» della loro DDS o SD? (NUOVO)

Gli operatori devono fornire ai propri clienti diretti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza (o gli identificativi della dichiarazione nel caso di una SD) associati ai prodotti

pertinenti solo se i clienti sono (primi) operatori a valle o commercianti (art. 4, par. 7, EUDR). Non vi è alcun obbligo di trasmettere numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione ad altri clienti, come i consumatori finali o imprese che fabbricano prodotti fuori dall'ambito dell'EUDR.

Ai sensi dell'EUDR come modificato nel dicembre 2025, non esiste un obbligo giuridico per gli operatori di fornire informazioni aggiuntive che consentano agli operatori a valle o ai commercianti di esercitare la dovuta diligenza sui prodotti pertinenti acquistati, poiché non vi sono obblighi di dovuta diligenza a valle (cfr. FAQ 3.4 per maggiori informazioni).

Non esiste inoltre alcun obbligo giuridico ai sensi dell'EUDR di condividere a valle i numeri di verifica, che costituiscono un ulteriore livello di sicurezza per i dati contenuti nelle dichiarazioni. Qualora operatori a valle non PMI e commercianti non PMI verificano l'esercizio della dovuta diligenza ai sensi dell'art. 5, par. 6, EUDR in caso di preoccupazioni fondate, essi possono chiedere al proprio fornitore diretto di condividere i numeri di verifica (cfr. anche FAQ 3.6.1 e FAQ 7.25).

3.6.2 Quali misure devono adottare gli operatori a valle e i commercianti se vi sono indicazioni di non conformità, incluse preoccupazioni fondate, nelle loro catene di approvvigionamento? (NUOVO)

L'art. 5, par. 5, EUDR impone a tutti gli operatori a valle e commercianti (PMI e non PMI) di informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno immesso o messo a disposizione sul mercato il prodotto pertinente, nonché gli operatori a valle e i commercianti ai quali hanno fornito un prodotto pertinente, quando ottengono o vengono a conoscenza di nuove informazioni, incluse preoccupazioni fondate, che indichino che un prodotto pertinente immesso sul mercato o messo a disposizione rischia di non essere conforme all'EUDR. In caso di esportazione, gli operatori a valle devono informare l'autorità competente del paese di produzione come definito all'art. 2, par. 24, EUDR. Se, in caso di esportazione, il paese di produzione non è noto all'operatore a valle o non ha un'autorità competente EUDR designata (e quindi non è contattabile), dovrebbe essere contattata l'autorità competente dello Stato membro di esportazione.

Una «preoccupazione fondata» esiste, ai sensi della definizione dell'art. 2, par. 31, EUDR, quando vi è una segnalazione/istanza debitamente motivata, basata su informazioni oggettive e verificabili, riguardante la non conformità al regolamento e che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti. Una preoccupazione fondata può sorgere sia nella sfera delle autorità pubbliche sia in quella dei soggetti privati.

Un'impresa dovrebbe essere considerata a conoscenza di informazioni o di una preoccupazione fondata se tali informazioni le sono condivise via e-mail o in altro modo, ad esempio durante una riunione con i propri dipendenti o attraverso informazioni ricevute dalla Commissione, dalle autorità nazionali, da altri soggetti privati o dai media.

Per gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI si applicano ulteriori obblighi limitati ai sensi dell'art. 5, par. 6: in caso di preoccupazioni fondate, l'operatore a valle o il commerciante non PMI deve verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata e che sia stato rilevato un rischio nullo o solo trascurabile. L'operatore a valle o il commerciante non PMI non deve continuare a immettere o mettere a disposizione sul mercato né esportare il prodotto in questione, a meno che la verifica da esso condotta e/o l'autorità competente concludano che non vi è alcun rischio o che il rischio di non conformità è solo trascurabile.

La verifica è un obbligo reattivo: non richiede un'analisi sistematica della dovuta diligenza esercitata dagli operatori (a monte), ma va eseguita soltanto in presenza di una preoccupazione fondata.

La verifica può essere effettuata, ad esempio, tramite i seguenti mezzi:

- Ove disponibile, l'impresa può verificare la validità e il contenuto dei numeri di riferimento e degli identificativi della dichiarazione ricevuti. Può inoltre analizzare informazioni oltre quanto contenuto nel Sistema informativo. Può, ad esempio, utilizzare l'elenco dei paesi o di parti di essi di cui all'art. 29, par. 2, EUDR; consultare i rapporti pubblicamente disponibili basati sull'art. 12, par. 3, EUDR

degli operatori a monte non PMI; consultare i risultati di un audit condotto ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. b), EUDR; oppure richiedere, su base volontaria, ulteriori informazioni ai propri fornitori. In tal modo, può verificare che gli operatori a monte (fornitori) dispongano di un sistema di dovuta diligenza operativo e aggiornato, con politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti pertinenti, garantendo che la dovuta diligenza sia esercitata correttamente e regolarmente.

- Se non è possibile ottenere informazioni che consentano la verifica, l'impresa può adempiere all'obbligo di accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata fornendo all'autorità competente informazioni pertinenti sulla propria catena di approvvigionamento, incluso da quale fornitore ha ricevuto il prodotto pertinente e qualsiasi ulteriore informazione relativa alla preoccupazione fondata. Il fornitore può quindi essere informato dall'autorità competente della preoccupazione fondata, con conseguenti obblighi analoghi. Una volta raggiunto l'operatore a valle o il commerciante che ha ricevuto i prodotti pertinenti da un operatore (il «primo operatore a valle o commerciante»), tale soggetto, se non PMI, deve verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte (dall'operatore) richiedendo le informazioni DDS o SD e le altre informazioni necessarie all'operatore.

3.7. Cosa succede se un operatore con sede fuori dall'UE immette un prodotto o una materia prima pertinente sul mercato dell'UE? In quali circostanze gli operatori con sede fuori dall'UE avranno accesso al Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Se una persona fisica o giuridica stabilita fuori dall'UE immette prodotti pertinenti sul mercato dell'UE, ai sensi dell'art. 7 EUDR si considera operatore la prima persona stabilita nell'Unione che mette tali prodotti a disposizione sul mercato.

Ciò significa che, in questo caso, vi saranno due operatori ai sensi del regolamento: uno stabilito fuori dall'UE e uno stabilito nell'UE.

La prima persona stabilita nell'Unione che è considerata operatore ai sensi dell'art. 7 EUDR è soggetta agli obblighi degli «operatori a monte» (cfr. FAQ 3.1 e 5.1). L'art. 5 EUDR non si applica alla prima persona stabilita nell'Unione. La finalità dell'art. 7 EUDR, come indicato nel considerando 30, è garantire che in ogni catena di approvvigionamento nell'Unione vi sia un operatore stabilito nell'Unione che possa essere ritenuto responsabile in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'EUDR.

Esempio: un'impresa A con sede fuori dall'UE importa e vincola all'immissione in libera pratica fave di cacao, un prodotto pertinente. L'impresa A fornisce le fave di cacao a un'impresa B con sede nell'UE che fabbrica e vende cioccolato.

L'impresa A è un operatore con sede fuori dall'UE e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS nel Sistema informativo. Per effetto dell'art. 7 EUDR, l'impresa B con sede nell'UE è considerata un operatore ed è parimenti obbligata a esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS.

Gli operatori con sede fuori dall'UE avranno accesso al Sistema informativo solo se dispongono di un numero EORI valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito con riferimento all'Irlanda del Nord (XI), poiché solo in tal caso devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata prima di presentare una dichiarazione doganale. Avranno accesso al sistema nel ruolo di operatore e non come rappresentante autorizzato, poiché ai sensi dell'art. 2, par. 22, EUDR, il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione.

L'art. 7 EUDR si applica anche nel caso di un gruppo societario composto da più entità giuridiche stabilite sia dentro sia fuori dall'UE. Entrambi i membri del gruppo possono scegliere di avvalersi di un rappresentante autorizzato per la presentazione delle DDS ai sensi dell'art. 6 EUDR.

Nessun obbligo ai sensi dell'art. 7 EUDR si applica alla prima impresa stabilita nell'Unione se essa non immette o mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti né li esporta (esempio: l'impresa C con sede fuori dall'UE importa e vincola all'immissione in libera pratica grani di caffè, un prodotto pertinente, esercita la dovuta diligenza e presenta una DDS. L'impresa C fornisce poi i grani di caffè all'impresa D con sede nell'UE che li tosta e li utilizza per prodotti di pasticceria al caffè (prodotto non pertinente). Poiché l'impresa D non immette o mette a disposizione sul mercato dell'UE né esporta un prodotto pertinente, non rientra nell'art. 7 EUDR e quindi non ha obblighi ai sensi dell'EUDR).

Nel caso specifico di transazioni di e-commerce B2C (cfr. FAQ 3.17–3.19), l'art. 7 EUDR non si applica ai consumatori dell'UE che acquistano prodotti per consumo privato da fuori dall'UE, poiché tali consumatori non mettono a disposizione prodotti pertinenti sul mercato dell'UE. L'art. 7 EUDR non richiede che vi debba essere un operatore stabilito nell'UE quando un prodotto pertinente è fornito a un consumatore finale. Piuttosto, l'art. 7 EUDR prevede che, se una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE mette a disposizione prodotti pertinenti sul mercato dell'UE dopo che tali prodotti sono stati immessi sul mercato da una persona stabilita fuori dall'UE, allora tale persona è considerata un operatore ai sensi del regolamento.

3.8. Una persona può essere sia un operatore sia un operatore a valle rispetto allo stesso prodotto nella stessa catena di approvvigionamento? (NUOVO)

In generale è possibile che una stessa persona giuridica soddisfi, nella medesima catena di approvvigionamento, sia la definizione di «operatore» sia quella di «operatore a valle». Ciò può avvenire quando un soggetto immette un prodotto pertinente sul mercato e successivamente lo trasforma in un prodotto pertinente derivato che a sua volta immette sul mercato, assumendo così sia il ruolo di operatore (a monte) sia quello di primo operatore a valle.

In questo caso, poiché i due ruoli coincidono nella stessa persona giuridica, non è necessario “comunicare a sé stessi” il numero di riferimento ai sensi dell'art. 4, par. 7, EUDR. Qualora il prodotto derivato sia poi fornito a un altro operatore a valle o commerciante, l'impresa non è tenuta a trasmettere al cliente il numero di riferimento della DDS relativa alla fase di importazione del prodotto a monte.

Esempio 1: l'impresa A importa legname (HS 4403, prodotto pertinente) e, all'interno della stessa impresa, utilizza il legname per produrre legno segato (HS 4407, prodotto pertinente) che vende al fabbricante di mobili B.

In questo esempio, l'impresa A deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) prima di importare il legname. Successivamente, l'impresa A trasforma il legname, già coperto da una DDS, in legno segato. Nel vendere il legno segato prodotto a partire da materia prima conforme all'EUDR, l'impresa A svolge il ruolo di primo operatore a valle, con l'obbligo di raccogliere e conservare il numero di riferimento ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. a) dell'EUDR. Poiché i due ruoli coincidono nella stessa persona giuridica, i numeri di riferimento o gli identificativi della dichiarazione sono già disponibili per adempiere all'obbligo di raccolta e conservazione previsto dall'art. 5, par. 3, lett. a), EUDR. Quando vende il legno segato al fabbricante di mobili B, l'impresa A non è tenuta a trasmettere il numero di riferimento della DDS relativa all'importazione del legname.

Lo stesso vale (ossia nessuna comunicazione del numero di riferimento della DDS d'importazione da parte dell'impresa A) se l'impresa A utilizza sia legname importato sia legname da segazione di provenienza UE, prodotto da un'altra persona giuridica: in entrambi i casi, l'impresa A assume il ruolo di operatore a valle al momento della vendita del legno segato, senza obbligo di comunicare i numeri di riferimento ai propri clienti.

Se invece l'impresa A utilizza legname (HS 4403, prodotto pertinente) coltivato e raccolto da essa stessa per produrre il legno segato che vende, l'impresa A sarebbe considerata un operatore (a monte) per il legno segato: deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS (o una SD, se del caso) al momento della prima immissione sul mercato, che in questo caso avviene quando il legno segato è venduto (cfr. FAQ 5.20 sul momento dell'immissione sul mercato). L'impresa A deve comunicare il numero di riferimento (o l'identificativo della dichiarazione) del legno segato al successivo soggetto della catena di approvvigionamento se tale soggetto è un operatore a valle o un commerciante tenuto a raccoglierlo (art. 4, par. 7, e art. 5, par. 3, lett. a), EUDR). In questo caso l'impresa A non ha un "doppio ruolo". L'impresa A può scegliere come condividere il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione (ad esempio indicandolo in fattura, in un'e-mail o in altra documentazione che accompagna il prodotto; sono possibili anche altri mezzi).

Un caso di "doppio ruolo" può applicarsi anche nel seguente esempio:

Esempio 2: l'impresa C importa legname (HS 4403, prodotto pertinente) e lo utilizza insieme a legname coltivato e raccolto da essa stessa per produrre legno segato (HS 4407, prodotto pertinente). L'impresa C vende il legno segato al fabbricante di mobili D.

In questo caso, l'impresa C sarebbe considerata un operatore (a monte) per i segati prodotti a partire dal legname raccolto internamente. L'impresa C deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (o, se del caso, una SD) al momento della prima immissione sul mercato, che - per la parte della catena basata sul legname raccolto internamente - avviene quando il legno segato è venduto, mentre - per la parte basata sul legname importato - al momento dell'immissione in libera pratica in dogana. L'impresa C deve comunicare il numero di riferimento (o l'identificativo della dichiarazione) del legno segato al fabbricante di mobili D, che è un operatore a valle (art. 4, par. 7, e art. 5, par. 3, lett. a), EUDR). L'impresa C non è tenuta a comunicare al fabbricante di mobili D il numero di riferimento della DDS relativa al legname importato.

3.9. Le organizzazioni che non sono PMI e vendono ai consumatori (dettaglianti) sono classificate come commercianti? (AGGIORNATO)

Un'organizzazione di vendita al dettaglio può qualificarsi come «operatore», «operatore a valle» oppure «commerciante» ai sensi del regolamento, a seconda delle circostanze specifiche.

3.10. Cosa è una PMI ai sensi dell'EUDR? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 2, par. 30, EUDR, per «piccole e medie imprese» o «PMI» si intendono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, quali definite rispettivamente all'art. 3, par. 1, all'art. 3, par. 2, primo comma, e all'art. 3, par. 3, della direttiva 2013/34/UE (Direttiva contabile). Le soglie di cui all'art. 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE per piccoli, medi e grandi gruppi non sono rilevanti ai fini della definizione di PMI ai sensi dell'EUDR. Né è applicabile all'EUDR la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422).

La direttiva contabile 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775, stabilisce che le «medie imprese» sono imprese che non sono microimprese o piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: (a) totale dello stato patrimoniale: EUR 25 000 000; (b) fatturato netto: EUR 50 000 000; (c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio: 250.

Si noti tuttavia che, ai fini dell'art. 38, par. 3, EUDR e del differimento dell'entrata in applicazione del regolamento al 30 giugno 2027, è determinante se un operatore fosse qualificato come microimpresa o piccola impresa al 31 dicembre 2024. Ciò dipende dalle soglie dimensionali vigenti a tale data e indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa.

3.10.1 Sono un'impresa esentata dalla presentazione di una DDS: le imprese a cui fornisco possono comunque richiedermi di presentare una DDS? (AGGIORNATO)

Non esiste alcun obbligo giuridico per un operatore a valle o per un commerciante di presentare una DDS, né il Sistema informativo prevede la possibilità tecnica di farlo.

3.10.2 Posso presentare una DDS o una dichiarazione semplificata per un prodotto immesso sul mercato di un paese terzo che sarà importato nell'UE? (NUOVO)

Il Sistema informativo EUDR è un archivio di dichiarazioni e dichiarazioni semplificate per prodotti che sono immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE. Solo gli operatori (a monte), ossia importatori e produttori primari che immettono direttamente sul mercato dell'UE, sono tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate. Al contrario, i soggetti che immettono prodotti pertinenti su un mercato diverso da quello dell'UE non hanno alcun obbligo di interagire con il Sistema informativo EUDR. Il sistema non funge da archivio per prodotti venduti o sottoposti a ulteriore fabbricazione al di fuori dell'UE.

3.11. Chi è responsabile se un prodotto non è conforme all'articolo 3 dell'EUDR? (AGGIORNATO)

Gli operatori mantengono la responsabilità della conformità del prodotto pertinente che immettono sul mercato dell'UE o esportano (art. 4, par. 3, EUDR). In caso di non conformità, gli operatori devono astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato o dall'esportarlo e devono informare immediatamente le autorità competenti nonché gli operatori a valle e i commercianti ai quali hanno fornito il prodotto pertinente (art. 4, par. 4, lett. a), e par. 5, EUDR).

Gli operatori a valle e i commercianti hanno obblighi informativi se rientrano tra le "non-PMI" e obblighi di verifica (ai sensi dell'articolo 5, paragrafi. 5 e 6, EUDR) in presenza di preoccupazioni fondate.

3.12. Chi è l'operatore nel caso di alberi in piedi o di detenzione dei diritti di taglio? (AGGIORNATO)

Gli alberi in piedi, in quanto tali, non rientrano nell'ambito del regolamento. A seconda degli specifici accordi contrattuali, l'«operatore» al momento dell'abbattimento può essere il proprietario forestale oppure l'impresa che ha il diritto di raccogliere prodotti pertinenti, in funzione di chi immette il prodotto pertinente sul mercato dell'UE o lo esporta dall'UE. Nel caso in cui una persona concluda un contratto con cui autorizza l'altra parte a raccogliere/abbattere legname, la parte contrattuale che effettua la raccolta è considerata operatore se, per il mero fatto della raccolta/abbattimento, diventa direttamente e automaticamente proprietaria dei tronchi raccolti. Non è invece così quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la raccolta/abbattimento, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (per analogia, cfr. la sentenza C-370/23 del 21 novembre 2024).

3.13. Come si applica il regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATO)

Gli obblighi di dovuta diligenza si applicano alle «persone» ai sensi dell'art. 2, par. 20, EUDR, indipendentemente dal fatto che esse facciano parte o meno di un gruppo societario.

Le controllate di un gruppo, come qualsiasi altra persona giuridica, devono fare riferimento alla direttiva 2013/34/UE per determinare se la singola entità è una PMI o meno (cfr. FAQ 3.10). Ai fini dell'EUDR sono determinanti lo stato patrimoniale, il fatturato netto e il numero di dipendenti della singola persona giuridica, e non del gruppo nel suo complesso.

Per questo motivo, ogni entità che soddisfa la definizione di operatore, operatore a valle non PMI o commerciante non PMI deve creare un account separato e individuale per il proprio operatore economico nel Sistema informativo. Il sistema non consente di utilizzare un unico account con il ruolo di operatore, operatore a valle o commerciante per rappresentare più società, né di creare un account di operatore economico per un gruppo societario con più società utenti.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 EUDR, è possibile per gli operatori incaricare un rappresentante autorizzato di presentare e gestire dichiarazioni di dovuta diligenza (o, se del caso, dichiarazioni semplificate). Di conseguenza, i gruppi societari possono incaricare uno dei propri membri quale rappresentante autorizzato per presentare dichiarazioni di dovuta diligenza per conto di tutte le entità del gruppo. Un rappresentante autorizzato può utilizzare un unico account per presentare e gestire DDS o SD per tutte le entità che rappresenta. Il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione ai sensi dell'art. 2, par. 22, EUDR. Si noti che la responsabilità giuridica della conformità al regolamento resta in capo al singolo operatore.

3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'impresa incarica un'altra impresa di fornire prodotti pertinenti collegati alle proprie attività commerciali? Ad esempio, una mensa aziendale in loco, un piccolo negozio o uno stand installato accanto a un'attività principale. (AGGIORNATO)

A seconda degli accordi contrattuali specifici, l'impresa responsabile della fornitura di prodotti pertinenti per l'uso nella mensa, nel negozio o nello stand (ossia che mette a disposizione un prodotto pertinente sul mercato dell'UE) è responsabile della conformità all'EUDR. Gli obblighi dipendono dalla dimensione dell'impresa e dalla sua posizione nella catena di approvvigionamento.

Esempi:

- 1) L'appaltatore C è una PMI che, in base all'accordo contrattuale con il supermercato B, è responsabile dell'acquisto da un fabbricante dell'UE e della fornitura di cioccolato (HS 1806) ai clienti nei punti vendita del supermercato B. In questa situazione, l'appaltatore C è un commerciante PMI soggetto solo agli obblighi di cui all'art. 5, par. 1, paragrafi 3–5 e par. 7, EUDR. C non è soggetto a requisiti di dovuta diligenza e non mantiene la responsabilità della conformità EUDR del cioccolato.
- 2) L'appaltatore A gestisce ristoranti in loco per conto del supermercato B (non PMI) con sede nell'UE. L'appaltatore A è una non PMI e, in base all'accordo contrattuale con il supermercato B, è responsabile dell'acquisto e della fornitura di cioccolato (HS 1806) in un ristorante situato presso la sede del supermercato B. L'appaltatore A acquista il cioccolato da un fabbricante dell'UE; in questa situazione, l'appaltatore A è un commerciante non PMI soggetto agli obblighi di cui all'art. 5 EUDR. L'appaltatore A non è responsabile della conformità EUDR del cioccolato, ma deve verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata per il cioccolato in caso di preoccupazioni fondate (art. 5, par. 7, EUDR).
- 3) L'appaltatore D è una non PMI che gestisce stand di pasticceria nei punti vendita del supermercato B. I prodotti di pasticceria includono cioccolato (HS 1806). In base agli accordi contrattuali, il supermercato B acquista le barrette di cioccolato da un produttore in un paese terzo e l'appaltatore D

vende le barrette per conto del supermercato B senza mai diventarne proprietario. In questa situazione, il supermercato B è un operatore responsabile dell'esercizio della dovuta diligenza per le barrette di cioccolato e della presentazione di una DDS per ciascun lotto. L'appaltatore D non è responsabile della conformità EUDR delle barrette di cioccolato.

L'adempimento degli obblighi EUDR è richiesto solo quando i prodotti forniti rientrano nell'ambito del regolamento (cfr. FAQ 5.13). I prodotti che non rientrano nell'ambito, anche se contengono componenti o elementi derivati da materie prime/prodotti pertinenti, non sono soggetti ai requisiti del regolamento (cfr. FAQ 2.1). Esempi di prodotti fuori ambito che possono essere forniti da appaltatori includono salsicce e preparazioni simili di carne bovina (HS 1601), pane, pasticceria, torte, biscotti e altri prodotti da forno, contenenti o meno cacao (HS 1905 90), oppure preparazioni a base di caffè come bevande al caffè (HS 2202 99).

3.15. In che modo si articolano i ruoli di «rappresentante autorizzato» ai sensi dell'art. 6 EUDR e di «rappresentante doganale» ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 952/2013 (CDU/UCC)?

I due ruoli sono distinti:

- Il «rappresentante autorizzato» ai sensi dell'art. 6 EUDR è incaricato di presentare una DDS nel Sistema informativo per conto di un operatore. Questo ruolo riguarda quindi esclusivamente l'obbligo di cui all'art. 4 EUDR.

- Il «rappresentante doganale» ai sensi dell'art. 18 del CDU/UCC è incaricato di presentare la dichiarazione doganale per conto di un'altra persona. Questo ruolo riguarda quindi esclusivamente gli obblighi doganali previsti dal CDU/UCC.

Può accadere che una stessa impresa offra sia servizi come «rappresentante autorizzato» sia servizi come «rappresentante doganale», ma i due ruoli richiedono due mandati espliciti e distinti e implicano due insiemi separati di responsabilità ai sensi delle rispettive disposizioni.

In ogni caso, i rappresentanti doganali (sia che siano anche designati come «rappresentanti autorizzati» ai sensi dell'art. 6 EUDR, sia che non lo siano) non sono mai «operatori» ai sensi dell'EUDR, poiché non immettono prodotti pertinenti sul mercato né li esportano.

3.16. Cosa significa la frase «non destinati direttamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione» nella definizione di cui all'art. 2, par. 38 dell'EUDR? (NUOVO)

L'EUDR si applica ai prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione «nel corso di un'attività commerciale», indipendentemente dal fatto che il cliente di tale attività commerciale sia un'impresa (B2B) o un consumatore (B2C).

Ciò significa che i prodotti «destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione» (ossia C2C: *consumer to consumer*) non sono coperti dall'EUDR.

Esempi di tali usi/consumi privati sono:

- Una persona che rientra nell'UE da un viaggio fuori dall'UE portando con sé prodotti pertinenti per uso o consumo privato, in quantità ragionevoli per uso privato e quindi non destinati alla rivendita.
- Una persona in un paese terzo che invia prodotti a una persona nell'UE (ad esempio pacchi tra parenti).

Per tutte le spedizioni di prodotti pertinenti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione, le autorità competenti EUDR e le autorità doganali possono controllare se i prodotti siano destinati all'uso o al consumo privato e quindi esclusi dall'EUDR ai sensi dell'art. 2, par. 38, EUDR.

La valutazione è effettuata caso per caso, in base alle circostanze specifiche, quali quantità di prodotti pertinenti e frequenza di tali usi privati.

3.17. L'EUDR si applica alle forniture effettuate nell'ambito di vendite online (*e-commerce*) o di altre vendite a distanza? (NUOVO)

L'EUDR si applica a tutti i prodotti pertinenti forniti «nel corso di un'attività commerciale», il che include anche vendite online o a distanza. Non è rilevante se i prodotti sono forniti a un'altra impresa (B2B) o a un consumatore (B2C), poiché qualsiasi «fornitura» «nel corso di un'attività commerciale» rientra nell'EUDR (cfr. art. 2, par. 19, EUDR).

Lo stesso vale per i prodotti che entrano nel mercato dell'UE tramite importazione: l'EUDR si applica a tutte le immissioni in libera pratica di prodotti pertinenti, salvo i casi in cui i prodotti pertinenti non siano forniti nel corso di un'attività commerciale ma siano destinati esclusivamente all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione (C2C – cfr. la domanda precedente). La stessa logica si applica alle esportazioni (cfr. FAQ 5.6.1).

3.18. Quali sono gli obblighi di imprese quali distributori e dettaglianti online che forniscono prodotti pertinenti a clienti dell'UE in forniture online B2B o B2C? Quali sono gli obblighi dei marketplace online? (NUOVO)

Le imprese che forniscono prodotti pertinenti a clienti nell'UE (sia imprese sia consumatori) tramite vendite online possono qualificarsi, a seconda del loro ruolo concreto nella catena di approvvigionamento, come operatori, operatori a valle o commercianti ai sensi dell'EUDR. L'«operatore», «operatore a valle» o «commerciante» ai sensi dell'EUDR è il soggetto che effettivamente fornisce il prodotto pertinente sul mercato dell'UE.

Se un'impresa importa, ossia vincola all'«immissione in libera pratica», un prodotto pertinente nell'esecuzione di un contratto di vendita online nel corso di un'attività commerciale, essa è considerata un operatore ai fini dell'EUDR, indipendentemente dal fatto che sia stabilita o meno nell'UE (cfr. FAQ 3.7 per le regole applicabili agli operatori stabiliti fuori dall'UE).

Di conseguenza, distributori e dettaglianti online possono essere: (i) operatori se importano (immissione in libera pratica) nell'UE oppure vendono un prodotto pertinente non precedentemente immesso sul mercato dell'UE; (ii) operatori a valle se re-importano o vendono un prodotto pertinente derivato da un altro prodotto pertinente che è coperto da una DDS o da una dichiarazione semplificata; oppure (iii) commercianti se vendono online un prodotto pertinente che è già stato immesso sul mercato da un altro soggetto.

I *marketplace* online sono piattaforme online ai sensi dell'art. 3, punto (i), del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza. Finché il gestore del marketplace online si limita a facilitare la conclusione di un accordo di vendita tra due altre parti e non interviene nella fornitura effettiva del prodotto al cliente, il marketplace online è un mero prestatore di servizi intermediari e non ha obblighi ai sensi dell'EUDR.

Quando invece un fornitore offre funzioni diverse (ad esempio: da un lato vende esso stesso un prodotto pertinente o offre servizi finalizzati alla consegna dei prodotti e, dall'altro, opera come marketplace consentendo ad altri operatori, operatori a valle o commercianti di vendere i loro prodotti pertinenti), la qualificazione del fornitore come operatore, operatore a valle o commerciante ai sensi dell'EUDR, oppure come semplice prestatore di servizi intermediari, deve essere valutata caso per caso, considerando le funzioni concrete svolte nella fornitura della specifica vendita (ad esempio, i prestatori di servizi di *fulfilment* spesso “forniscono” effettivamente il prodotto al cliente).

In ogni caso, vi è sempre un operatore, un operatore a valle o un commerciante che fornisce effettivamente il prodotto al cliente. A seconda delle circostanze specifiche della fornitura, tale soggetto può essere la persona che offre il prodotto in vendita (fabbricante, distributore, dettagliante), il *marketplace* online per quanto riguarda specifici servizi che vanno oltre il mero ruolo di intermediario, oppure un prestatore di servizi di *fulfilment* distinto, se presente nella catena di

approvvigionamento. Si raccomanda a questi soggetti di determinare e chiarire le rispettive responsabilità alla luce del ruolo concretamente svolto nella catena di approvvigionamento.

3.19. Il consumatore può essere un «operatore» nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di vendite online B2C (e-commerce) o di altre vendite a distanza? (NUOVO)

Come chiarito nella FAQ precedente, l'«operatore» ai sensi dell'EUDR è il soggetto che, nel corso di un'attività commerciale, immette prodotti pertinenti sul mercato dell'UE o li esporta.

Nel contesto di vendite online o di altre vendite a distanza, l'individuazione dell'operatore può variare in base al modello di *business* e al ruolo/responsabilità dei soggetti che intervengono nella fornitura del prodotto pertinente nel corso di un'attività commerciale. Un operatore ai sensi dell'EUDR può essere (indipendentemente dal fatto che sia stabilito o meno nell'UE – cfr. FAQ 3.7) il fabbricante, il venditore, l'importatore, il dettagliante online o un prestatore di servizi di fulfilment quando fornisce effettivamente i prodotti ai consumatori dell'UE.

Alla luce di quanto sopra, un consumatore dell'UE (ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale) non è mai un operatore ai sensi dell'EUDR quando acquista un prodotto pertinente da un sito web che fornisce prodotti nell'UE, anche se risulta indicato come “importatore” nella dichiarazione doganale. L'immissione del prodotto pertinente sul mercato dell'UE non è effettuata dal consumatore privato, bensì dalla persona fisica o giuridica che fornisce effettivamente il prodotto pertinente a tale consumatore.

3.20. Una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni semplificate o DDS al posto dei propri membri? (NUOVO)

A seconda delle circostanze, una cooperativa o un'associazione può presentare dichiarazioni a proprio nome oppure agire per conto dei propri membri.

Opzione 1: se la cooperativa/associazione produce essa stessa prodotti pertinenti che immette sul mercato dell'UE (ad esempio nel caso di vendite di alberi in piedi, cfr. FAQ 3.12), può qualificarsi come operatore ai sensi dell'EUDR. Di conseguenza, la cooperativa/associazione, anziché i singoli membri, può presentare un'unica DDS o, se soddisfa la definizione di MSPO, un'unica dichiarazione semplificata. Cfr. FAQ 3.22 per maggiori informazioni sulle circostanze in cui una cooperativa/associazione può qualificarsi come MSPO.

Opzione 2: se la cooperativa/associazione intende supportare i propri membri che qualificano come operatori, può agire come rappresentante autorizzato dei propri membri e presentare DDS o dichiarazioni semplificate per loro conto (cfr. art. 6 EUDR). Per agire come rappresentante autorizzato, una cooperativa/associazione deve essere stabilita nell'UE.

Non è necessaria alcuna dichiarazione semplificata per gli MSPO le cui informazioni sono rese disponibili conformemente all'art. 4 a, par. 4, EUDR.

3.21. Chi rientra nella definizione di micro o piccolo operatore primario (MSPO)? (NUOVO)

MSPO è una sottocategoria di operatori con obblighi di rendicontazione semplificati. In generale, gli MSPO sono soggetti alle disposizioni previste per gli operatori (ad es. art. 4, par. 1, EUDR), salvo diversa previsione del regolamento.

Per qualificarsi come micro o piccolo operatore primario devono essere soddisfatti quattro requisiti:
a) persona fisica o micro/piccola impresa (sulla base delle soglie della direttiva contabile).

Un micro o piccolo operatore primario è una persona fisica oppure una microimpresa o piccola impresa, valutata sulla base delle soglie della direttiva 2013/34/UE. Per maggiori informazioni sulle soglie dimensionali, cfr. FAQ 3.10.

b) Stabilito in un paese a basso rischio.

Nel caso di una persona fisica, il luogo principale di attività e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione di persone, la sede legale, la direzione centrale o lo stabilimento principale permanente (a seconda dei casi) devono trovarsi in un paese classificato a basso rischio.

c) Immissione diretta sul mercato dell'UE o esportazione di prodotti pertinenti

Per qualificarsi come MSPO, un soggetto deve immettere direttamente sul mercato dell'UE o esportare prodotti pertinenti. Ciò significa che i produttori primari stabiliti fuori dall'UE non rientrano in questa definizione se forniscono prodotti a intermediari fuori dall'UE che successivamente immettono i prodotti sul mercato dell'UE. I produttori primari fuori dall'UE che non immettono prodotti sul mercato dell'UE non hanno obblighi giuridici ai sensi del regolamento.

d) Prodotti che l'operatore ha prodotto esso stesso (nel paese di stabilimento).

Infine, un operatore si qualifica come MSPO solo se immette sul mercato dell'UE prodotti che ha prodotto esso stesso. Per «prodotto» si intende coltivato, raccolto, ottenuto da o allevato su appezzamenti di terreno o stabilimenti (art. 2, par. 14, EUDR): l'operatore deve quindi essere un produttore primario.

Sebbene la produzione sia spesso svolta dal (o per conto del) proprietario dell'appezzamento o dello stabilimento, esistono casi in cui un'altra entità che svolge di fatto la produzione può essere considerata l'operatore: ciò avviene quando tale entità diventa direttamente e automaticamente proprietaria dei prodotti pertinenti per il mero atto della produzione (ad esempio, mediante la raccolta/abbattimento di alberi). Non è invece così quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la produzione, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr. FAQ 3.12). In scenari in cui operatore e proprietario del terreno non coincidono, è la dimensione dell'operatore a determinare l'ambito degli obblighi (ad esempio, se un'impresa non-MSPO si qualifica come operatore attraverso la raccolta/abbattimento, si applicano gli obblighi completi di presentazione della DDS).

3.22. Una cooperativa o un'associazione può essere considerata un MSPO? (NUOVO)

Sì, ma solo se la cooperativa/associazione soddisfa tutti gli elementi della definizione di MSPO di cui all'art. 2, par. 15 bis, EUDR. Tra l'altro, dovrebbe immettere sul mercato dell'UE prodotti che ha prodotto essa stessa. Come indicato nella FAQ precedente, esistono casi in cui non il proprietario del terreno, ma l'entità che svolge la produzione – che potrebbe essere una cooperativa/associazione – può essere considerata l'operatore; in particolare quando diventa direttamente e automaticamente proprietaria dei prodotti pertinenti per il mero atto della produzione (ad esempio, mediante la raccolta/abbattimento di alberi). Non è invece così quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la produzione, il diritto di proprietà all'altra parte del contratto (cfr. FAQ 3.12).

In scenari in cui operatore e proprietario del terreno non coincidono, è la dimensione dell'operatore – e non quella del proprietario del terreno – a determinare l'ambito degli obblighi (ad esempio, se un'impresa non-MSPO si qualifica come operatore attraverso la raccolta/abbattimento, si applicano gli obblighi completi di presentazione della DDS).

3.23. Una persona fisica o giuridica può essere contemporaneamente un MSPO e un «operatore» “ordinario”? (NUOVO)

Sì, ciò può accadere se una persona fisica o giuridica importa prodotti pertinenti prodotti da un'altra entità e, al contempo, immette sul mercato dell'UE prodotti pertinenti che essa stessa ha prodotto. Per i prodotti importati, la persona è un operatore; per i prodotti che essa stessa produce, è un MSPO (se sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione: cfr. art. 2, par. 15 bis, EUDR e FAQ 3.21). In questo caso, sebbene l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza si applichi a tutti i prodotti che la persona immette sul mercato, la persona deve presentare una DDS per i prodotti importati e una dichiarazione semplificata una tantum per i prodotti nazionali che essa stessa produce.

3.24. Come determina un'impresa la propria dimensione e cosa succede se la dimensione cambia negli anni? (NUOVO)

Il criterio della dimensione dell'impresa si applica per esercizio finanziario.

Ogni anno, un'impresa dovrebbe determinare la propria classificazione dimensionale facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, al fatturato netto e al numero medio di dipendenti durante l'ultimo esercizio per il quale tali dati sono disponibili. Se, per la forma giuridica dell'entità, non sono approvati bilanci annuali, è determinante l'ultimo esercizio disponibile. Per persone fisiche o giuridiche che non sono per loro natura obbligate a redigere un bilancio, cfr. FAQ 3.26.

Le imprese possono fluttuare di dimensione negli anni. Tuttavia, un cambiamento nella classificazione dimensionale avviene solo quando l'impresa supera o cessa di superare due dei tre valori soglia per due esercizi finanziari consecutivi. Ciò è rilevante, ad esempio, quando i cambiamenti comportano il passaggio di un'impresa dalla categoria PMI a quella non-PMI (o viceversa) oppure quando una persona fisica o giuridica qualificata come MSPO supera le soglie per gli MSPO (o viceversa).

Con riferimento agli MSPO, occorre distinguere due scenari:

Scenario 1: l'attività dell'agricoltore A, che al momento dell'entrata in applicazione dell'EUDR si qualifica come MSPO, diventa non-MSPO (e successivamente di nuovo MSPO):

Poiché, al momento dell'entrata in applicazione dell'EUDR, l'agricoltore A è un MSPO, si applicano obblighi di rendicontazione semplificati. Ciò significa che, prima della prima immissione sul mercato di prodotti pertinenti, l'agricoltore A presenta una dichiarazione semplificata una tantum.

Se l'agricoltore A supera i limiti per micro o piccole imprese stabiliti nella direttiva contabile per due esercizi finanziari consecutivi, nell'esercizio successivo ai due esercizi in cui le soglie sono state superate l'agricoltore A sarà soggetto agli obblighi ordinari di presentazione della DDS. Ciò significa che dovrà presentare una DDS prima di immettere sul mercato prodotti pertinenti in tale esercizio (per la possibilità di dichiarare più vendite in una sola DDS, cfr. FAQ 5.19).

Se successivamente l'agricoltore A torna a qualificarsi come MSPO rientrando sotto le soglie per due anni consecutivi, a partire dall'anno successivo a tali due anni potrà utilizzare nuovamente la propria dichiarazione semplificata. La dichiarazione semplificata potrebbe dover essere aggiornata per riflettere la realtà aziendale qualora questa sia cambiata (per l'aggiornamento cfr. FAQ 3.27).

Scenario 2: l'attività dell'agricoltore B, che al momento dell'entrata in applicazione dell'EUDR si qualifica come non-MSPO, diventa MSPO (e successivamente di nuovo non-MSPO):

Al momento dell'entrata in applicazione dell'EUDR, l'attività dell'agricoltore B è soggetta agli obblighi ordinari di presentazione della DDS. Ciò significa che deve presentare una DDS prima di immettere sul mercato prodotti pertinenti in tale esercizio (per la possibilità di dichiarare più vendite in una sola DDS, cfr. FAQ 5.19). Se successivamente l'attività di B cessa di superare le soglie rilevanti per due esercizi consecutivi e B si qualifica come MSPO, nell'anno successivo a tali due esercizi B dovrà presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum. Tale dichiarazione semplificata rimane valida salvo che B modifichi le proprie operazioni aziendali in modo tale da rendere necessaria una nuova dichiarazione semplificata (cfr. FAQ 3.27 per aggiornamenti/nuove presentazioni). La

dichiarazione semplificata non è più sufficiente anche se B supera nuovamente le soglie per due esercizi consecutivi e diventa non-MSPO; in tal caso, gli obblighi di presentazione della DDS si applicano nuovamente nell'anno successivo.

3.25. Un'impresa può qualificarsi come MSPO se le parti della sua attività relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano le soglie rilevanti? Come sono considerate le attività pertinenti? (NUOVO)

L'espressione: «relative alle materie prime pertinenti e ai prodotti pertinenti» mira a consentire alle imprese di beneficiare degli obblighi semplificati previsti per gli MSPO se possono dimostrare che solo una parte delle loro operazioni aziendali riguarda materie prime e prodotti pertinenti.

L'espressione: «relative alle materie prime pertinenti e ai prodotti pertinenti» significa che, nel determinare le soglie, dovrebbero essere considerati il fatturato netto, i dipendenti e le voci di bilancio che possono essere logicamente attribuite alle attività dell'impresa relative a materie prime o prodotti pertinenti, piuttosto che ad altre attività. Il personale di gestione e amministrativo che si occupa di più attività dovrebbe essere conteggiato su base pro-rata.

Affinché un'impresa possa dimostrare di soddisfare la definizione di MSPO, in caso di controllo da parte di un'autorità competente deve poter presentare registrazioni aziendali sulla struttura dei ricavi, contabilità dei costi, contabilità gestionale o altra documentazione che attribuisca in modo trasparente totale di bilancio, fatturato netto e numero di dipendenti ai segmenti di attività pertinenti.

Questa interpretazione può essere illustrata con il seguente esempio: un'impresa che lavora e commercializza prodotti in legno offre anche servizi di trasporto di componenti metallici. Genera circa il 70% del proprio fatturato netto annuo dalla lavorazione e commercializzazione di prodotti in legno e il 30% dal trasporto di componenti metallici. Il 30% relativo al trasporto di componenti metallici non sarebbe incluso nel calcolo delle soglie. Ciò significa che il 70% del fatturato netto concorre a determinare se le soglie previste dalla direttiva contabile sono superate o meno.

Le autorità competenti possono fornire ulteriori orientamenti su come tale requisito debba essere valutato e verificato a livello nazionale per la produzione nazionale, tenendo conto di eventuali disposizioni pertinenti del recepimento nazionale della direttiva contabile oltre le soglie dimensionali nazionali (le soglie dimensionali nazionali non sono rilevanti per la determinazione della dimensione ai sensi dell'EUDR, poiché il regolamento si basa sulle soglie dimensionali della direttiva contabile stessa).

3.26. Come determinano se sono un MSPO ai sensi dell'EUDR le imprese o le persone fisiche che non sono obbligate a redigere un bilancio? (NUOVO)

La direttiva contabile (come recepita dagli Stati membri) si applica, di norma, alle imprese che hanno già un obbligo di redigere un bilancio. Tuttavia, ai fini dell'EUDR, le soglie della direttiva contabile si applicano indipendentemente dalla forma giuridica, quindi anche a imprese o persone che, di per sé, non sono obbligate a redigere un bilancio.

In tali casi, l'impresa o la persona dovrebbe stimare il proprio totale di bilancio applicando le disposizioni e i principi generali dei capi 2 e 3 della direttiva contabile. Agricoltori e proprietari forestali possono anche stimare il totale di bilancio valutando e stimando il valore delle strutture/impianti di produzione e degli altri beni in loro possesso e, in caso di controllo da parte di un'autorità competente, dimostrare come hanno calcolato e applicato le soglie previste dalla direttiva contabile.

Le persone fisiche o giuridiche che rientrano al di sotto delle altre due soglie di una piccola impresa (ossia non superano un fatturato netto di EUR 10.000.000 e non impiegano in media più di 50

dipendenti durante l'esercizio) non devono necessariamente stimare il totale di bilancio, poiché possono già essere considerate MSPO sulla base degli altri due criteri rilevanti.

Inoltre, le persone fisiche che immettono direttamente sul mercato dell'UE prodotti che hanno prodotto ai sensi dell'art. 2, par. 14, EUDR e che agiscono in buona fede possono essere ragionevolmente considerate al di sotto delle soglie. Non devono adottare ulteriori passaggi amministrativi per dimostrare la propria dimensione, salvo che siano prossime a superare almeno una delle soglie previste dalla direttiva contabile.

Le autorità competenti possono fornire ulteriori orientamenti su come tale requisito debba essere valutato e verificato a livello nazionale, tenendo conto del recepimento nazionale della direttiva contabile.

3.27. Quando devo aggiornare la mia SD? Ci sono situazioni in cui devo presentare una nuova SD? (NUOVO)

L'art. 4 a, par. 3, EUDR prevede che gli MSPO «possono aggiornare le informazioni contenute nella loro dichiarazione semplificata a seguito di qualsiasi cambiamento significativo delle informazioni fornite». Ciò significa, ad esempio, che se la quantità stimata cambia, la SD può essere aggiornata, ma non è obbligatorio farlo.

Gli MSPO devono comunque garantire che tutti i prodotti che immettono sul mercato siano coperti da una SD valida. Pertanto, se un MSPO modifica la propria attività in modo tale da comportare l'immissione sul mercato di prodotti completamente nuovi, deve presentare una nuova SD, poiché i nuovi prodotti non rientrano nell'ambito della SD iniziale.

Esempio: l'agricoltore F (dell'Austria) gestisce da anni un'azienda di soia e bovini. Sulla base delle sue operazioni continuative, ha presentato una SD una tantum quando l'EUDR è entrato in applicazione. L'agricoltore F ora desidera acquistare una foresta adiacente per gestirla e immettere sul mercato dell'UE prodotti in legno provenienti da tale foresta. Poiché i prodotti in legno hanno un codice HS diverso da quello dichiarato e non sono coperti dalla SD di F, egli deve presentare una nuova SD per i prodotti in legno prima di immetterli sul mercato. F può copiare la vecchia SD "come nuova" per precompilare alcuni campi. In questo caso, non è sufficiente un aggiornamento della SD esistente: è necessaria una nuova presentazione.

Esempio: l'impresa di utilizzazione forestale H, che agisce come operatore raccogliendo/abbattendo legname in piedi e immettendolo sul mercato, opera ogni anno su appezzamenti diversi. Ciò include nuovi appezzamenti da cui il legno è raccolto dopo la presentazione della sua SD. Poiché le informazioni nella SD dovrebbero essere accurate, H può utilizzare la funzione di aggiornamento per mantenere aggiornate le informazioni sugli appezzamenti dichiarati nella SD. Inoltre, l'operatore H deve documentare le effettive geolocalizzazioni o gli indirizzi postali in cui il legno è stato raccolto e deve essere in grado di giustificare eventuali discrepanze tra gli appezzamenti dichiarati nella SD e gli appezzamenti effettivi di produzione.

Le informazioni fornite nella SD devono essere veritiere al momento della presentazione e al momento dell'eventuale aggiornamento. Se le autorità competenti rilevano che stime o altre informazioni sono state fornite al fine di classificare erroneamente un operatore come MSPO, eludere i requisiti del regolamento o ostacolare l'attività di controllo, possono avviare azioni per perseguire tali violazioni e irrogare sanzioni.

3.28. Quando un MSPO può utilizzare il proprio indirizzo postale anziché la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno o degli stabilimenti? (NUOVO)

È possibile per un micro o piccolo operatore primario sostituire la geolocalizzazione con un indirizzo postale, incluso il proprio indirizzo privato, quando esso corrisponde chiaramente alla posizione

geografica degli appezzamenti di terreno o dello stabilimento interessati. L'indirizzo postale può essere dichiarato utilizzando i campi postali comunemente usati (via e numero civico, CAP, città e paese) oppure informazioni catastali o equivalenti che consentano di identificare l'appezzamento di terreno o lo stabilimento in cui sono prodotti i prodotti immessi sul mercato o esportati.

Un appezzamento di terreno o uno stabilimento è «interessato» ai sensi del considerando 9 quando un MSPO produce in quel luogo materie prime pertinenti, ossia quando l'appezzamento o lo stabilimento è utilizzato per la produzione primaria come definita all'art. 2, par. 14, EUDR. La sede dell'attività di un MSPO, quando è utilizzata solo per fini amministrativi e non per produrre materie prime o prodotti pertinenti, non può essere dichiarata come appezzamento di terreno o stabilimento ai fini della conformità EUDR. Nel caso dei bovini, l'allegato III, punto 3, chiarisce che nella catena di approvvigionamento dei bovini l'indirizzo postale o la geolocalizzazione da dichiarare deve riferirsi a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono detenuti.

3.29. Un MSPO può dichiarare più prodotti pertinenti nella propria dichiarazione semplificata (ad esempio bovini e legname)? (NUOVO)

Sì, è possibile. È altrettanto possibile dichiarare più appezzamenti di terreno o stabilimenti in un'unica dichiarazione.

3.30. Come devono gli MSPO dichiarare la propria «quantità annua stimata a tantum di prodotti pertinenti» in caso di produzione irregolare o fluttuante? (NUOVO)

Esempio: un proprietario forestale effettua il taglio e immette i prodotti sul mercato solo ogni 30 anni e non segue un piano di taglio pluriennale in cui siano dichiarate quantità annue. Il taglio produce una resa di 200–400 m³ di legname, a seconda delle condizioni della stagione di utilizzazione.

Se un operatore immette prodotti pertinenti sul mercato solo una volta (in un periodo di alcuni anni) senza seguire un piano pluriennale di taglio, sono determinanti solo gli anni in cui i prodotti pertinenti sono effettivamente raccolti/abbattuti. Quindi, se un proprietario forestale immette sul mercato solo ogni 30 anni, è rilevante la quantità nell'anno in cui vende il raccolto/taglio, e non gli anni intermedi in cui non vi è alcuna immissione sul mercato.

Inoltre, se in un determinato paese è richiesto un piano pluriennale di taglio (ad es. un piano decennale), la stima annua può essere pari alla più alta quantità annua prevista dal piano oppure, se tale dato non è disponibile, alla quantità totale indicata nel piano divisa per il numero di anni coperti (dieci anni nell'esempio).

Se non è possibile basare la stima su piani pluriennali o su informazioni analoghe tratte da anni precedenti, l'operatore può basare la stima sull'ultimo anno in cui ha immesso prodotti pertinenti sul mercato in uno scenario di attività "normale". Se l'operatore avvia le proprie operazioni e non può fare affidamento su dati storici, la resa media di un appezzamento comparabile può essere presa come base per la stima. In ogni caso, in sede di controllo da parte di un'autorità competente, l'operatore dovrebbe essere in grado di giustificare la ragione della stima scelta.

4. DEFINIZIONI

Queste definizioni costituiscono la base degli obblighi di operatori, operatori a valle e commercianti, nonché del lavoro delle autorità competenti dell'UE.

4.1. Cosa si intende per «deforestazione globale»?

Per «deforestazione globale» si intende la deforestazione che si verifica a livello mondiale (sia nell'UE che al di fuori di essa) in linea con la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (ossia la conversione delle foreste a uso agricolo, indotta o meno dall'uomo). La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, le due principali crisi ambientali globali del nostro tempo. La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao, gomma o caffè. In quanto grande economia e consumatrice di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'Unione europea, pertanto, ha la responsabilità di contribuire a porvi fine. Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità dovute all'UE.

4.2. Cosa si intende per «appezzamento di terreno»?

L'"appezzamento di terreno" – oggetto di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento – è definito all'articolo 2, comma 27, come "un terreno all'interno di un'unica proprietà immobiliare, come riconosciuto dalla legge del paese di produzione, che possieda condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato di rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime rilevanti prodotte su tale terreno". Ai fini del presente regolamento, il fattore chiave consiste nell'individuare l'appezzamento di terreno utilizzato per produrre materie prime destinate all'immissione sul mercato dell'UE: non è necessario elencare tutti gli appezzamenti di proprietà di un unico proprietario se alcuni di questi non sono utilizzati per produrre materie prime rilevanti per il regolamento o che non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE. Se un singolo proprietario possiede più appezzamenti di terreno e immette sul mercato prodotti pertinenti provenienti da tutti questi appezzamenti, è possibile dichiarare tutti gli appezzamenti interessati in un'unica DDS (vedi anche FAQ 1.14.).

4.3. A quali criteri deve conformarsi il legno?

La formulazione della definizione di deforestazione zero di cui all'articolo 2, comma 13, lettera b) ("... nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati con legno...") esclude il legno dalla definizione del prodotto, creando l'impressione di un "caso speciale" e sollevando una questione in merito all'applicabilità del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a), del Regolamento al legno. Il legno deve soddisfare entrambi i criteri, relativi alla deforestazione e al degrado forestale, o solo al degrado forestale?

Per soddisfare i requisiti del Regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto su terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) deve essere stato raccolto senza indurre il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se un operatore, nel 2022, ha raccolto il 20% del legname di una foresta con una copertura del 100% e ha permesso che il terreno si sia rigenerato naturalmente, il legno raccolto è conforme

al Regolamento? Dopo 30 anni, una volta che la foresta si sarà rigenerata, sarà possibile ripetere l'intervento in conformità con l'EUDR?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, che consistono nella conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in foreste di piantagioni o in altri terreni boschivi, nonché nella conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, comma 7). Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, il degrado forestale ai sensi del regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi. Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legname, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

4.5. Come va interpretata l'espressione «senza indurre degrado forestale» all'interno della definizione di «a deforestazione zero» per i prodotti pertinenti che contengono legno o sono fabbricati utilizzando legno?

L'elemento della definizione di «deforestazione zero» che si riferisce specificamente al degrado forestale richiede che il legno debba essere «stato raccolto dalla foresta senza provocare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020» [articolo 2, comma 13, lettera b), dell'EUDR]. Il riferimento a "indurre" crea un nesso causale tra la raccolta del legno e il processo di degrado forestale.

Ciò riflette il fatto che le foreste possono essere influenzate da altri processi, tra cui i cambiamenti climatici, le epidemie, gli incendi, ecc. Queste potenziali forme di degrado forestale esulano dall'ambito di applicazione del regolamento; l'EUDR affronta il degrado forestale causato dalle attività forestali associate alla raccolta del legno e alla successiva rigenerazione della foresta. I prodotti pertinenti non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno indotto degrado forestale. Gli operatori potrebbero prendere in considerazione tutti i dati e le informazioni disponibili alla data del raccolto, principalmente la legislazione del paese vigente in materia di gestione forestale, i piani di gestione forestale, i piani di rimboschimento e le attività pianificate dopo il raccolto, i piani di ripristino e conservazione, altri tipi di piani, procedure di gestione, ecc., per valutare se vi sia il rischio che la raccolta induca degrado forestale.

Se lo stato di degrado della foresta persiste nel tempo, qualsiasi raccolta futura su un appezzamento di terreno in cui le operazioni di raccolta del legno hanno provocato degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 non sarebbe «a deforestazione zero» e i prodotti in questione non potrebbero essere immessi sul mercato. Al contrario, se in futuro la foresta sarà rigenerata e il suo stato cambierà in una categoria forestale che non sarebbe stata considerata come rientrante nella definizione di degrado forestale in primo luogo, allora il legno prodotto da nuove attività di raccolta su tale appezzamento di terreno potrebbe essere considerato «a deforestazione zero».

4.6. Come valutare se un prodotto in legno è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da considerare?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, riconducibili alla conversione di foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o altri terreni boschivi, e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, comma 7).

Per «degrado forestale» si intendono:				
Le modifiche strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di				
1) Foreste primarie in			2) Foreste rigenerate naturalmente in	
Foreste piantate	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati

Per conformarsi alla definizione «a deforestazione zero», gli operatori dovranno stabilire se la foresta, al 31 dicembre 2020, era primaria o a rigenerata naturalmente (le due tipologie cui si applica la definizione di «degrado forestale») e quindi valutare se il prelievo legnoso e le successive attività pianificate possano causare o indurre (oppure aver causato o indotto) una conversione assimilabile al «degrado forestale».

È importante tenere conto della legislazione forestale vigente nel paese di produzione del legno, dei piani di gestione sostenibile delle foreste e del quadro giuridico inerente al prelievo legnoso sostenibile, nonché delle informazioni e dei dati sullo stato della foresta prima della raccolta, sul regime di raccolta e sui suoi probabili impatti, sui trattamenti di rigenerazione, su altre misure previste di protezione e le misure di ripristino, nonché altre informazioni relative ai criteri di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 del Regolamento. Ciò potrebbe includere la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità forestali che delinea gli obblighi e le condizioni di rimboschimento, gli accordi contrattuali tra le parti o altre informazioni pertinenti ottenute dal proprietario del terreno o dai suoi rappresentanti.

Se vi sono prove che indicano che le attività di raccolta possono indurre degrado forestale*, il prodotto legnoso non può essere immesso sul mercato dell'UE, messo a disposizione o esportato dall'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

Se, al momento della raccolta, non si conosce la destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno (rigenerazione o conversione), c'è il rischio che tale azione possa indurre degrado forestale. Di conseguenza, legno e derivati non possono essere immessi, messi a disposizione o esportati dal mercato dell'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

*Di seguito alcuni indizi inerenti ad attività di raccolta che potrebbero indurre degrado forestale:

- piani di gestione (o altre informazioni disponibili) che prevedono attività di raccolta e rigenerazione potenzialmente inadeguate per la prevenzione del degrado forestale ai sensi dell'EUDR;
- attività di raccolta svolte che si discostano dai piani di gestione forestale sostenibile o dalla legislazione del paese;
- piani di rigenerazione post-raccolta che presuppongono una gestione orientata alla “foresta piantata” o alla “piantagione forestale” (intese in termini EUDR) o interventi di rigenerazione (quali l’impianto o la semina);
- assenza di previsione di misure di rigenerazione.

4.7. Un prodotto in legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto in una foresta che ha subito cambiamenti strutturali non indotti da attività di raccolta/abbattimento dopo il 31 dicembre 2020?

Sì, se il degrado forestale dopo il 2020 è provocato da altri processi come cambiamenti climatici, epidemie o incendi non correlati ad operazioni di raccolta o attività di deforestazione. I prodotti di tali appezzamenti possono essere considerati a deforestazione zero, a condizione che le operazioni di raccolta non provochino il degrado forestale. In questi casi, sarebbe importante disporre di dati e

prove sufficienti per dimostrare che qualsiasi cambiamento nello stato delle foreste tra i due periodi di tempo non era correlato alla raccolta del legno. Inoltre, quando lo scopo del taglio di alberi è la protezione delle foreste - ad esempio quando si raccoglie legno danneggiato da una tempesta o da un incendio; o quando si tagliano alberi infetti per prevenire la diffusione di parassiti e malattie -, non si ritiene che la raccolta abbia "indotto" degrado forestale. In questi casi, è importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare l'effettiva finalità dell'abbattimento degli alberi.

4.8. In alcuni casi, le prove che le operazioni di raccolta/abbattimento del legno inducano «degrado forestale» potrebbero non essere evidenti per un certo tempo dopo che un prodotto in legno è stato immesso sul (o messo a disposizione o esportato dal) mercato dell'Unione europea. Gli operatori possono essere responsabili per eventi che avvengono dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza?

I prodotti in questione non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da un'area in cui le attività di raccolta hanno indotto il degrado forestale nel periodo precedente alla presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore si assume la responsabilità del processo di dovuta diligenza e della conformità dei prodotti pertinenti all'articolo 3, lettere a) e b). In tale processo l'operatore deve tenere conto di tutte le informazioni e i dati pertinenti, anche per quanto riguarda i fattori di rischio di cui all'articolo 10.

Potrebbe essere riscontrata una violazione degli obblighi di dovuta diligenza, ad esempio, se la parte della valutazione del rischio della dovuta diligenza non è stata condotta correttamente in quanto sono state trascurate informazioni pertinenti o criteri specifici, compresi i piani successivi alla raccolta nell'appezzamento di terreno. Qualora si accertasse che la dovuta diligenza non è stata condotta correttamente, gli operatori a valle o i commercianti non sarebbero in grado di fare affidamento su una dichiarazione di dovuta diligenza esistente per i prodotti in questione.

Per contro, se la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente all'epoca e i prodotti pertinenti erano conformi al momento della loro immissione sul mercato, lo stato di conformità dei prodotti pertinenti - e quello dei prodotti derivati - non cambierà in base a eventi che si verificano dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato (o esportato) che non avrebbero potuto essere identificati come un rischio potenziale al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò non pregiudicherà nemmeno lo stato di conformità dell'operatore.

4.9. La definizione di «degrado forestale» disincentiva la messa a dimora deliberata e la semina di alberi che possono essere pratiche importanti per la protezione e il ripristino delle foreste?

In alcuni tipi di foreste, l'impianto o la semina intenzionale può essere un metodo efficace e preferito per la rinnovazione delle foreste, anche dopo eventi naturali (quali tempeste e incendi) o a seguito di misure di contrasto a specie esotiche invasive, parassiti o malattie, o per promuovere la rigenerazione in ambienti difficili, tra cui terreni poveri, siccità, gelo e dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti. Pertanto, mentre la conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in piantagioni forestali costituirebbe "degrado forestale" ai sensi del regolamento, la definizione di "piantagione" esclude "le foreste piantate per la protezione o il ripristino dell'ecosistema, nonché le foreste create mediante impianto o semina, che alla maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste che si rigenerano naturalmente". Questa eccezione dovrebbe logicamente applicarsi anche alle "foreste piantate".

4.10. Come applicare l'espressione «alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ»?

Se la vegetazione presenta chiome che coprono (o si prevede che coprano) più del 10% del suolo con specie arboree d'altezza reale (o prevista a maturità delle piante) pari o superiore a 5 metri, è classificata come "foresta", in base alla definizione FAO. I popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10% e un'altezza degli alberi di 5 metri sono inclusi nella definizione di "foresta", così come le aree temporaneamente non coperte da vegetazione, sempre che l'uso predominante dell'area rimanga quello forestale.

4.11. Quali cambiamenti di uso del suolo forestale sono conformi al regolamento?

La deforestazione è definita all'art. 2, par. 3, EUDR come «conversione di foresta ad uso agricolo». Qualsiasi altro cambiamento di uso del suolo forestale è conforme al regolamento?

Ai sensi del regolamento, la deforestazione è definita come la conversione delle foreste per uso agricolo. La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legname proveniente da una foresta tagliata legalmente per costruire una strada è conforme al regolamento.

4.12 Un disastro naturale può essere considerato deforestazione?

La definizione di "deforestazione" contenuta nel regolamento comprende la conversione delle foreste all'uso agricolo, indotta o meno dall'uomo, comprese le situazioni dovute a calamità naturali. Una foresta che ha subito un incendio e viene successivamente convertita in terreno agricolo (dopo la data limite) sarebbe considerata deforestata ai sensi del regolamento. In questo caso specifico, a un operatore sarebbe vietato rifornirsi di materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento da tale zona (ma non a causa dell'incendio boschivo). Al contrario, se la foresta danneggiata fosse destinata a rigenerarsi, non si tratterebbe di deforestazione e un operatore potrebbe procurarsi il legno dalla stessa foresta ricresciuta.

4.13. Saranno incluse le «altre terre boscate» o altri ecosistemi?

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" della FAO. Ciò include quattro miliardi di ettari di foreste – la maggior parte della superficie abitabile non ancora utilizzata dall'agricoltura – che comprende aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi preziosi dalle leggi nazionali. Nell'ambito della revisione delle procedure sottolineate nell'Articolo 34 dell'EUDR, la Commissione valuterà l'impatto dell'estensione dell'ambito di applicazione ad "altri terreni boschivi" e ad ecosistemi diversi dalle foreste. La conversione da foresta primaria o a rinnovazione naturale a piantagioni o ad altri terreni boschivi fa già parte della definizione di «degrado forestale» e i prodotti legnosi provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato o esportati.

4.14. La coltivazione della gomma è considerata «uso agricolo» ai sensi del regolamento?

Sì, la coltivazione della gomma rientra nella definizione di "piantazione agricola" ai sensi del regolamento, che significa "terreni con popolamenti arborei in sistemi di produzione agricola, come piantagioni di alberi da frutto, piantagioni di palma da olio, uliveti e sistemi agroforestali in cui le

colture sono coltivate sotto copertura arborea". Questa definizione comprende tutte le piantagioni di prodotti pertinenti diversi dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che la sostituzione di una foresta con una piantagione di gomma sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento.

4.15. Che cos'è una «segnalazione/istanza motivata» ai sensi del regolamento? (NUOVO)

Una segnalazione/istanza motivata è definita all'art. 2, par. 31, EUDR come una «istanza debitamente motivata basata su informazioni oggettive e verificabili riguardanti la non conformità al presente regolamento e che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti».

1. Da chi e a chi:

Le segnalazioni/istanze motivate possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica (art. 31, par. 1, EUDR). Possono essere portate direttamente all'attenzione di un'autorità competente (art. 31 EUDR) oppure di un operatore, operatore a valle o commerciante in relazione alla loro conformità (art. 4, par. 5, e art. 5, paragrafi 5 e 6, EUDR), il quale a sua volta deve informare le autorità competenti della segnalazione/istanza motivata e, se del caso, delle eventuali misure di mitigazione intraprese.

2. Istanza debitamente motivata:

Una segnalazione/istanza deve essere «debitamente motivata». Ciò significa che deve essere giustificata attraverso una catena di ragionamento trasparente, concreta, logica e difendibile. Il destinatario dovrebbe poter ricostruire come sono stati raggiunti i rilievi e le conclusioni esposti nella segnalazione/istanza motivata. In particolare, una segnalazione/istanza motivata deve essere basata su «informazioni oggettive e verificabili» e dovrebbe, per quanto possibile, essere supportata da prove presentate a corredo dell'istanza. Questi due elementi (essere «debitamente motivata» ed essere basata su «informazioni oggettive e verificabili») devono essere soddisfatti indipendentemente dal destinatario della segnalazione. Essi distinguono una segnalazione/istanza motivata da altre informazioni che indicano rischi di non conformità. Occorre inoltre distinguere tra, da un lato, un *modus operandi*, un andamento generale degli scambi o un insieme generalizzato di casi e, dall'altro, un insieme specifico di casi che identifichi chiaramente chi, come e quando una possibile non conformità si stia verificando (solo quest'ultimo può essere considerato una «istanza debitamente motivata»).

Nel caso specifico in cui una segnalazione/istanza motivata sia portata all'attenzione di un operatore, operatore a valle o commerciante, il collegamento con tale specifico soggetto deve essere reso sufficientemente chiaro; ad esempio, non sarebbe sufficiente, per qualificarsi come segnalazione/istanza motivata, indicare casi di taglio illegale in un paese da cui un operatore si approvvigiona, senza ulteriori dettagli che colleghino tali casi di illegalità alle operazioni dell'operatore.

Una segnalazione/istanza motivata portata all'attenzione di un'autorità competente può riguardare anche più operatori, operatori a valle o commercianti.

3. Possibili elementi di una segnalazione/istanza motivata:

Una segnalazione/istanza motivata deve riguardare la non conformità a specifici obblighi previsti dall'EUDR.

Nel presentare una segnalazione/istanza motivata, la parte che informa dovrebbe includere, per quanto possibile, i seguenti elementi:

a. Informazioni (nome completo, indirizzo, contatti) sul soggetto della segnalazione/istanza motivata (operatore/operatore a valle/commerciante), se note.

b. Informazioni sulla persona o organizzazione che presenta la segnalazione/istanza motivata, se del caso (nome completo e recapiti), salvo che tali informazioni compromettano o mettano in pericolo in qualsiasi modo la parte segnalante. Quando una segnalazione/istanza motivata è presentata a

un'autorità competente, gli Stati membri devono prevedere misure per proteggere l'identità della persona che la presenta (art. 31, par. 4, EUDR).

c. Identificazione della presunta violazione dell'EUDR (ad es. materie prime o prodotti che violano il requisito di legalità o di «a deforestazione zero», oppure mancanza di una DDS o di una dichiarazione semplificata).

d. Nel caso di presunta illegalità, identificazione della legislazione pertinente nel paese di produzione che non sarebbe stata rispettata.

e. Dove e quando si verifica o si è verificata la presunta violazione dell'EUDR (area e periodo di produzione).

f. Oggetto della presunta violazione dell'EUDR: identificazione di spedizioni specifiche, specie del prodotto, quantità, caratteristiche, ecc..

g. Prove relative alla presunta violazione dell'EUDR. Le prove possono essere di diverso tipo, ad esempio fotografie, rapporti, testimonianze, informazioni provenienti da fonti quali autorità pubbliche o organizzazioni della società civile nell'UE o in paesi terzi, audit di schemi di certificazione o di verifica di terze parti, ecc..

h. Qualsiasi altra informazione che possa essere utile per l'indagine sulla presunta non conformità all'EUDR.

5. DOVUTA DILIGENZA

5.1. Quali sono i miei obblighi in quanto operatore? (AGGIORNATO)

Come regola generale, gli operatori dovranno istituire e mantenere un Sistema di Dovuta Diligenza in conformità all'art. 12 EUDR.

N.B.: tale obbligo non si applica agli operatori a valle né ai commercianti.

L'esercizio della dovuta diligenza ai sensi dell'EUDR si articola in tre fasi.

Nella prima fase, gli operatori dovranno raccogliere le informazioni di cui all'art. 9 EUDR, quali la materia prima o il prodotto che intendono immettere sul mercato dell'UE o esportare, anche nell'ambito delle procedure doganali di «immissione in libera pratica» e di «esportazione», nonché la relativa quantità, il fornitore diretto e il cliente commerciale diretto, il paese di produzione, le prove del prelievo/raccolta legale, tra l'altro.

Un requisito fondamentale, in questa fase, è ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima pertinente e fornire, nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il Sistema informativo, le informazioni pertinenti – prodotto, codice CN, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione.

Nel caso di una dichiarazione semplificata, le coordinate di geolocalizzazione possono essere sostituite da informazioni sull'indirizzo postale.

Se l'operatore non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere sul mercato dell'Unione europea o dall'esportare i prodotti interessati. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterebbe una violazione del regolamento, che potrebbe portare all'applicazione di sanzioni.

Nella seconda fase, le imprese utilizzeranno le informazioni raccolte nella prima fase per valutare il rischio che i prodotti che intendono immettere sul mercato o esportare non siano conformi. Nell'ambito dei loro Sistemi di Dovuta Diligenza, verificheranno e valuteranno il rischio che prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri descritti all'art. 10 EUDR.

Gli operatori devono essere in grado di dimostrare come le informazioni raccolte siano state confrontate con i criteri di valutazione del rischio e come sia stato determinato il livello di rischio.

Nella terza fase, qualora nella seconda fase emerga un rischio di non conformità superiore a trascurabile, essi dovranno adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate affinché il rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri descritti all'art. 11 EUDR.

Tali misure devono essere documentate. Le politiche, i controlli, le misure e le procedure da utilizzare per la mitigazione del rischio sono specificati più nel dettaglio all'art. 11, paragrafi 1 e 2, EUDR.

Gli operatori che si approvvigionano di materie prime interamente da aree classificate a basso rischio saranno soggetti a obblighi di dovuta diligenza semplificati. Ai sensi dell'art. 13 EUDR, essi dovranno comunque raccogliere le informazioni conformemente all'art. 9 e valutare la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione, nonché il rischio di miscelazione del prodotto con prodotti di origine sconosciuta o originari di paesi a rischio standard o alto; tuttavia, non saranno tenuti a valutare e mitigare i rischi (artt. 10 e 11 EUDR) a meno che l'operatore ottenga o venga a conoscenza di informazioni pertinenti, incluse segnalazioni/istanze motivate presentate ai sensi dell'art. 31, che indichino un rischio che i prodotti pertinenti non siano conformi al regolamento (art. 13, par. 2, EUDR).

Nel contesto della dovuta diligenza semplificata e a seguito della valutazione ai sensi dell'art. 13, par. 1, EUDR, il requisito di cui all'art. 9, par. 1, lett. g), EUDR di fornire informazioni sufficientemente conclusive e verificabili circa il fatto che i prodotti pertinenti sono a deforestazione zero può essere soddisfatto raccogliendo la geolocalizzazione (o, nel caso degli MSPO, l'indirizzo postale) degli appezzamenti di terreno (o degli stabilimenti nel caso dei bovini).

Per maggiori informazioni sulla dovuta diligenza in generale e sui requisiti informativi di cui all'art. 9, par. 1, lett. h), EUDR, si vedano i capitoli 4 e 6 del documento di orientamento (Guidance) della Commissione.

5.1.1 Un operatore può utilizzare i propri sistemi di dovuta diligenza istituiti ai sensi dell'EUDR per conformarsi ad altre leggi UE in materia di dovuta diligenza, come la CSDDD o il Regolamento sul lavoro forzato? (NUOVO)

Un operatore può utilizzare un sistema di dovuta diligenza istituito ai sensi dell'EUDR per supportare la conformità agli obblighi giuridici stabiliti da altra normativa UE pertinente. Ad esempio, il processo di dovuta diligenza in tre fasi previsto dall'EUDR può essere utile per soddisfare alcuni requisiti della Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD) e del Regolamento sul lavoro forzato (FLR), sebbene l'ambito di applicazione e i requisiti di tali due atti differiscano.

Ad esempio, il processo di dovuta diligenza in tre fasi previsto dall'EUDR può essere utile per supportare la conformità ad alcuni requisiti della Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD) e del Regolamento sul lavoro forzato (FLR), sebbene l'ambito di applicazione e i requisiti di tali due atti differiscano.

Ai fini della valutazione della conformità dei prodotti pertinenti con l'art. 3 EUDR, il processo di dovuta diligenza comprende la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e la mitigazione del rischio. Sebbene tali elementi siano richiesti anche dalla CSDDD, sono previsti ulteriori elementi di dovuta diligenza, quali un coinvolgimento significativo dei portatori di interesse e l'istituzione di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo. La Commissione pubblicherà orientamenti sulla CSDDD in conformità all'art. 19 CSDDD. La data di applicazione delle misure previste dalla CSDDD è il 26 luglio 2029 (art. 37, par. 1, CSDDD).

Il Regolamento sul lavoro forzato (FLR) si applica dal 14 dicembre 2027 (art. 39 FLR). Esso vieta agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti realizzati con lavoro forzato. Ciò si applica anche agli operatori economici rientranti nell'ambito dell'EUDR. A differenza dell'EUDR, il FLR non impone obblighi di dovuta diligenza. Tuttavia, la dovuta diligenza può aiutare a individuare, mitigare, prevenire e porre fine al rischio di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Per facilitare la conformità al

FLR, la Commissione emanerà orientamenti sulla dovuta diligenza per affrontare i rischi di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Tale processo include elementi aggiuntivi, ma comporta anche la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e la mitigazione del rischio di lavoro forzato.

5.2. Chi può nominare un «rappresentante autorizzato»? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 6 EUDR, gli operatori possono nominare rappresentanti autorizzati per presentare, per loro conto, una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata. In tal caso, gli operatori mantengono la responsabilità della conformità dei prodotti pertinenti.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa, può nominare quale proprio rappresentante autorizzato l'operatore o il commerciante successivo nella catena di approvvigionamento, a condizione che tale soggetto non sia una persona fisica o una microimpresa. In questo caso, l'operatore che conferisce il mandato mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

Ai sensi dell'art. 2, par. 22, EUDR, il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione e deve aver ricevuto un mandato scritto dall'operatore.

5.2.1. Che cos'è un rappresentante autorizzato? Un rappresentante autorizzato può rappresentare più operatori? Quali obblighi EUDR può svolgere un rappresentante autorizzato? (AGGIORNATO)

Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un operatore presentando, per tale operatore, una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata (art. 6 EUDR).

Ai sensi dell'art. 2, par. 22, EUDR, un rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione e deve ricevere un mandato scritto da un operatore per poter agire per suo conto. In linea di principio, qualsiasi persona fisica o giuridica (privata o pubblica) stabilita nell'UE può agire come rappresentante autorizzato, indipendentemente dal fatto che partecipi attivamente o meno a una catena di approvvigionamento. Un rappresentante autorizzato può essere, ad esempio, una cooperativa o un'associazione (cfr. FAQ 3.20 e 3.22), un'autorità nazionale o regionale che non sia un'autorità competente EUDR, oppure un soggetto della catena di approvvigionamento.

Per presentare DDS o SD, i rappresentanti autorizzati devono registrarsi nel Sistema informativo e selezionare il ruolo «*Representing Operator*». Tale ruolo consente ai rappresentanti autorizzati di autenticarsi con le proprie credenziali e presentare dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate per conto dei propri clienti. È possibile che un rappresentante autorizzato sia nominato da più operatori se sono soddisfatti i requisiti sopra indicati. In fase di presentazione di una DDS o di una SD, i dettagli dell'operatore devono essere inseriti nei campi previsti, in modo da consentire l'identificazione univoca dell'operatore rappresentato.

Anche se un rappresentante autorizzato presenta una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata, l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza resta in capo all'operatore. Di conseguenza, l'operatore mantiene la responsabilità della conformità dei prodotti pertinenti all'art. 3 EUDR.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona fisica o una microimpresa, esso può nominare quale rappresentante autorizzato l'operatore o il commerciante successivo nella catena di approvvigionamento, a condizione che tale soggetto non sia una persona fisica o una microimpresa (cfr. art. 6, par. 3, EUDR).

5.3. Le imprese possono svolgere la dovuta diligenza per conto delle proprie controllate? (AGGIORNATO)

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo di società (una capogruppo e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore che immette sul mercato dell'UE o esporta un prodotto pertinente è responsabile della conformità del prodotto e della conformità complessiva al regolamento. Pertanto, è il suo nome che deve essere indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza e tale operatore deve mantenere la piena responsabilità ai sensi del regolamento. Ulteriori informazioni sulla misura in cui gli obblighi di dovuta diligenza siano individuali si trovano nella sentenza C-117/24 del 13 novembre 2025, relativa al regolamento UE sul legname (EUTR).

5.4. Quali sono i miei obblighi se re-importo un prodotto che era stato precedentemente esportato dall'UE? (NUOVO)

In generale, un re-importatore è un operatore (a monte) con l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS. Solo se il re-importatore può dimostrare che i prodotti pertinenti che immette sul mercato dell'UE – o tutti i prodotti pertinenti in essi contenuti – sono già stati immessi sul mercato dell'UE in precedenza e, pertanto, sono già stati soggetti a dovuta diligenza, e li vincola al regime doganale di «immissione in libera pratica», egli può essere considerato un «operatore a valle». Solo in tal caso il re-importatore non deve svolgere la dovuta diligenza né presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

Invece, gli obblighi dell'operatore a valle si limitano a verificare e, su richiesta, fornire prove alle autorità competenti che dimostrino che il prodotto importato è stato effettivamente immesso in precedenza sul mercato dell'UE ed esportato dall'UE prima che avvenga l'effettiva immissione in libera pratica. In assenza di tali informazioni, il prodotto si considera importato nell'UE per la prima volta e, in quanto tale, l'operatore deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS.

Esempi di prove a supporto (ai fini della dimostrazione di cui sopra) possono includere: dichiarazioni doganali, contratti (tra altre parti o che coinvolgano il re-importatore), documenti d'ordine del prodotto, documenti di accompagnamento della spedizione inclusi CMR (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada), polizza di carico, documenti di consegna, lettera di vettura aerea (*air waybill*), fatture e qualsiasi altra documentazione credibile che possa essere collegata direttamente al prodotto pertinente in questione.

In dogana, il re-importatore indica nella dichiarazione doganale il/i numero/i di riferimento ricevuto/i dal/dai proprio/i fornitore/i. Se non è stato fornito alcun numero di riferimento, il re-importatore può utilizzare un numero di riferimento convenzionale, che sarà comunicato dalla Commissione per l'uso nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione. Le autorità competenti saranno informate dell'uso del numero di riferimento DDS convenzionale in dogana, consentendo loro di adottare ulteriori misure di monitoraggio, verifica e controllo.

Quanto sopra si applica anche quando il prodotto importato è composto da prodotti pertinenti che erano stati precedentemente esportati dal mercato dell'UE e sono stati soggetti a dovuta diligenza (esempio: fave di cacao esportate dall'UE verso un paese terzo per fabbricare cioccolato, e il cioccolato è successivamente vincolato al regime di immissione in libera pratica nell'UE).

Per le parti dei prodotti pertinenti che non sono state soggette a dovuta diligenza, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS.

5.5. Quali sono le procedure doganali interessate?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» o dall'«esportazione» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea ecc.) non sono soggetti all'EUDR.

5.6. L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'UE richiede lo sdoganamento doganale? Una dichiarazione doganale sarebbe una documentazione sufficiente in questo contesto?

Sì, l'immissione sul mercato di materie prime e prodotti pertinenti fabbricati al di fuori dell'UE richiede lo sdoganamento prima dell'immissione sul mercato. In questo contesto soltanto la dichiarazione doganale (e non una polizza di carico o un altro documento commerciale o logistico) è considerata una prova adeguata, se direttamente collegata al prodotto in questione.

5.6.1. Come si applica il regolamento alle esportazioni e quali sono gli obblighi degli esportatori? (NUOVO)

In base alle definizioni di cui all'art. 2, paragrafi 15 e 15 ter dell'EUDR, chiunque esporti un prodotto pertinente nel corso di un'attività commerciale è un «operatore» oppure un «operatore a valle», a seconda che il prodotto sia già stato immesso sul mercato dell'UE in precedenza da un altro soggetto che si qualifica come operatore (a monte) oppure no (cfr. FAQ 3.1 per maggiori informazioni su tali ruoli).

Se l'esportatore si qualifica come «operatore», si applicano gli obblighi ordinari, a seconda delle dimensioni dell'operatore (MSPO o non-MSPO). In caso di esportazione, il numero di riferimento o l'identificativo della dichiarazione deve essere messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'esportazione del prodotto pertinente (art. 26, par. 4, EUDR).

Nel caso di un operatore a valle che esporta un prodotto pertinente, non è necessario fornire alle autorità doganali un numero di riferimento o un identificativo della dichiarazione al momento dell'esportazione (cfr. art. 26, par. 4, EUDR); al loro posto, può essere utilizzato un codice certificato TARIC dedicato, che esenta gli operatori a valle dall'obbligo di fornire numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione.

Esempio 1: l'impresa A acquista chicchi di caffè dal fornitore S sul mercato europeo e successivamente li esporta. A è un operatore a valle (S, o uno dei suoi fornitori, è a monte), il che significa che A non deve fornire un numero di riferimento al momento dell'esportazione, ma può utilizzare un codice certificato TARIC dedicato.

Esempio 2: l'impresa B importa cacao e lo trasforma in cioccolato che viene esportato. Al momento dell'esportazione, l'impresa B può essere considerata un operatore a valle, il che significa che B non deve fornire un numero di riferimento al momento dell'esportazione, ma può utilizzare un codice certificato TARIC dedicato (cfr. FAQ 3.8 sul “doppio ruolo” che un soggetto può avere quando trasforma prodotti e sulle relative implicazioni).

5.7. Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o verifica? (AGGIORNATO)

Gli schemi di certificazione possono essere utilizzati dai soggetti della catena di approvvigionamento per supportare la valutazione del rischio, nella misura in cui la certificazione copra le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento. Gli operatori restano comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e rimangono responsabili di eventuali violazioni.

Il documento di orientamento (*Guidance*) della Commissione europea fornisce ulteriori spiegazioni sul ruolo degli schemi di certificazione e di verifica di terze parti nella valutazione del rischio e nella mitigazione del rischio.

5.8. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? (AGGIORNATO)

Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per l'esercizio della dovuta diligenza? Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti devono conservare le informazioni pertinenti sui prodotti pertinenti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o esportano? Qual è considerato l'inizio di tale periodo? (AGGIORNATO)

Gli operatori devono raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell'UE o di esportazione delle materie prime pertinenti e dei prodotti pertinenti, le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 9 EUDR, accompagnate da prove. In base alle disposizioni degli artt. 10, par. 4, e 11, par. 3, EUDR, gli operatori devono essere in grado di dimostrare come è stata svolta la dovuta diligenza e quali misure di mitigazione siano state adottate qualora sia stato individuato un rischio. La documentazione pertinente relativa a tali misure deve essere conservata per almeno cinque anni dopo lo svolgimento dell'esercizio di dovuta diligenza. Gli operatori devono inoltre conservare le dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione nel Sistema informativo, che è anteriore alla data di immissione del prodotto sul mercato dell'UE o della sua esportazione. Gli operatori a valle e i commercianti devono conservare le informazioni elencate all'art. 5, par. 3, EUDR per almeno cinque anni, inclusi i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione qualora il loro fornitore sia un operatore, a partire dalla data di immissione, messa a disposizione sul mercato dell'UE o esportazione dei prodotti pertinenti.

5.9. Quali sono i criteri per i «prodotti a rischio trascurabile»?

«Rischio trascurabile» è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati da immettere sul mercato o da esportare, qualora, sulla base di una valutazione completa delle informazioni generali e specifiche del prodotto e, se necessario, dell'applicazione delle opportune misure di attenuazione, tali materie prime o prodotti non mostrino alcun motivo di preoccupazione riguardo alla conformità all'articolo 3; lettera a) o b).

5.10. I «prodotti a rischio trascurabile» sono esentati? (AGGIORNATO). Il «rischio trascurabile» di cui all'art. 2, par. 26, EUDR, letto congiuntamente all'art. 10, par. 1, può essere considerato come una deroga/esenzione dal regolamento? (AGGIORNATO)

No. Gli operatori possono giungere a una conclusione di «rischio trascurabile» (che è una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'UE, o l'esportazione, di prodotti pertinenti) solo a seguito dello svolgimento della dovuta diligenza (ai sensi dell'art. 4, par. 1, EUDR). Lo svolgimento della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori ai sensi del regolamento e non è soggetto ad alcuna esenzione. Si noti, inoltre, che l'elemento «rischio trascurabile» non si applica alle materie prime in quanto tali (nel regolamento non esiste uno "status di rischio" per ciascuna materia prima).

5.11. Alcune materie prime di un determinato paese possono essere considerate «a rischio trascurabile»? L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname proveniente da un determinato paese possono essere considerati a "rischio trascurabile"?

No. Vedi la domanda sopra.

5.12. Nel verificare il rispetto del requisito «a deforestazione zero», qual è il momento nel tempo su cui dovrebbero concentrarsi i controlli?

La valutazione dell'eventuale deforestazione causata dalla produzione di materie prime è retroattiva e dipende dalla condizione (di area agricola o foresta definiti dall'articolo 2 EUDR) delle superfici al 31 dicembre 2020.

5.13. Quali prodotti richiedono documentazione da parte degli operatori nell'ambito dei loro obblighi di dovuta diligenza?

La documentazione è richiesta soltanto per i prodotti riportati nell'allegato I. Non è richiesta alcuna documentazione inerente ad altri prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

5.14. Le imprese non-PMI quando dovranno produrre il loro primo rapporto annuale ai sensi dell'art. 12 dell'EUDR? (AGGIORNATO)

L'EUDR sarà applicabile dal 30 dicembre 2026 (fatta eccezione per la maggior parte dei micro e piccoli operatori, per i quali la data è il 30 giugno 2027). L'art. 12, par. 3, richiede alle imprese interessate di pubblicare una relazione annuale sulle attività svolte per conformarsi ai requisiti dell'EUDR. Poiché il 2027 sarà il primo anno di applicazione dell'EUDR, la prima relazione (relativa all'anno 2027) dovrà essere pubblicata dopo il 30 dicembre 2027.

Le imprese che hanno già rendicontato gli elementi pertinenti di cui all'art. 12, par. 3 dell'EUDR nell'ambito di rendicontazioni previste da altre norme UE (ad esempio la direttiva sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese – CSDDD – o la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese – CSRD) non devono ripetere la rendicontazione.

5.15. (ELIMINATO)

5.16. Esisterà un formato predefinito o un elenco di domande per svolgere la dovuta diligenza?

No. Gli operatori e i commercianti devono rispettare i rispettivi obblighi di dovuta diligenza ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11. Raggiungere un rischio nullo o trascurabile è un prerequisito per l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione dei prodotti sul mercato dell'UE. Si noti che la due diligence non si basa su domande predeterminate. Pertanto, può dipendere dal contesto specifico e dalla catena di approvvigionamento, purché siano contemplate le fasi descritte nel regolamento (ossia l'obbligo di informazione, la valutazione e l'attenuazione dei rischi, in linea con gli articoli 9, 10 e 11 dell'EUDR).

5.17. Gli operatori (e/o i loro rappresentanti autorizzati), gli operatori a valle e i commercianti che desiderano immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti sul/dal mercato dell'UE devono registrarsi nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Gli operatori devono registrarsi prima di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza. In alternativa, possono richiedere i servizi di un rappresentante autorizzato (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema). Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI sono giuridicamente tenuti a registrarsi una sola volta nel sistema ai sensi dell'art. 5, par. 2, EUDR.

5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli sugli strumenti di immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti pertinenti (ad esempio, riguardo alla risoluzione minima)? (AGGIORNATO)

Sebbene gli strumenti di immagini spaziali possano aiutare notevolmente gli operatori nello svolgimento degli obblighi di dovuta diligenza e le autorità competenti degli Stati membri nell'esecuzione dei controlli, il regolamento non impone l'uso di specifici strumenti di immagini satellitari né stabilisce una soglia di risoluzione di tali immagini per documentare l'assenza di deforestazione. Esempi di strumenti che aiutano a valutare se i dati geospaziali si sovrappongono alla presenza di foreste nelle mappe sono forniti nella FAQ 9.10.6.

5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di dovuta diligenza nel Sistema informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni/lotti? Che fare nel caso di immissioni sul mercato ripetute in un determinato periodo di tempo? (AGGIORNATO)

Una dichiarazione di dovuta diligenza può coprire più lotti/spedizioni fisici di più prodotti pertinenti diversi. In tali situazioni, l'operatore deve confermare che la dovuta diligenza è stata svolta per tutti i prodotti pertinenti che si intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare e che è stato riscontrato un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti pertinenti non siano conformi all'art. 3, lettere a) o b), EUDR (allegato II), nonché che l'operatore si assume la responsabilità della conformità dei prodotti pertinenti all'art. 3 EUDR (art. 4, par. 3, EUDR). Inoltre, vi sono requisiti giuridici e considerazioni pratiche da tenere in considerazione:

1. La quantità di tutti i prodotti pertinenti immessi sul mercato dell'Unione o esportati deve essere coperta da una dichiarazione di dovuta diligenza (art. 3, lett. c), EUDR) e tale dichiarazione deve essere presentata prima che qualsiasi lotto/spedizione di prodotti pertinenti sia immesso sul mercato o esportato (art. 4, par. 2, EUDR).
2. Una volta che la quantità di prodotti coperta dalla dichiarazione di dovuta diligenza è stata interamente immessa sul mercato o esportata, deve essere presentata una nuova dichiarazione per ulteriori quantità da parte dello stesso operatore.
3. Ai sensi dell'art. 12, par. 2, EUDR, gli operatori devono riesaminare il proprio sistema di dovuta diligenza una volta all'anno. Pertanto, una dichiarazione di dovuta diligenza non dovrebbe coprire spedizioni/lotti per un periodo superiore a un anno dalla data di presentazione della dichiarazione. Inoltre, un periodo più lungo potrebbe creare difficoltà nel dimostrare la corrispondenza tra i prodotti dichiarati e quelli effettivamente (destinati a essere) immessi sul mercato o esportati.
4. Con una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore conferma che la dovuta diligenza è stata svolta per tutti i prodotti pertinenti, congiuntamente o singolarmente, che si intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare, e che non vi sono rischi o vi sono solo rischi trascurabili di non conformità. Pertanto, in linea di principio, una dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe coprire

materie prime che sono già state prodotte, ossia coltivate, raccolte, ottenute da o allevate su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti. In altre parole, in linea di principio gli operatori dovrebbero essere in grado di collegare una dichiarazione di dovuta diligenza a materie prime esistenti. In deroga a tale regola, quando un operatore si approvvigiona da appezzamenti di terreno o stabilimenti fissi, con condizioni invariate in termini di legalità e assenza di deforestazione o degrado forestale, l'operatore può svolgere la dovuta diligenza e presentare una DDS prima della raccolta. D'altra parte, non è necessario che il singolo prodotto che sarà immesso sul mercato sia già stato fabbricato: ad esempio, nel caso di dichiarare mobili in legno in una DDS, sebbene gli alberi debbano essere già stati raccolti al momento della presentazione della DDS per i mobili, non è necessario che i mobili siano già stati fabbricati.

5. Le quantità dei prodotti dichiarati nella dichiarazione di dovuta diligenza devono corrispondere alle quantità che sono state oggetto dell'esercizio di dovuta diligenza da parte dell'operatore e che si intende immettere sul mercato dell'UE o esportare. Ciò implica anche che un prodotto non deve essere coperto da più dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dalla stessa persona. Se, al momento della presentazione della DDS, una persona non sa quali prodotti saranno venduti sul mercato dell'UE e quali saranno esportati, è possibile dichiarare tutti i prodotti con una DDS «export» e conservare documentazione che dimostri le corrispondenti quantità. Su richiesta dell'autorità competente, gli operatori dovrebbero essere in grado di fornire prove di tale corrispondenza nel proprio sistema di dovuta diligenza, istituito ai sensi dell'art. 12 EUDR. Salvo applicazione della dovuta diligenza semplificata (art. 13 EUDR), l'operatore deve fornire prove che il rischio di non conformità (rispetto ai requisiti di "a deforestazione zero" e di legalità) sia stato valutato in conformità all'art. 10, par. 2, EUDR per tutti i prodotti e che tale rischio sia trascurabile per tutti i prodotti dichiarati. RegISTRAZIONI adeguate che dimostrino la corrispondenza sopra menzionata devono essere conservate per 5 anni dalla data di (ultima) messa a disposizione sul mercato, e rese disponibili all'autorità competente su richiesta (art. 9 EUDR). Se la quantità dichiarata nella DDS non è stata interamente immessa sul mercato o esportata, l'operatore dovrebbe conservare, per 5 anni, registrazioni adeguate che spieghino la differenza tra la quantità dichiarata e la quantità effettivamente immessa sul mercato o esportata, da mettere a disposizione dell'autorità competente su richiesta (art. 9 EUDR).

6. Una singola dichiarazione di dovuta diligenza, con i relativi dati di geolocalizzazione, deve rientrare nel limite pratico di dimensione stabilito per il caricamento nel Sistema informativo (25 MB).

7. Quando una dichiarazione di dovuta diligenza copre più lotti/spedizioni, tale complessità aggiuntiva può aumentare il rischio di non conformità per l'operatore. L'operatore si assume la piena responsabilità della conformità di tutti i lotti/spedizioni e delle informazioni contenute nella dichiarazione di dovuta diligenza, inclusi paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno inclusi. La complessità aggiuntiva può essere rilevante per l'approccio basato sul rischio utilizzato dalle autorità competenti per individuare i controlli da effettuare (art. 16 EUDR). Ove pertinente, misure provvisorie o azioni in caso di non conformità possono applicarsi a tutti i prodotti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, inclusi quelli contenuti in lotti/spedizioni separati.

5.20. Qual è l'ultima data per presentare una DDS o una SD? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, EUDR, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in conformità all'art. 8 EUDR prima di immettere i prodotti pertinenti sul mercato o di esportarli, al fine di dimostrare che tali prodotti rispettano l'art. 3 EUDR.

Per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (importazione) o che lasciano il mercato dell'Unione (esportazione), il numero di riferimento della DDS deve essere messo a disposizione delle autorità doganali. A tal fine, la persona che presenta la dichiarazione doganale (il «dichiarante doganale») deve includere il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione presentata per quel

prodotto pertinente, in conformità all'art. 26 EUDR. Pertanto, la DDS deve essere presentata e il numero di riferimento deve essere ottenuto prima della presentazione della dichiarazione doganale. Lo stesso vale per la presentazione della dichiarazione semplificata (SD) prima della prima immissione sul mercato o esportazione da parte di un MSPO.

Quando una DDS copre più spedizioni/lotti, lo stesso numero di riferimento della DDS può essere indicato in più dichiarazioni doganali, purché siano rispettati i requisiti giuridici dell'EUDR. È parimenti possibile includere più numeri di riferimento DDS in una singola dichiarazione doganale. Per le materie prime prodotte nell'UE e per gli altri casi di prodotti immessi sul mercato dell'UE in ambito domestico, la data esatta di immissione sul mercato dovrebbe essere intesa come il momento in cui: 1) il prodotto è fisicamente disponibile sul mercato dell'Unione (ossia la materia prima è stata prodotta e, nel caso di un prodotto derivato, il prodotto è stato fabbricato), 2) due o più persone giuridiche o fisiche concludono un accordo in cui l'operatore promette la fornitura del prodotto pertinente e 3) nei casi in cui vi sia una fornitura o consegna fisica del prodotto, il processo di consegna è iniziato (ad esempio avviando il carico del camion o della nave). L'accordo contrattuale può prevedere la fornitura a pagamento o a titolo gratuito.

Per illustrare con un esempio nel settore forestale relativo alla vendita di tronchi, la DDS (oppure una SD prima della prima immissione sul mercato da parte di un MSPO) deve essere presentata al più tardi quando sono soddisfatti tre elementi: i) i tronchi raccolti sono disponibili, ii) un accordo di acquisto/fornitura dei tronchi raccolti è finalizzato concordando la fornitura a un soggetto terzo, ad esempio una segheria, e iii) i tronchi sono caricati su un camion per la consegna. La fornitura dei tronchi non richiede necessariamente la consegna fisica del prodotto. Se non vi è fornitura fisica, solo gli elementi 1) e 2) costituiscono il momento dell'immissione sul mercato in uno scenario domestico.

5.21. Qual è la prima data utile per presentare una DDS o una SD? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, EUDR, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in conformità all'art. 8 EUDR prima di immettere i prodotti pertinenti sul mercato o di esportarli, al fine di dimostrare che i prodotti pertinenti rispettano l'art. 3 EUDR.

La prima data utile per presentare una DDS è successiva allo svolgimento della dovuta diligenza e quando tutte le informazioni necessarie alla presentazione sono disponibili (inclusa la quantità che si prevede di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare). Si noti inoltre che, come indicato nella FAQ 5.19, una dichiarazione di dovuta diligenza non dovrebbe coprire spedizioni/lotti per un periodo superiore a un anno dalla data di presentazione della dichiarazione.

Poiché una SD può essere presentata prima di esercitare la dovuta diligenza, vi è flessibilità quanto alla prima data in cui può avvenire la presentazione (per l'ultima data, si veda la FAQ 5.20).

5.22. (ELIMINATO)

6. BENCHMARKING E PARTENARIATO

6.1. Che cos'è il benchmarking dei paesi? (AGGIORNATO)

Il sistema di benchmarking gestito dalla Commissione classifica i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produrre materie prime che non siano prive di deforestazione in tali paesi.

I criteri per l'individuazione dello status di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'art. 29 EUDR. L'art. 29(2) incarica la Commissione di sviluppare un sistema e pubblicare l'elenco dei paesi, o parti di essi, che presentano un rischio basso o elevato. Esso si basa su un'analisi di valutazione oggettiva e trasparente di criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, di fonti riconosciute a livello internazionale e di informazioni verificate sul terreno.

6.2. Qual è la metodologia? (AGGIORNATO)

I principi fondamentali della metodologia di benchmarking sono delineati nell'Allegato al Quadro strategico sulla cooperazione internazionale, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2024.

La metodologia della Commissione è saldamente ancorata a un impegno per equità, oggettività e trasparenza. Si basa su criteri quantitativi fondati su evidenze scientifiche e sui dati più recenti disponibili e riconosciuti a livello internazionale, principalmente provenienti dal *Global Forest Resources Assessment* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Concentrandosi su tali fattori misurabili, la Commissione garantisce che il processo di classificazione sia basato su dati solidi, integrati, ove pertinente, con una metodologia per una valutazione qualitativa. La metodologia utilizzata per il sistema di benchmarking è presentata in un documento di lavoro dei servizi della Commissione.

6.3. Lo sviluppo del sistema di benchmarking nell'ambito del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) è presentato regolarmente nelle riunioni della Piattaforma multi-stakeholder sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti. In che modo gli stakeholder possono contribuire? In che modo i paesi produttori e le altre parti interessate possono contribuire al processo di analisi comparativa e in che modo le informazioni fornite dai paesi produttori e dalle altre parti interessate saranno valutate, verificate e utilizzate?

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o rischiano di essere classificati come ad alto rischio, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Questo dialogo offrirà ai paesi partner l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di lavorare a stretto contatto con l'UE prima della finalizzazione della classificazione.

6.4. I paesi possono condividere dati pertinenti con la Commissione?

I paesi possono condividere con la Commissione dati che considerano pertinenti per l'attuazione di questo Regolamento (quali, ad esempio, dati sui tassi di deforestazione e di degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo anche al di fuori del quadro di dialogo specifico previsto dall'art. 29(5) EUDR? Sebbene il presente regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che desiderano condividere tali dati con l'UE sono invitati a farlo in qualsiasi fase a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, comma 5, del presente regolamento sull'analisi comparativa, o in un contesto diverso. Inoltre, la Commissione intraprende contatti con diversi paesi, in particolare quelli che intrattengono con l'UE un significativo scambio di prodotti EUDR. Questi dialoghi sono anche un'opportunità per condividere dati e informazioni pertinenti.

6.5. I rischi di legalità saranno considerati?

L'elenco dei criteri per l'analisi comparativa è stabilito all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi di valutazione obiettiva e trasparente, basata sui criteri di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, del regolamento. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli per le materie prime e c) le tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati. Come previsto dal regolamento, la valutazione può tenere conto anche di altri criteri, tra cui: a) informazioni fornite da governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti tra il paese interessato e l'Unione e/o i suoi Stati membri in materia di deforestazione e degrado forestale; c) l'esistenza di leggi nazionali per combattere la deforestazione e il degrado forestale e la loro applicazione; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle popolazioni indigene; g) le sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o le esportazioni delle materie prime e dei prodotti interessati, ecc.

6.6. Quale sostegno è previsto per i paesi produttori e i piccoli produttori (*smallholders*)?

In che modo i paesi produttori e i piccoli produttori vengono supportati per produrre in conformità al Regolamento? Come possiamo garantire che i piccoli produttori non siano esclusi dalle catene di fornitura?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando l'impegno con i paesi partner, sia consumatori che produttori, per affrontare congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale attraverso un'iniziativa globale TEI: “*Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains*”. I partenariati e i meccanismi di cooperazione TEI aiuteranno i paesi ad affrontare la deforestazione e il degrado forestale laddove è stata rilevata un'esigenza specifica e dove vi è una richiesta di cooperazione, ad esempio per aiutare i piccoli agricoltori e le imprese a garantire che si lavori solo con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già partecipato a progetti per la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e la risposta a questioni tecniche attraverso seminari per i piccoli agricoltori nei paesi terzi più colpiti.

Scopri di più sulle [opportunità per i piccoli agricoltori nell'EUDR](#)

6.7. Quali sono i diversi elementi della Team Europe Initiative?

L'iniziativa Team Europa per le catene del valore a deforestazione zero è uno sforzo congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri volto a sostenere le ambizioni globali in materia di dissociazione della produzione agricola dalla deforestazione, in collaborazione con varie parti interessate in Africa, Asia e America latina (bilancio attuale 86 milioni di EURO). Attraverso le sue attività e i suoi progetti farò, l'UE e gli Stati membri dell'UE promuovono una transizione inclusiva e giusta delle catene del valore sostenibili, in particolare per i piccoli agricoltori e i paesi a basso reddito. Lo fanno supportando i governi partner nella creazione di condizioni quadro favorevoli per l'azione delle imprese volte a ridurre al minimo la deforestazione, riducendo i rischi nelle complesse catene del valore e attirando gli investimenti del settore privato in aziende agricole sostenibili. L'iniziativa sostiene anche i piccoli agricoltori nella conservazione delle foreste e assiste le popolazioni indigene e le comunità locali nella protezione dei loro diritti.

Questo hub dell'iniziativa Team Europa (TEI) (abbreviato: "Zero Deforestation Hub") fornisce informazioni e sensibilizzazione ai paesi partner sulle catene del valore a deforestazione zero e permette la gestione delle conoscenze per coordinare i pertinenti progetti preesistenti dell'UE e degli

Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi del TEI. Ciò garantisce un migliore allineamento tra le diverse attività TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, l'individuazione delle lacune e l'eliminazione di eventuali ridondanze.

Il progetto SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*)¹ è il pilastro più importante sul versante della cooperazione del TEI (il budget Corrente ammonta a 65 Milioni di EURO). SAFE è attualmente in fase di implementazione in Brasile, Ecuador, Indonesia, Zambia, Vietnam, Repubblica Democratica del Congo, Perù, Uganda, Cameroon e Burundi. Il progetto SAFE sarà ulteriormente ampliato per coprire un maggior numero di paesi grazie ai prossimi contributi finanziari degli Stati membri. Il progetto si concentra sul sostegno ai piccoli agricoltori nella transizione verso catene del valore sostenibili e prive di deforestazione e sull'assistenza ai paesi produttori nella creazione di un ambiente favorevole per mantenere ed espandere l'accesso al mercato dell'UE. L'attuale durata del programma SAFE va dal 2024 al 2028 e può essere ampliata attraverso i contributi degli Stati membri al TEI sulla deforestazione.

Lo strumento tecnico sulle catene del valore a deforestazione zero è uno strumento flessibile e on-demand per assistere i paesi produttori con competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori. Tali attività sono strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate con i progetti preesistenti e con SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare duplicazioni.

6.8. In che modo la *Team Europe Initiative* si collega alla CSDDD? (AGGIORNATO)

Il centro TEI lavorerà a stretto contatto con l'EU Due Diligence Navigator for Partner Countries sulla CSDDD, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole delle grandissime imprese rientranti nell'ambito della CSDDD e i piccoli produttori coinvolti in tali catene, che saranno interessati sia dall'EUDR sia dalla CSDDD.

6.9. Come prevenire il rischio che gli operatori evitino determinate catene di fornitura o determinati paesi/regioni produttori classificati come “ad alto rischio”?

Gli operatori che si riforniscono da paesi standard e ad alto rischio o da parti di essi sono soggetti agli stessi obblighi standard di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le forniture da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti (il 9% degli operatori si rifornisce da aree ad alto rischio). In questo senso, cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento non sono giustificati o previsti. Inoltre, la classificazione ad alto rischio comporterà un dialogo specifico con la Commissione per affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale e con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio.

6.10. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?

Il processo che porterà al sistema di analisi comparativa (benchmarking) sarà trasparente. Aggiornamenti e consultazioni periodici sulla metodologia di analisi comparativa si svolgeranno nell'ambito della piattaforma multilaterale sulla deforestazione, alla quale partecipano molti paesi terzi e i 27 Stati membri dell'UE. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata. Inoltre, conformemente agli obblighi che le competono, la Commissione

avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o potrebbero essere classificati ad alto rischio (prima di procedere alla classificazione) con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò garantirà che non ci sarà alcun annuncio improvviso dello stato di rischio e consentirà discussioni più approfondite. Questo dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni rilevanti.

7. IMPLEMENTAZIONE DIGITALE (SISTEMA INFORMATIVO EUDR)

7.1. Cos'è il Sistema informativo e lo sportello unico dell'UE?

Il Sistema Informativo (SI) è il sistema informatico che contiene le DDS presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento. Il Sistema Informativo è operativo e fornisce agli utenti le funzionalità elencate all'articolo 33, comma 2, del Regolamento. Le sue funzionalità sono ulteriormente esposte nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2024/3084. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C) stabilito dal Regolamento (UE) 2022/2399 consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e i sistemi non doganali, come quello istituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento. La componente centrale dell'EU SWE-C, noto come il sistema di scambio di certificati dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), interconetterà il sistema informativo con i sistemi informatici doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati trasmessi dagli operatori alle autorità doganali e non doganali. Lo sportello unico garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate dell'espletamento delle formalità non doganali, anche nel settore della protezione ambientale.

7.2. Quali misure di sicurezza dei dati saranno previste?

Il sistema informativo e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. In linea con la politica Open Data dell'Unione, la Commissione fornirà al grande pubblico l'accesso alle serie complete e anonime dei dati del sistema di informazione in un formato *machine-readable* che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. Questi set di dati saranno adeguatamente aggregati e resi anonimi.

7.3. Come possono registrarsi gli operatori, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI? (AGGIORNATO)

Quale numero identificativo/numero di registrazione dell'impresa possono usare gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti? In che modo possono registrarsi gli operatori/commercianti nazionali che non dispongono di numeri EORI e potrebbero non avere partita IVA?

Il Regolamento di esecuzione della Commissione 2024/3084 è attualmente in fase di modifica; un riferimento al Regolamento di esecuzione modificato sarà aggiunto non appena disponibile.

Gli operatori che importano o esportano materie prime e prodotti pertinenti devono indicare, al momento della registrazione nel Sistema informativo, un numero EORI (*Economic Operators Registration and Identification*) valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dal Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord (XI). Gli attori nazionali, inclusi operatori, operatori a valle

non PMI e commercianti non PMI che non dispongono di un numero EORI, possono registrarsi tramite uno degli altri identificativi univoci supportati dal Sistema informativo, quali partita IVA, *Taxpayer Identification Number*, o in alcuni casi *Global Location Number* o altri identificativi nazionali selezionabili da un menu a tendina, che consentono l'identificazione univoca e individuale dell'operatore o del commerciante.

7.4. Il sistema può memorizzare dati utilizzati frequentemente? (AGGIORNATO)

Sarà possibile “memorizzare” nell’IS dati utilizzati frequentemente (ad es. codici HS e nomi scientifici usati di frequente), in modo che possano essere compilati automaticamente invece di doverli inserire da zero per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata?

Al momento il Sistema Informativo non include questa funzionalità. Ciononostante, sarà possibile duplicare le dichiarazioni di due diligenze in bozza o già presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Sarà responsabilità degli operatori e dei commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantire la conformità. Inoltre, è previsto un pulsante "import", che consentirà agli operatori di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file predefinito (Format GeoJSON).

7.5. Il sistema può aiutare gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Saranno disponibili ortofoto o immagini satellitari per lo strumento cartografico del Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Il Sistema informativo funge da archivio delle dichiarazioni semplificate e delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 4(2) EUDR.

Il Sistema informativo utilizza *Open Street Map* (OSM) come fonte per l'archiviazione delle informazioni geografiche relative ai vari paesi coinvolti nel sistema. Tuttavia, non è uno strumento GIS (*Geographic Information System*) completo con funzionalità avanzate quali immagini satellitari di sfondo. Il sistema offre funzionalità per selezionare, inserire, modificare e visualizzare le coordinate di geolocalizzazione. Sebbene il Sistema informativo fornisca una piattaforma per gestire i dati di geolocalizzazione, gli utenti potrebbero voler verificare l'accuratezza di tali informazioni utilizzando altri strumenti e risorse, inclusi servizi di mappe online gratuiti.

7.6. Una dichiarazione di dovuta diligenza può essere modificata? (AGGIORNATO)

In conformità all'art. 5 del Regolamento di esecuzione della Commissione 2024/3084, il ritiro o la modifica di una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata è possibile entro 72 ore da quando il numero di riferimento della dovuta diligenza è stato reso disponibile all'utente dal Sistema informativo. Il ritiro o la modifica non saranno possibili se il numero di riferimento della DDS è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, se il prodotto corrispondente è già stato immesso o reso disponibile sul mercato dell'UE o esportato, oppure per la durata del controllo della DDS se l'operatore è stato informato dell'intenzione di effettuarlo.

7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Le autorità responsabili dell'applicazione dell'EUDR, che verificano le informazioni presentate dagli operatori ai sensi del presente Regolamento, avranno accesso ai dati di geolocalizzazione presentati dagli operatori. Inoltre, i membri della catena di fornitura che hanno accesso alla DDS (o alla SD) tramite il numero di riferimento (o identificativo della dichiarazione) e il numero di verifica avranno accesso ai dati se l'utente che ha presentato la dichiarazione ha autorizzato la divulgazione della geolocalizzazione.

7.8. Quale formato di dati è necessario affinché la geolocalizzazione possa essere caricata nel Sistema informativo?

Gli operatori possono fornire geolocalizzazioni nel Sistema Informativo inserendole manualmente o caricandole tramite un file. Il formato dei file supportati nel sistema informativo è GeoJson e il formato di coordinate è il WGS-84, con proiezione EPSG-4326.

7.9. Il Sistema informativo è pronto? (AGGIORNATO)

Il Sistema informativo previsto dall'art. 33 EUDR è stato lanciato il 4 dicembre 2024. La registrazione (per gli utenti del sistema) è stata aperta nel novembre 2024. Il Sistema informativo verrà perfezionato nel tempo con l'avanzare dell'attuazione. Una chiusura temporanea del sistema durante il primo semestre del 2026 è stata disposta per effettuare gli aggiornamenti necessari richiesti dalle modifiche EUDR del 2025.

7.10. (ELIMINATO)

7.11. Il sistema informativo è sempre disponibile o ci saranno finestre ricorrenti di indisponibilità? (AGGIORNATO)

Il Sistema informativo è progettato per garantire un'elevata disponibilità e un'accessibilità continua. Per mantenere prestazioni ottimali, sono programmati brevi periodi di manutenzione per applicare gli aggiornamenti necessari. Tali aggiornamenti sono annunciati con congruo anticipo nella sezione "NUOVO" e sono pianificati in modo da evitare impatti sull'esperienza degli utenti.

La Commissione pubblicherà misure di contingenza per mitigare e ridurre gli effetti di eventuali indisponibilità non pianificate del sistema.

7.12. Quali sono i limiti di inserimento dati della dichiarazione di dovuta diligenza? Ossia, qual è il massimo che un utente può inserire in una singola DDS? (AGGIORNATO)

Una DDS è composta da vari campi dati. Gli elementi relativi al prodotto sono organizzati come segue: una DDS può contenere al massimo 200 righe di prodotti pertinenti. Per ciascuna riga di prodotto pertinente, i limiti massimi consentiti sono: 500 righe per registrare Nome/i scientifico/i / Nome/i comune/i, e 1.000 righe per registrare il "Luogo di produzione", che contiene anche tutte le coordinate di geolocalizzazione relative agli appezzamenti di terreno in cui il prodotto pertinente è stato prodotto nel relativo paese di produzione.

“Nome del produttore” e “Descrizione del luogo di produzione” sono campi facoltativi che l’utente può voler compilare per riferimenti interni. È inoltre possibile per un utente dichiarare tutte le coordinate di geolocalizzazione all’interno di un paese di produzione sotto un unico “luogo di produzione”. Una singola DDS può contenere in totale 10.000 “luoghi di produzione”. Una persona fisica o giuridica registrata nel Sistema informativo può mantenere, in un dato momento, al massimo 50 DDS in stato di bozza.

7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON composto da più coordinate in più paesi?

Se un prodotto interessato è prodotto in più Paesi, l'utente deve inserire le coordinate di geolocalizzazione separatamente per ciascun Paese, come richiesto dall'Allegato II, comma 3, dell'EUDR. Per illustrare questo requisito, si consideri un prodotto realizzato su due appezzamenti di terreno, uno in Belgio e uno in Ungheria. In questo caso, l'utente deve aggiungere i luoghi di produzione separatamente per ciascun Paese e inserire un “Luogo di produzione” con le relative coordinate di geolocalizzazione per gli appezzamenti di terreno di Belgio e Ungheria.

7.14. Per quanto tempo i dati della DDS saranno conservati nel Sistema informativo? È necessario esportare e salvare i dati a fini di archiviazione? (AGGIORNATO)

La conservazione dei dati personali è limitata nel tempo dal Regolamento di esecuzione della Commissione sul funzionamento del Sistema informativo. Il periodo di conservazione previsto può essere ulteriormente esteso su richiesta individuale degli utenti del Sistema informativo o delle autorità competenti, se ciò è necessario per adempiere alle loro responsabilità e obblighi ai sensi dell'EUDR. Pertanto, anche i dati che non costituiscono dati personali sono conservati e accessibili nel Sistema informativo per lo stesso periodo di tempo.


Gli utenti del Sistema informativo hanno la possibilità di esportare il contenuto di una DDS in un file PDF, nonché di estrarre le coordinate di geolocalizzazione in un file separato, a supporto delle proprie esigenze interne di tenuta dei registri.

7.15. Come possono essere condivise le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione tramite il numero di riferimento nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

L'EUDR non comporta un obbligo giuridico di condividere informazioni di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura. La condivisione dei dati tra le parti interessate non è limitata al Sistema informativo: le informazioni contenute nella DDS possono essere condivise anche con altri mezzi al di fuori del sistema. Le parti sono libere di organizzare la condivisione dei dati nel modo più adatto alle proprie esigenze, nel rispetto della legislazione UE e nazionale applicabile.

7.16. Cosa succede se la dimensione della DDS supera la dimensione massima del file di 25 MB?

La limitazione dei file a 25 MB consente di utilizzare più di 1 milione di punti di geolocalizzazione o di vertici di poligoni in totale. Nel caso in cui la dimensione totale del file superi il limite di 25 Mb, esistono diversi modi per ridurre le dimensioni dei file. Si raccomanda di fornire punti anziché poligoni per le aree inferiori a 4 ettari e per i prodotti della filiera bovina. Inoltre, gli utenti possono scegliere una risoluzione che riduce i dettagli dell'approssimazione pur rimanendo una rappresentazione legittima e completa, ad esempio fornendo un punto solo all'inizio e alla fine di una linea retta che rappresenta un lato dell'area o fornendo punti d'angolo significativi invece di punti ogni 0,5 metri per approssimare una linea. In pratica, quando si descrive la forma di un rettangolo, una geolocalizzazione può essere descritta, ad esempio, con 7 punti d'angolo in vece di 168 punti d'angolo:



Esistono soluzioni gratuite o commerciali per semplificare la compressione dei file poligonali. Inoltre, gli utenti dovrebbero mirare a localizzare accuratamente l'origine dei loro prodotti e a limitare al

minimo le dichiarazioni in eccesso. Ulteriori informazioni e soluzioni per i principali problemi tecnici sono disponibili nella descrizione del file GeoJSON².

7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione contiene un numero di cifre diverso da quello richiesto dal Regolamento? (AGGIORNATO)

Ai sensi dell'art. 2(28), le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite utilizzando almeno 6 cifre decimali sia per la latitudine sia per la longitudine. Quando l'utente carica file di geolocalizzazione nel Sistema informativo, il sistema valida automaticamente il numero di cifre. Per garantire un caricamento fluido dei dati, il sistema offre flessibilità adeguandosi automaticamente a sei cifre e, se il numero di cifre fornite è inferiore a 6, riempie le cifre mancanti con zeri.

7.18. Quando si importano o esportano prodotti, la massa netta deve essere dichiarata anche se il prodotto è solitamente commercializzato in altre unità di misura? (AGGIORNATO)

In conformità all'Allegato II, punto 2, e all'Allegato III, punto 2 dell'EUDR, per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione con la procedura doganale "immissione in libera pratica" o che lasciano il mercato dell'Unione con la procedura doganale "esportazione", la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, ove applicabile, nell'unità supplementare indicata nell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87. Le unità supplementari sono obbligatorie anche quando sono definite in modo coerente per tutte le possibili sotto-voci del codice del Sistema armonizzato richiamato nella dichiarazione di dovuta diligenza. Tali valori fanno parte anche della dichiarazione doganale.

7.19. È possibile che DDS e SD contengano testo non in inglese (ad es. nella lingua dello Stato membro)? (AGGIORNATO)

Per superare le barriere linguistiche, oltre all'inglese, il Sistema informativo è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Molti campi e opzioni sono forniti in elenchi a tendina, consentendo agli utenti di selezionare le informazioni nella lingua preferita. Gran parte delle informazioni richieste può essere inserita utilizzando valori numerici o codificati, riducendo la necessità di traduzione. Per garantire procedure fluide e una comunicazione efficiente con le autorità competenti, si raccomanda che gli utenti utilizzino la lingua ufficiale dello Stato membro che tratterà la DDS o la SD. Ciò faciliterà una chiara comprensione e la trattazione delle informazioni fornite.

7.20. È necessario creare una DDS o una SD separata per ciascun mercato verso cui il prodotto è esportato? (AGGIORNATO)

Quando si presenta una DDS o una SD per "esportazione", non è necessario indicare il paese di destinazione. Pertanto, non è necessario presentare DDS separate in caso di più paesi di destinazione.

² https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#the-eudr-information-system

7.21. È necessario includere il numero di riferimento EUDR o l'identificativo della dichiarazione nei documenti di spedizione, ad esempio bolla di consegna o fattura, e inviare tali documenti con le spedizioni? È un requisito per lo sdoganamento di importazioni/esportazioni? (AGGIORNATO)

In conformità all'art. 26(4) EUDR, il numero di riferimento della DDS o l'identificativo della SD associati al prodotto che entra o esce dal mercato dell'Unione devono essere messi a disposizione delle autorità doganali, salvo il caso dell'esportazione da parte di un operatore a valle. Per rispettare tale requisito, gli importatori o esportatori del prodotto devono includere i numeri di riferimento DDS o gli identificativi della dichiarazione associati nella dichiarazione doganale. Per quanto riguarda altri documenti di spedizione, inclusi quelli per il trasporto intra-UE, non esiste una disposizione specifica nell'EUDR che richieda l'inclusione dei numeri di riferimento DDS o degli identificativi della dichiarazione.

7.22. La “massa netta” in una DDS o SD si riferisce alla massa dell'intero prodotto, oppure solo alla parte di materia prima pertinente contenuta nel prodotto, o all'intera partita (cioè prodotto più pallet/imbballaggio)? (AGGIORNATO)

Ai fini della DDS o della SD, la massa netta si riferisce al peso dell'intero prodotto in sé, escludendo qualsiasi materiale di imballaggio (cfr. domanda 2.5 sugli imballaggi). In altre parole, è il peso del prodotto senza tenere conto del peso del contenitore, dell'involucro o di altri materiali di imballaggio utilizzati durante il trasporto o lo stoccaggio.

7.23. È possibile condividere informazioni aggiuntive, come documenti legali, tramite il Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Il Sistema informativo EUDR non dispone di funzioni per condividere documentazione nella catena di fornitura oltre agli elementi informativi indicati nell'Allegato II dell'EUDR. Sebbene gli utenti possano trasmettere informazioni aggiuntive all'attenzione delle Autorità competenti, tali informazioni non sono visibili agli altri membri della catena di fornitura non PMI che possono avere accesso a quella DDS o SD. Ciò significa che eventuali informazioni extra, fornite dagli utenti, saranno accessibili solo alle Autorità competenti e non saranno condivise con altre parti.

7.24. Qual è il livello dei codici HS che devono essere dichiarati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Nel redigere una DDS o una SD, l'utente deve inserire i codici HS dei prodotti soggetti alla dichiarazione. È obbligatorio dichiarare i codici HS almeno con il numero di cifre indicato nell'Allegato I dell'EUDR. Oltre al livello obbligatorio di cifre, gli utenti possono dichiarare l'HS anche con maggiore dettaglio fino a sei cifre. Ad esempio, è selezionabile l'HS 1201 per “semi di soia, anche frantumati”. Tuttavia, è possibile fornire anche le sotto-voci fino a sei cifre. Analogamente, quando l'Allegato I dell'EUDR contiene un codice HS di sei cifre, l'utente non può selezionare una voce HS di quattro cifre o meno.

—	12	OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT, INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS, STRAW AND FODDER	
—	1201	Soya beans, whether or not broken	<input type="checkbox"/>
+	1201 10	Seed	<input type="checkbox"/>
+	1201 90	Other	<input type="checkbox"/>

7.25. È possibile verificare la validità del numero di riferimento DDS e dei numeri di verifica nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Sì, è possibile verificare la validità del numero di riferimento della DDS o dell'identificativo della SD e dei relativi numeri di verifica nel Sistema informativo tramite una funzionalità dedicata. Nell'ambito di tale funzione, disponibile anche tramite file CSV, l'utente può inserire i numeri di riferimento, gli identificativi della dichiarazione e i relativi numeri di verifica. Una volta inseriti i valori, il sistema verifica la validità dei numeri di riferimento DDS, degli identificativi della SD e dei relativi numeri di verifica e fornisce un riscontro sulla loro validità.

7.26. Perché è consentito solo il formato GeoJSON per caricare in file i dati di geolocalizzazione?

GeoJSON è uno standard generale ed è l'unico sistema non proprietario che consente l'invio delle proprietà aggiuntive necessarie e in cui viene applicato un sistema di coordinate molto specifico. L'utilizzo di più formati nel sistema informativo aumenterebbe il rischio di informazioni errate o imprecise. L'uso esclusivo di GeoJSON è stato annunciato nell'aprile 2024, consentendo a tutte le parti interessate di preparare i rispettivi sistemi di conseguenza.

7.27. Quale elenco di nomi scientifici utilizza il Sistema informativo? È sufficiente indicare il genere o è necessario indicare anche le specie? Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti della materia prima legno, come pasta di cellulosa o prodotti cartari? (AGGIORNATO)

L'Allegato II dell'EUDR richiede l'inserimento dei nomi scientifici solo per i prodotti a base di legno. Su base volontaria, i nomi scientifici possono essere inseriti anche per altre materie prime e prodotti. Il sistema supporta l'inserimento dei nomi scientifici utilizzando la banca dati EPPO (EPPO Global Database). Il Regolamento menziona "il nome comune della specie e il suo nome scientifico completo" all'art. 9(1)(a) e il "nome scientifico completo" nell'Allegato II, punto 2. Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti pertinenti elencati nell'Allegato I dell'EUDR sotto la materia prima Legno.

7.28. (ELIMINATO)

7.29. Quali sono i requisiti dell'account dell'operatore economico per una persona che svolge più ruoli, ad esempio operatore, operatore a valle non PMI, commerciante non PMI e rappresentante autorizzato? È possibile utilizzare un unico account di operatore economico per tutti i ruoli o ciascun ruolo deve avere un account dedicato nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Nel Sistema informativo, un unico account di operatore economico può essere utilizzato da una persona fisica o giuridica (ad es. un'azienda), con la flessibilità di aggiungere più ruoli a tale account. Ciò consente al titolare dell'account di svolgere diverse funzioni, tra cui presentare dati come operatore, registrarsi come operatore a valle non PMI o come commerciante non PMI, o agire come rappresentante autorizzato, a seconda delle necessità.

7.30. Cosa si deve fare in caso di problemi informatici relativi al Sistema informativo?

Si prega di consultare il sito web del sistema informativo EUDR: [The Information System of the Deforestation Regulation - European Commission](#) che fornisce la documentazione pertinente per navigare nel sistema in modo efficiente, tra cui la Guida per l'utente, i video di formazione e il punto di contatto per l'assistenza tecnica.

8. Tempistiche

8.1. Quando entra in vigore e quando si applica il Regolamento? (AGGIORNATO)

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023. È entrato in vigore il 29 giugno 2023. In conformità all'art. 38(2) EUDR, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650, le disposizioni sostanziali del Regolamento si applicano dal 30 dicembre 2026 (transizione di 42 mesi). Tuttavia, in conformità all'art. 38(3) EUDR, per le microimprese e le piccole imprese tali disposizioni si applicano dal 30 giugno 2027 (transizione di 48 mesi). Regole speciali si applicano ai prodotti che sono anche elencati nell'Allegato all'EUTR, cfr. art. 37 e art. 38(3) EUDR.

8.2. Cosa fare nel periodo intermedio? (AGGIORNATO)

I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del Regolamento e la/le data/e di applicabilità devono conformarsi ai requisiti del Regolamento?

L'entrata in applicazione per operatori e commercianti di imprese grandi e medie è prevista 42 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento (30 dicembre 2026). Ciò significa che operatori e commercianti non devono conformarsi ai requisiti per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole imprese e le microimprese tale periodo è esteso (48 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, ossia 30 giugno 2027).

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?

Chi sostiene l'onere della prova che la materia prima pertinente o il prodotto pertinente che un operatore intende immettere sul mercato UE o esportare sia stato prodotto prima dell'entrata in vigore e che quindi il Regolamento non si applica? Il regolamento si applica come stabilito all'articolo 1, comma 1, salvo che non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, vale a dire a meno che la materia prima contenuta nel prodotto o utilizzata per fabbricarlo, sia stata prodotta prima del 29 giugno 2023, come stabilito all'articolo 2, comma 14. Per i bovini, la data di produzione pertinente è la data di nascita del bestiame, il che significa che il regolamento non si applica ai bovini e ai prodotti derivati se il bestiame è nato prima del 29 giugno 2023. L'operatore ha l'onere della prova per questa eccezione e deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti come prova ragionevole del fatto che le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento siano soddisfatte. Anche se in questo caso non è obbligato a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore deve conservare i documenti comprovanti tale condizione.

9. Altre domande

9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti che immettono sul mercato, mettono a disposizione o esportano un prodotto pertinente derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29 giugno 2023) e quella d'attuazione del Regolamento (30 dicembre 2026)? (AGGIORNATO)

Questa situazione può essere spiegata al meglio con alcuni scenari concreti:

1. Una materia prima pertinente (ad es. gomma naturale – codice NC 4001) è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzata, e viene poi utilizzata per produrre un prodotto derivato pertinente (ad es. pneumatici nuovi – codice NC 4011), che viene quindi immesso sul mercato dell'UE (o esportato) a partire dal 30 dicembre 2026.

Se una materia prima è immessa sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, ossia prima dell'inizio dell'applicazione del Regolamento, quando si immette sul mercato dell'UE un prodotto derivato a partire dal 30 dicembre 2026, gli obblighi dell'operatore a valle e dei successivi operatori a valle e commercianti saranno limitati alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili che dimostrino che la materia prima pertinente (gomma) utilizzata per produrre tale prodotto pertinente (pneumatici) è stata immessa sul mercato dell'UE prima dell'inizio dell'applicazione del Regolamento. Ciò fa salvo quanto previsto dall'art. 37(2) EUDR per il legno e i prodotti in legno. Se la materia prima (gomma naturale) è immessa sul mercato dell'UE o esportata dopo il periodo transitorio, ossia a partire dal 30 dicembre 2026, l'operatore a valle e i successivi operatori a valle e commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del Regolamento. Analogamente, per le parti di prodotti pertinenti finali che siano state prodotte con materie prime immesse sul mercato dell'UE a partire dal 30 dicembre 2026, gli operatori a valle e i commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del Regolamento.

2. Un prodotto pertinente (ad es. burro di cacao – codice NC 1804) è immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio, quindi non necessariamente geolocalizzato, ma viene poi utilizzato per

produrre un altro prodotto derivato pertinente (ad es. cioccolato – codice NC 1806) che viene immesso sul mercato dell’UE (o esportato) da un operatore a valle a partire dal 30 dicembre 2026.

In questo caso, gli obblighi dell’operatore a valle e dei successivi operatori a valle e commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’UE o esportano un prodotto derivato (cioccolato) saranno limitati alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili che dimostrino che il prodotto derivato pertinente (burro di cacao) è stato immesso sul mercato dell’UE prima dell’inizio dell’applicazione del Regolamento. Per le parti del prodotto pertinente finale che siano state prodotte con altri prodotti pertinenti immessi sul mercato dell’UE a partire dal 30 dicembre 2026, l’operatore a valle e i successivi operatori a valle o commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del Regolamento. Ciò fa salvo quanto previsto dall’art. 37(2) per il legno e i prodotti in legno.

3. Un operatore immette sul mercato dell’UE una materia prima pertinente o un prodotto pertinente nel periodo transitorio, che viene poi “messo a disposizione” sul mercato da uno o più commercianti a partire dal 30 dicembre 2026.

In questo scenario, gli obblighi del commerciante e dei successivi operatori a valle e commercianti saranno limitati alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili che dimostrino che tale materia prima pertinente o tale prodotto pertinente è stato immesso sul mercato dell’UE prima dell’inizio dell’applicazione del Regolamento. Ciò fa salvo quanto previsto dall’art. 37(2) EUDR per il legno e i prodotti in legno.

In particolare, per le persone fisiche e per gli operatori (a monte) micro e piccoli, soggetti al differimento dell’entrata in applicazione previsto dall’art. 38(3) EUDR, tale differimento limita gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti nelle relative catene di fornitura.

Esempio: un operatore a valle (società B) immette sul mercato dell’UE un prodotto realizzato con una materia prima pertinente che è stata immessa sul mercato dell’UE da un operatore che è una persona fisica oppure una piccola o microimpresa (persona/società A) prima del 30 giugno 2027. In questo caso, gli obblighi della società B sarebbero limitati alla raccolta di prove adeguatamente conclusive e verificabili che dimostrino che la materia prima pertinente o il prodotto pertinente utilizzati per produrre il prodotto pertinente sono stati immessi sul mercato dell’UE prima dell’entrata in applicazione differita applicabile alla persona/società A (ossia 30 giugno 2027).

9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato dell’UE prima della data di inizio dell’attuazione (ossia quali documenti sono accettati come prova dell’“immissione sul mercato”)? Tali prodotti devono essere dichiarati nel Sistema informativo? (AGGIORNATO)

Nel caso di prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime o dei prodotti pertinenti sarà accettata come prova che essi sono stati immessi sul mercato dell’UE prima della data d’attuazione dell’UEDER. Per i beni prodotti nell’UE, come prova dovrebbero essere accettate altre documentazioni, ad esempio documentazione relativa alla data di produzione, se la data di produzione coincide con il momento dell’immissione sul mercato, ad es. buoni di taglio, marchi auricolari e passaporto dei bovini, fatture o altra documentazione relativa alla data di produzione o di vendita della materia prima. La data di immissione sul mercato dell’UE può essere supportata, ad esempio, da contratti tra le parti, documenti d’ordine del prodotto, documenti di accompagnamento della spedizione relativi alla consegna al cliente, inclusi i CMR (*Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by road*), la polizza di carico (*bill of lading*), i documenti di consegna, la lettera di vettura aerea (*air-way-bill*) e qualsiasi altro documento che mostri evidenza del trasferimento della merce tra due parti e che possa essere collegato direttamente al prodotto pertinente in questione. Per dettagli sul momento dell’immissione sul mercato dell’UE, si veda la FAQ 5.20.

Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio, non è necessario presentare una DDS nel Sistema informativo. In caso di esportazione o reimportazione di un prodotto che è stato inizialmente immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (come tale o come prodotto pertinente a monte), nella dichiarazione doganale presentata per l'esportazione o la reimportazione può essere utilizzato un "numero di riferimento DDS convenzionale", ossia il numero di riferimento universale per i prodotti rientranti nel periodo transitorio. Il numero convenzionale di DDS è: 99EU9999999999. Si noti che non è necessario fornire alcun numero convenzionale in caso di esportazioni effettuate da operatori a valle: in tale situazione sarà, invece, disponibile un codice certificato TARIC dedicato (cfr. FAQ 5.6.1).

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere miscelati con prodotti conformi al Regolamento e immessi sul mercato dopo il periodo transitorio, se si può dimostrare che ciascun lotto è stato o immesso sul mercato durante tale periodo, oppure che è conforme al Regolamento?

Se vengono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 3, lettere (a)–(c), EUDR, i prodotti da immettere sul mercato dell'UE a partire dall'inizio dell'applicazione del regolamento e quelli immessi sul mercato durante il periodo transitorio (e quindi esentati) e accompagnati da prove che lo dimostrano, possono essere miscelati tra loro prima di essere immessi sul mercato.

9.4. In che modo, nella pratica, funzionerà la miscelazione di materie prime stoccate durante il periodo transitorio con materie prime da immettere sul mercato dell'UE dopo il 30 dicembre 2026, in particolare per il Sistema informativo? (AGGIORNATO)

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere caricata nel Sistema informativo soltanto per i prodotti pertinenti soggetti agli obblighi di dovuta diligenza ai sensi del Regolamento. Se operatori e commercianti miscelano materie prime immesse sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio con scorte più recenti (post-periodo transitorio), nella dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbero figurare solo le informazioni pertinenti alle materie prime immesse di recente sul mercato dell'UE, poiché tali scorte sono soggette all'esercizio di dovuta diligenza.

Per le "scorte transitorie", si veda la FAQ 9.3 sopra.

9.5. Quando inizia e quando termina il periodo transitorio?

Il periodo transitorio inizia alla data di entrata in vigore dell'EUDR (30.6.2023) e termina il giorno precedente alla data d'attuazione del regolamento.

9.6. Come dovrebbero effettuare i controlli le Autorità competenti sui prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al Regolamento?

Le autorità competenti possono effettuare controlli sui prodotti interessati per stabilire se i prodotti sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio. In questo caso, l'operatore deve dimostrare che il prodotto è esentato dal regolamento, conformemente alla FAQ 8.3.

9.7. La Commissione pubblicherà linee guida?

La Commissione ha pubblicato il documento di orientamento sotto forma di comunicazione della Commissione C/2024/6789 per approfondire alcuni aspetti del regolamento, in particolare la definizione di "uso agricolo", inerenti all'agro-selvicoltura, ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti che interessano molti soggetti. La Commissione sta inoltre raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra le parti interessate attraverso la piattaforma per la protezione e il ripristino delle foreste del mondo, al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento risponde già alle domande più frequenti ricevute dalla Commissione dai portatori d'interesse e sarà aggiornato nel tempo. Se necessario, verranno prodotti ulteriori strumenti di facilitazione.

N.B: Non sono necessarie ulteriori linee guida per rispettare le regole. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà il regolamento nella pratica, condividere esempi di migliori pratiche, ecc.

9.8. La Commissione pubblicherà linee guida specifiche per materia prima (*commodity-specific*)? (AGGIORNATO)

La Commissione propone esempi di buone prassi e scenari pratici, anche nel documento di orientamento, che in una certa misura coprono aspetti specifici per materia prima.

Inoltre, la Commissione ha pubblicato un documento che fornisce una panoramica di come gli obblighi si applicano alle catene di fornitura delle sette materie prime rientranti nell'ambito d'applicazione della norma, in funzione del tipo di impresa (operatore/operatore a valle/commerciante), della dimensione e della posizione nella catena di fornitura all'interno dell'UE, Diversi scenari sono illustrati nella pubblicazione online: *EUDR supply chain infographics*.

9.9. Quali sono gli obblighi di rendicontazione per gli operatori?

Gli operatori non PMI dovranno pubblicare report relativi al loro sistema di dovuta diligenza. Per gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e rispettano gli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) in tempo utile, è sufficiente pubblicare la propria rendicontazione secondo i requisiti della CSRD? O ci saranno ulteriori obblighi di segnalazione?

Il regolamento prevede che gli operatori che rientrano anche nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE in materia di dovere di diligenza della catena del valore possano adempiere ai loro obblighi di comunicazione EUDR includendo le informazioni richieste nel contesto degli altri suddetti strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, comma 3 del Regolamento).

9.10. Che cos'è l'Osservatorio UE sulla deforestazione e sul degrado forestale? (AGGIORNATO)

L'Osservatorio UE si basa su strumenti di monitoraggio già esistenti, inclusi i prodotti Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente, per sostenere l'attuazione del Regolamento fornendo evidenze scientifiche, incluse mappe di copertura del suolo alla data di *cut-off*, relative alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale e al commercio correlato. L'uso di tali mappe non garantisce automaticamente che le condizioni del Regolamento siano rispettate, ma rappresenta uno strumento per aiutare le imprese a garantire la conformità, ad esempio per valutare il rischio che un appezzamento sia stato deforestato dopo il 2020. Le imprese restano comunque tenute a svolgere la dovuta diligenza.

L'Osservatorio UE sulla deforestazione e sul degrado forestale copre tutte le foreste del mondo, incluse quelle europee, ed è coerente con le politiche UE, quali la *Nature Restoration Law* e l'aggiornamento e il potenziamento del *Forest Information System for Europe* (FISE).

Lo scopo principale delle mappe diffuse dall'Osservatorio UE consiste nel fornire informazioni per la valutazione del rischio da parte degli operatori e per il lavoro delle Autorità competenti. Le mappe, inclusa la *Global Forest Cover map* per l'anno 2020 (cfr. FAQ 9.10.1), hanno le seguenti caratteristiche:

- Non sono obbligatorie. Non esiste alcun obbligo che imponga agli operatori (o alle Autorità competenti) di utilizzare le mappe dell'Osservatorio UE ai fini della propria valutazione del rischio.
- Non sono esclusive. Gli operatori (e le Autorità competenti) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più granulari o dettagliate di quelle rese disponibili dall'Osservatorio. Il Regolamento non è prescrittivo sulle modalità di informazione della valutazione del rischio. L'Osservatorio è uno dei molti strumenti disponibili che la Commissione offre gratuitamente.
- Non sono giuridicamente vincolanti. Le mappe dell'Osservatorio UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia, il fatto che la geolocalizzazione fornita ricada in un'area considerata come foresta non porta automaticamente a una conclusione di non conformità. D'altra parte, non si può presumere che un prodotto sia conforme o che non sarà controllato se la geolocalizzazione ricade al di fuori di un'area considerata come foresta da una mappa. Le valutazioni possono includere altri fattori di rischio non coperti dalla mappa, l'accuratezza e la granularità spaziale della mappa o una possibile non conformità del prodotto alla legislazione pertinente del paese di produzione. I controlli a campione considereranno anche appezzamenti non classificati come foresta nelle mappe.

9.10.1. La mappa Global Forest Cover per l'anno 2020 può essere utilizzata come fonte definitiva di informazione per la conformità al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), oppure sono necessari ulteriori passaggi e fonti di dati per dimostrare la conformità?

La Commissione ha prodotto una mappa della copertura forestale globale per il 2020 (GFC 2020) come uno degli strumenti di supporto per l'attuazione dell'EUDR. Inserita nell'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale, la GFC 2020 indica la presenza/assenza di copertura forestale globale con una risoluzione spaziale di 10 metri entro il 31 dicembre 2020. La definizione di foresta nella mappa della copertura forestale globale del 2020 coincide con quella EUDR, come definito nell'art. 2, comma 4. Si noti che sono escluse dalle foreste tutte le piantagioni di materie prime diverse dal legno, come cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia. Si tratta della prima mappa globale mai disponibile della copertura forestale a una risoluzione così fine (10 m). I dati sulla copertura forestale per la data limite del 2020 rappresentano una fonte di informazione fondamentale per gli operatori. La mappa GFC 2020 è una delle tante fonti possibili (vedi FAQ 9.10.). Anche se non è giuridicamente vincolante, la GFC 2020 potrebbe aiutare gli operatori a rispettare gli obblighi di valutazione del rischio di deforestazione previsti dall'EUDR. La mappa GFC 2020 può anche aiutare le autorità competenti degli Stati membri UE a svolgere le fasi iniziali dei loro compiti di applicazione. L'articolo 18 dell'EUDR, relativo ai controlli sugli operatori (che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE), cita i "dati di osservazione della Terra, come quelli del programma "Copernicus" come potenziali dati da utilizzare per tali controlli (tra le altre fonti di verifica). Non viene menzionata alcuna mappa specifica da utilizzare, e le autorità competenti potrebbero voler utilizzare mappe globali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte che ritengano appropriata. La GFC 2020 non è intesa come fonte definitiva di informazioni per la conformità.

9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può aspettare dalle mappe spaziali globali e nazionali? si può fare affidamento su di esse come riferimento per i processi di dovuta diligenza e verifica? (AGGIORNATO)

Gli errori sono intrinseci a qualsiasi set di dati spaziali. Le accuratezze complessive dei prodotti spaziali globali sono in genere intorno all'85% (a seconda del numero di classi e della loro complessità). Le mappe nazionali possono raggiungere un'accuratezza complessiva del 90%. Nessuna mappa globale o nazionale può essere considerata una "di riferimento" per i processi di dovuta diligenza e di verifica, a causa dell'incerta accuratezza alla scala locale. La FAQ 9.10.4 spiega ulteriormente la combinazione di fonti di dati complementari.

Gli stakeholder esterni interessati alla mappa *Global Forest Cover* dell'Osservatorio UE per l'anno 2020 sono invitati a considerare la versione 3 (datata dicembre 2025) che ha un'accuratezza complessiva di oltre il 92%.

9.10.3. Una materia prima è automaticamente non conforme se prodotta su un'area designata come foresta nella mappa Global Forest Cover per l'anno 2020?

L'approvvigionamento di una merce proveniente da un'area contrassegnata come foresta nella mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020 non indica automaticamente la non conformità. Può tuttavia indicare un rischio di deforestazione. In questi casi, si suggerisce di intraprendere ulteriori indagini e passi aggiuntivi con altre fonti di informazione.

9.10.4. Uno stakeholder può utilizzare mappe forestali nazionali congiuntamente alla mappa Global Forest Cover per l'anno 2020?

Nell'ambito dell'EUDR, le mappe forestali per l'anno 2020 possono rappresentare una fonte di informazione fondamentale per valutare il rischio che una materia prima interessata o un prodotto derivato sia stato prodotto in aree che sono state soggette a deforestazione dopo il 2020, in particolare in assenza di fonti di informazione alternative più accurate (cfr. FAQ 9.10.2.).

Sebbene non vi sia alcun obbligo per gli stakeholder di utilizzare mappe tematiche, l'analisi dimostra che la combinazione di diverse fonti di dati complementari, ad esempio diverse mappe forestali, può fornire informazioni utili per una valutazione dei rischi di deforestazione dopo il 2020.

9.10.5. Che cos'è la mappa *Global Forest Types* per l'anno 2020? (NUOVO)

La Commissione ha prodotto una mappa globale delle tipologie forestali per l'anno 2020 (GFT 2020) come uno degli strumenti di supporto per l'attuazione dell'EUDR. Elaborata dall'Osservatorio UE sulla deforestazione e sul degrado forestale, la GFT 2020 indica la presenza di foresta primaria, foresta a rigenerazione naturale e foresta piantata (incluse le piantagioni forestali) con risoluzione spaziale di 10 m al 31 dicembre 2020. I tipi di foresta seguono le definizioni di cui agli artt. 2(8)–2(11) EUDR.

I dati sui tipi di foresta alla data di *cut-off* 2020 rappresentano una fonte chiave di informazione per gli operatori. La mappa GFT 2020 è una delle molte possibili fonti (cfr. FAQ 9.10). Pur non essendo giuridicamente vincolante, essa può aiutare gli operatori a rispettare i propri obblighi di valutazione del rischio di degrado forestale ai sensi dell'EUDR. La definizione di degrado forestale prevista dall'EUDR richiede solo la distinzione tra tre tipi di foresta. La mappa GFT 2020 può anche aiutare

le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE nelle fasi iniziali delle attività di controllo. L'art. 18 EUDR, relativo ai controlli sugli operatori (da effettuarsi dalle Autorità competenti degli Stati membri), menziona “dati di osservazione della Terra, ad esempio del programma Copernicus” come possibili dati utilizzabili per tali controlli (tra le altre fonti di verifica). Non vi è menzione di una mappa specifica da utilizzare e le Autorità competenti possono usare mappe globali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte ritenuta appropriata. GFT 2020 non è una fonte definitiva di informazione per l'accertamento della conformità al regolamento.

9.10.6. Quali strumenti posso usare per valutare se i miei dati geospaziali coincidono con aree forestali nelle mappe? (NUOVO)

I Sistemi Informativi Geografici (GIS) possono essere utilizzati per intersecare dati relativi a punti o poligoni con informazioni spaziali fornite da mappe. Esiste un'ampia disponibilità di applicazioni e interfacce web gratuite e open source, oltre che proprietarie. Ad esempio:

- Il *Joint Research Centre (JRC)* ha pubblicato un documento di orientamento (*Geospatial analysis tools supporting the risk assessment of the Regulation on deforestation-free supply chains – Publications Office of the EU*) e offre un semplice strumento per l'intersezione spaziale: *IMPACT Toolbox: Forest Observations*.
- La *Food and Agriculture Organization (FAO)* offre uno strumento per intersecare dati geospaziali con diverse mappe: “*What is in that plot?*” (WHISP): <https://openforis.org/solutions/whisp/>
- Il *World Resources Institute (WRI)* offre un'interfaccia per analizzare catene di fornitura geospaziali: *Global Forest Watch Pro*: <https://pro.globalforestwatch.org/>.

9.11. Che cosa costituisce “alto rischio” e per quanto tempo può durare una sospensione? L'articolo 17 dell'EUDR consente alle autorità competenti di adottare misure immediate, compresa la sospensione, in situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e quanto tempo può durare la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità ai requisiti del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli in loco, l'esito dell'analisi dei rischi nei loro piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, preoccupazioni circostanziate, ecc. In tali casi, le autorità competenti possono introdurre misure provvisorie quali definite all'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi, ovvero 72 ore in caso di prodotti deperibili. Tuttavia, l'autorità competente può giungere alla conclusione, sulla base dei controlli effettuati in questo periodo di tempo, che la sospensione dovrebbe essere prorogata di ulteriori periodi di tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

9.12. In che modo il Regolamento si collega alla Direttiva UE sulle energie rinnovabili?

Gli obiettivi del Regolamento e della Direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (la Direttiva sulle energie rinnovabili – ‘RED’) sono complementari, in quanto entrambi rispondono all'obiettivo generale di combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti saranno

soggetti a requisiti per l'accesso generale al mercato ai sensi dell'EUDR e per essere contabilizzati come energia rinnovabile ai sensi della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED), purché siano conformi ai requisiti stabiliti nella RED. Il requisito EUDR e RED sono compatibili e si rafforzano a vicenda. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la Direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai professionisti nell'ambito dei loro sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dall'EUDR per soddisfare alcuni degli obblighi di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro utilizzo non pregiudica la responsabilità giuridica e gli obblighi previsti dall'EUDR per gli operatori e i commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

9.13. In che modo il Regolamento riguarda gli Stati EFTA/SEE? (AGGIORNATO)

Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera fanno parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). In quanto tali, non sono soggette alle norme del Codice doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013). Pertanto, non rientrano nel "territorio doganale" come definito all'art. 2(34) EUDR, e sono considerate "paesi terzi" ai sensi dell'EUDR (art. 2(35) EUDR).

Lo Spazio Economico Europeo (SEE) collega gli Stati membri dell'UE e tre dei quattro Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in un mercato interno disciplinato dalle stesse regole di base. L'EUDR è stato indicato dall'UE come atto con rilevanza SEE ed è attualmente all'esame per l'integrazione nell'Accordo SEE mediante una Decisione del Comitato misto SEE (JCD). Ciò significa che gli Stati SEE, che sono anche membri dell'EFTA, stanno valutando se e come gli atti giuridici dell'UE debbano essere incorporati nell'Accordo SEE. Solo qualora gli Stati SEE valutino che l'EUDR debba essere incorporato nell'Accordo SEE e una bozza di JCD sia adottata e successivamente entri in vigore (dopo il soddisfacimento dei requisiti costituzionali), l'EUDR diventerebbe applicabile in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Ciò che può accadere anche a distanza di anni, poiché la procedura inizia solo dopo la pubblicazione dell'atto ed è resa complessa sia dalle procedure di incorporazione nell'Accordo SEE sia dall'integrazione nei sistemi giuridici degli Stati SEE.

Per il momento, Norvegia, Liechtenstein e Islanda sono considerati paesi terzi ai sensi dell'EUDR. Ciò significa che, come avviene per altri paesi terzi, i produttori primari che vendono i loro prodotti sul mercato in Norvegia, Liechtenstein o Islanda non si qualificano come MSPO (operatori/organizzazioni primarie di uno Stato membro) né come operatori. Analogamente, gli operatori primari micro o piccoli con sede in Norvegia, Liechtenstein o Islanda che vendono merci di paesi terzi direttamente sul mercato dell'UE possono beneficiare del regime semplificato di cui all'art. 4a EUDR.

La Svizzera non ha aderito al SEE; pertanto, quanto sopra non si applica a tale paese. Ciò significa che, ai fini dell'EUDR, la Svizzera e i suoi operatori sono considerati alla pari dei restanti paesi terzi.

10. Sanzioni

10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri dell'UE si applicano “fatte salve” le obbligazioni degli Stati membri ai sensi della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio?

Gli Stati membri dell'UE devono stabilire il quadro sanzionatorio nazionale, che dovrebbe comprendere almeno le sanzioni elencate all'articolo 25, comma 2, del Regolamento e devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le regole siano applicate. Il livello e il tipo di sanzioni non possono essere in contraddizione con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni? (AGGIORNATO)

Gli Stati membri hanno discrezionalità nel definire le sanzioni e i relativi importi. Per le persone giuridiche, l'importo massimo della sanzione non può essere inferiore al 4% del fatturato annuo totale (nell'Unione) dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante, relativo all'esercizio finanziario precedente all'irrogazione, stabilito conformemente alle regole di calcolo del fatturato aggregato per le imprese di cui all'art. 5(1) del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. In particolare, l'importo della sanzione dovrebbe aumentare in caso di violazioni ripetute. Le sanzioni dovrebbero privare i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni, in conformità ai principi di efficacia, proporzionalità e deterrenza.

10.3. Con riferimento alla Direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del Regolamento, se consentire il “self-cleaning”?

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, dell'EUDR, gli Stati membri avranno il potere discrezionale di decidere se intendono prevedere o meno il self-cleaning. Tuttavia, dovrebbero garantire che tale disposizione non ostacoli l'efficacia delle sanzioni stabilendo e applicando norme chiare in materia di autodisciplina.

10.4. Ai sensi dell'art. 25(3) EUDR, “gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive” e le sanzioni irrogate alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di tali sentenze sul proprio sito web. Ciò si riferisce a tutte le decisioni amministrative o alle pronunce dei tribunali?

Gli stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze definitive contro le persone giuridiche, ossia le sentenze della Corte.

10.5. Ho abbattuto alcuni piccoli alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Intendo vendere il legname e la carne dei bovini in un mercato locale all'interno dell'UE. Mi saranno applicate sanzioni per aver venduto il legname degli alberi che ho abbattuto? (AGGIORNATO)

In generale, la responsabilità dell'applicazione delle disposizioni ricade sugli Stati membri. Richiedere a operatori, operatori a valle e commercianti di adottare misure correttive, come previsto all'art. 24 EUDR, rientra nella discrezionalità delle Autorità competenti degli Stati membri. Nell'UE,

il principio di proporzionalità è uno dei principi generali del diritto dell'Unione che si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione.

L'abbattimento di alberi può costituire una violazione del requisito di “a deforestazione zero” ai sensi del Regolamento solo se gli alberi fanno parte di una foresta come definita nel Regolamento. Ciò avviene se gli alberi sono parte di un terreno che non è prevalentemente destinato a uso agricolo o urbano, con estensione superiore a 0,5 ettari, con alberi più alti di 5 metri e copertura di chioma superiore al 10%, oppure con alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ. Se uno di questi criteri non è soddisfatto, l'area non è una foresta e l'abbattimento degli alberi non viola una disposizione del requisito di “a deforestazione zero” del Regolamento.